

=====  
ANNO XXV  
=====

== N. 3 - MARZO 1926 ==

# BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

---

PUBBLICAZIONE MENSILE  
DEL  
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

=====  
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

:: :: :: :: ROMA :: :: :: ::

Via Boncompagni, 30 :: ::

---

---

---

## SOMMARIO

---

---

DEL N. 3 DELL'ANNO 1926

---

---

*L'opera del Governo italiano per la ricostruzione nazionale e le migrazioni interne* . . . . . Pag. 213

**Notizie sulla emigrazione e sul lavoro** . . . . . 223

*Congressi e riunioni internazionali* (223). — Convegno sindacale per le emigrazioni operaie (223). — Congresso internazionale dell'emigrazione (224).

*Italia.* — Una « Giornata coloniale » (225). — Il transatlantico « Roma » (225). — Estensione della legge infortuni agricoli alle nuove provincie (227). — La attività della « Dante Alighieri » (227).

*Danimarca.* — L'emigrazione nel 1925 (227).

*Francia.* — L'opera del Comitato d'assistenza dei lavoratori italiani a Parigi nel 1925 (230). — Gli italiani nell'Hérault (231). — La mano d'opera italiana nei dipartimenti minerari dell'Est (231). — L'immigrazione (234). — Consiglio nazionale economico (235). — L'insegnamento post-scolastico obbligatorio (236).

*Russia.* — I salari operai (236). — Le condizioni degli operai specialisti (237).

*Svezia.* — La questione dell'arbitrato obbligatorio nei conflitti del lavoro (238).

*Ungheria.* — Lodi ungheresi ai nostri servizi di emigrazione (239).

*Argentina.* — « Saldi immigratori » e commenti bonaerensi (240). — L'immigrazione italiana in Argentina (242).

*Brasile.* — L'immigrazione al Paranà (243).

*Canada.* — Manifestazione italo-canadese a Ottawa (244).

*Stati Uniti d'America.* — Le diserzioni dei marittimi (244). — Per gli stranieri riservisti dell'esercito americano (245).

*Africa occidentale francese.* — Medici stranieri al servizio del Governo generale dell'Africa O. F. (245).

*Africa occidentale inglese.* — L'immigrazione a Sierra Leone (246).

*Marocco francese.* — Passaporti (246).

**Le grandi organizzazioni internazionali** . . . . . Pag. 247

*Società delle nazioni.* — La conferenza di Londra per le otto ore nelle industrie (247). — Riunione della Commissione mista delle crisi economiche (250).

*Ufficio internazionale del Lavoro.* — La delegazione italiana alla Conferenza del Lavoro (251). — Il Comitato permanente dell'emigrazione (251). — I risultati dell'applicazione della giornata di otto ore nell'industria (252).

*Istituto Internazionale d'Agricoltura.* — I lavori dell'Istituto (253). — Per la creazione di una cineteca agricola internazionale e di un servizio internazionale di scambio di « films » presso l'I. I. d'Agricoltura (254).

**Azione del Commissariato** . . . . . » 257

L'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (257). — Contratti agricoli per gli emigranti italiani in Francia (258). — Carrozze ferroviarie per emigranti (258). — A proposito delle partenze per gli S. U. d'America (258).

**Movimento dell'emigrazione italiana** . . . . . » 260

- A) Emigrazione complessiva (260).  
 B) Emigrazione transoceanica (264).  
 C) Emigrazione non transoceanica (271).

**Giurisprudenza** . . . . . » 286

**Leggi straniere ed accordi internazionali** . . . . . » 290

*Italia-Albania.* — Convenzione di stabilimento (290). — Convenzione consolare (296).

**Atti Ufficiali** . . . . . » 306

*Leggi e Decreti.* — Regio Decreto-Legge 29 novembre 1925, num. 1146: Estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale (306). — Regio decreto 27 dicembre 1925, num. 2558: Approvazione della Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza Generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua



terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921) (314). — Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione del Lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, 1921) (318). — Regio decreto 27 dicembre 1925, num. 2543: Approvazione della convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova, 1920) (321). — Regio Decreto 27 dicembre 1925, num. 2544: Approvazione della Convenzione relativa all'indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) (326). — Regio Decreto 27 dicembre 1925, num. 2545: Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai e fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) (330).

*Atti di amministrazione.* — Determinazione commissariale 1° marzo 1926 che proroga il termine entro il quale i piroscafi « Cordoba », « Sofia », « Bologna » e « Venezuela » possono essere autorizzati a trasportare emigranti (334). — Provvedimenti concernenti il personale del Commissariato Generale dell'Emigrazione (335).

*Circolari* (342).



## L'OPERA DEL GOVERNO ITALIANO PER LA RICOSTRUZIONE NAZIONALE E LE MIGRAZIONI INTERNE

---

Quanti seguono la grandiosa opera di ricostruzione intrapresa e condotta con nobile fervore dal Governo nazionale, non possono non rilevare con ammirazione la considerevolissima parte di quest'opera che è intesa a risolvere, con consapevole ardimento, i problemi — vecchi e nuovi, ma tutti di primaria importanza — che concernono i lavori pubblici.

Questo campo d'azione è, certo, tra i più vasti; esso abbraccia contemporaneamente varie categorie di interessi nazionali, e comprende nel suo ambito la valorizzazione di importantissime risorse economiche, lo sfruttamento delle quali dovrà contribuire efficacemente al rilevamento del Paese. Entrano in questo campo d'azione le ricostruzioni dei paesi sconvolti dal terremoto e devastati dalla guerra, la costruzione di acquedotti, la sistemazione dei bacini montani e altre sistemazioni idrauliche, l'utilizzazione delle forze idroelettriche, le bonifiche, i canali d'irrigazione, la navigazione fluviale, le comunicazioni, ecc.; tutti problemi, dei quali sarebbe difficile contestare l'importanza peculiare, come sarebbe assurdo negare le grandi difficoltà che si dovranno superare per risolverli.

La ricostruzione dei paesi devastati dalla guerra in breve volgere di anni ha fatto dei progressi conclusivi. Quella dei paesi terremotati per anni ed anni era stata trascurata, se non addirittura dimenticata. L'anno scorso, nelle provincie di Messina e di Reggio, a sedici anni dal terremoto, 172 mila persone vivevano ancora nelle baracche. Il Governo nazionale ha decisamente affrontato il problema, alle esigenze del quale si potrà provvedere con l'imponente somma di 835 milioni stanziata nel bilancio dello Stato.

Sono stati inviati sul luogo tecnici, egregiamente preparati, ed è stato disposto che le spese da compiersi progrediscono rapidamente come richiede lo spirito fattivo dalla nuova Italia fascista. Così potremo vedere le due città completamente rifiorite assai prima del tempo che lasciava prevedere il vecchio ritmo della ricostruzione.

Ma la cura di portare presto a compimento le opere da ricostruirsi non esclude, anzi, rende più seri gli ostacoli da superare, avuto riguardo al fatto che le costruzioni in zone frequentemente colpite da cataclismi tellurici devono rispondere a requisiti di speciale sicurezza. Però tali difficoltà non potranno impedire che nel quinquennio in corso spariscano da tutto il territorio del Regno le tracce delle calamità passate.

Alla ricostruzione delle regioni devastate dalla guerra o dal terremoto si connette il problema dell'edilizia imposto dal fenomeno demografico nazionale. Ogni anno ci sono circa 400 mila italiani in più dell'anno precedente ai quali bisogna provvedere una abitazione. Senza contare, poi, le centinaia di migliaia di persone preesistenti che, non avendo casa, vivono in condizioni pietose. Il Governo nazionale non ha mancato di interessarsene e ha provveduto a favorire l'incremento delle costruzioni.

Nel campo dell'edilizia pubblica, e specialmente nelle costruzioni monumentali di Roma, si è potuto mettere in piena efficienza di lavoro molti cantieri costosissimi, che per l'addietro pesavano gravosamente sul bilancio dello Stato senza alcuna contropartita di opere compiute.

La costruzione dell'acquedotto pugliese è stata accelerata, ed ormai questa colossale opera, che attesterà ai lontani pronipoti la capacità costruttiva della quarta Italia, procede con ritmo confortante verso la sua ultimazione. Il Governo si è impegnato a provvedere a tempo opportuno al finanziamento occorrente per il compimento dell'impresa e per estendere il beneficio ai comuni pugliesi che non sono stati compresi nei piani di distribuzione approvati. Oltre a questo, lo Stato si propone di prepararsi a sostenere il carico di quegli acquedotti che possono essere considerati come di sua particolare competenza.

Il problema delle bonifiche, che, sia dal punto di vista

tecnico sia dal punto di vista finanziario, attestare come il più angoscioso, è stato vigorosamente affrontato.

Gli ostacoli più gravi sorgono a proposito delle bonifiche dell'Italia Meridionale, che differiscono profondamente dalle bonifiche dell'Italia Settentrionale. Nell'Italia Meridionale, per la natura dei terreni, per il clima, per la insufficienza delle piogge, in determinate stagioni, la bonifica rappresenta un problema tecnico di cui non si sa se sia vicina una sicura risoluzione. Le difficoltà che incontra la soluzione del problema sono documentate dai precedenti. Opere secolari sono state tentate, e abbiamo sul territorio la prova che esse non hanno raggiunto altro effetto che quello di peggiorare la condizione delle regioni. Il proposito del Governo è di giungere, non già a risultati parziali di bonifica, ma alle bonifiche integrali, con le quali si dovrà conseguire il risanamento completo delle zone bonificate. Con questo intendimento, è stato disposto che il Comitato per i consorzi delle bonifiche nel Mezzogiorno proceda in intima connessione con la Federazione nazionale delle bonifiche.

Le comunicazioni stradali sono state pure oggetto di particolari cure. La genialità italiana ha dato prova di saper escogitare nuove importanti soluzioni di questo problema, adattando le strade ai mezzi di trasporto più moderni. Si vuole alludere alle *autostrade*, che rappresentano una innovazione studiata con molto interesse anche all'estero. Un primo esperimento di autostrade ha dato ottimi risultati: la Milano-Laghi; un altro esperimento è in corso d'attuazione: la Milano-Bergamo; un terzo è in corso di studio: la Napoli-Salerno. Quanto alle ferrovie, basti considerare che con l'esercizio 1925-26 l'Italia avrà impiegato oltre 7 miliardi in nuove costruzioni, per convincersi dell'importanza capitale attribuita al loro ulteriore sviluppo.

La questione, pure vitale, dei porti, studiata dal Governo con spirito realistico e sotto la visuale delle necessità e delle possibilità nazionali, viene intesa nel senso che tra le molte centinaia di porti che il lungo sviluppo costiero fornisce all'Italia, siano da distinguersi i grandi scali dai piccoli scali. Ai grandi scali, le maggiori sollecitudini per farne dei porti modernissimi e dei grandi empori internazionali; ai piccoli scali, soltanto



quello che è necessario perchè possano servire al piccolo cabotaggio e al rifugio delle navi in caso di fortuna.

La sistemazione dei bacini montani e dei corsi d'acqua, l'utilizzazione delle forze idroelettriche e l'irrigazione costituiscono altrettanti aspetti di un problema complesso che investe in pieno l'economia del Paese ed il nostro avvenire. Nessun Governo del passato fu mai capace di affrontare tale problema con la visione larga e con la grandiosità di intenti che oggi-giorno informa l'opera del Governo Nazionale. Le iniziative prese per dare all'Italia un sistema d'impianti idroelettrici quale lo comportano le nostre riserve inesauribili di carbone bianco, i lavori che sono stati compiuti e che si intraprendono per meglio valorizzare le nostre risorse idriche e utilizzarle doppiamente, sia per l'industria idroelettrica, sia per l'industria agricola, dimostrano come anche il problema delle acque sia entrato in una fase di elaborazione e di realizzazione da cui non potranno non uscire grandi benefici al Paese.

Considerando nel suo insieme il vastissimo campo d'azione in cui viene esplicandosi l'opera del Governo nazionale per quanto ha riguardo ai lavori pubblici, si comprende l'importanza da attribuirsi alla organizzazione tecnico-amministrativa che essa richiede. E si può riconoscere come da tale organizzazione dipendano in non lieve misura i risultati che da quell'opera si attendono.

Le migliori cure furono rivolte, perciò, alla questione del personale del quale si volle e si seppe elevare lo spirito d'abnegazione e stimolare l'operosità. Dove si pervenne a risultati ammirevoli, fu in occasione dell'istituzione dei Provveditorati alle Opere Pubbliche per il Mezzogiorno, ai quali è legata la rinascita economica e sociale dell'Italia Meridionale e Insulare. Il voto della Camera che approva la costituzione degli Uffici dei Provveditorati e l'esecuzione delle opere pubbliche da compiersi porta la data del 18 giugno 1925. Il 4 luglio successivo, il Consiglio dei Ministri approva il Decreto-Legge che crea i Provveditorati stessi. Verso il 15 agosto gli uffici diventano un fatto compiuto in tutte le circoscrizioni, esclusa quella di Napoli, dove venne istituito l'alto Commissariato. Ora tutti i Provveditorati sono in efficienza, e operano attivamente. L'organizzazione di

questi nuovi istituti, a parte il lavoro preparatorio che precedette la loro costituzione, soltanto per il personale tecnico-amministrativo, richiese non meno di 1300 movimenti con 53 promozioni nel ruolo amministrativo e 915 nel ruolo tecnico. I Provveditori non furono soltanto scelti per le loro qualità di tecnici valenti, già provati in opere grandiose ed in missioni delicate, ma anche per le qualità organizzative, per le doti di comando e per la conoscenza dei problemi che maggiormente interessano la regione alla quale ciascuno di essi è stato destinato. Col proposito di sottrarre i Provveditorati alle influenze e alle inframmettenze politiche locali, alle quali il decentramento può dare adito, si dispose fra altro: 1°) che i Provveditori si astengano dal riscontrare le lettere di uomini politici e di aspiranti alle pubbliche cariche, ma le trasmettano per competenza al Ministero dei Lavori Pubblici; 2°) che i Provveditori indirizzino gli eventuali sollecitatori direttamente a quel Ministro; 3°) che i Provveditori diano disposizioni rigorose per impedire ai funzionari dipendenti quei contatti con terzi che potessero farli fuorviare dall'adempimento del dovere.

Dovere inderogabile dei Provveditori sarà quello di dare seguito soltanto alle opere delle quali sia certo il risultato economico, rifiutando recisamente quelle di cui tale risultato sia incerto. I Provveditorati, bene organizzati, devono saper spendere bene, a differenza di quanto si verificò nel passato, quando si spendeva malissimo. E se nello svolgimento della missione loro affidata, i Provveditori si troveranno di fronte ad opere precedentemente approvate, ma non rispondenti a fini di utilità per l'economia nazionale o alle esigenze del pubblico interesse, essi dovranno senz'altro proporre la revocazione delle rispettive deliberazioni.

Il lavoro compiuto dai Provveditorati, nei primi sei mesi da che vennero costituiti, è già stato messo in rilievo alla Camera dei Deputati, in un discorso di S. E. Giuriati:

« La legge del 7 luglio 1925 fissava ai Provveditori il termine « di sei mesi per presentare il piano regolatore delle opere nelle « rispettive zone del Mezzogiorno. I Provveditorati incomin- « ciarono a funzionare il 15 agosto dell'anno scorso. Allo scadere « del termine tutti i Provveditori, con una puntualità esemplare

« hanno presentato i piani dopo aver superato ostacoli difficili  
« a descrivere: piani assennati e meditati.

« Posso affermare che un grande amore ed una coscienza  
« scevra da preconcetti presiedettero, in tutto il Mezzogiorno,  
« alla elaborazione di tali piani donde si attende la effettiva  
« rinascita del Mezzogiorno. Mi auguro si possa dire presto che  
« il Governo fascista fece in sei mesi quanto non fecero in ses-  
« santa anni i precedenti Governi ».

Un'idea dell'imponente sviluppo che stanno prendendo  
i lavori pubblici nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole  
comprese nelle circoscrizioni dei Provveditorati può essere data  
dal seguente elenco di dati riguardanti il mese di gennaio 1926 :

Abruzzo e Molise: *a)* appalti concessioni e lavori in eco-  
nomia n. 13 per lire 2.812.711; *b)* lavori condotti a termine  
n. 8 per lire 2.182.258; *c)* pagamenti disposti per lire 4.135.263.

Campania: *a)* appalti concessioni e lavori in economia  
n. 42 per lire 7.884.271; *b)* lavori condotti a termine n. 26 per  
lire 4.876.872; *c)* pagamenti disposti per lire 7.401.552.

Puglie: *a)* appalti concessioni e lavori in economia n. 8  
per lire 2.180.403; *b)* lavori condotti a termine n. 3 per lire  
2.137.558; *c)* pagamenti disposti per lire 1.304.307.

Basilicata: *a)* appalti concessioni e lavori in economia  
n. 7 per lire 391.875; *b)* lavori condotti a termine n. 1 per lire  
660.512; *c)* pagamenti disposti per lire 7.705.935

Calabria: *a)* appalti concessioni e lavori in economia n. 30  
per lire 8.984.490; *b)* lavori condotti a termine per lire 1.576.156;  
*c)* pagamenti disposti per lire 6.878.234.

Sicilia: *a)* appalti concessioni e lavori in economia n. 36  
per lire 31.725.235; *b)* lavori condotti a termine n. 9 per  
lire 5.327.245; *c)* pagamenti disposti per lire 11.022.516.

Sardegna: *a)* appalti concessioni e lavori in economia n. 14  
per lire 9.557.053; *b)* lavori condotti a termine n. 8 per lire  
1.237.617; *c)* pagamenti disposti per lire 5.872.643.

Sono da aggiungere lire 35.958,95 di pagamenti disposti  
non ripartibili per regione. In complesso, per il Mezzogiorno e  
le Isole sono stati disposti nel mese di gennaio :

*a)* appalti concessioni e lavori in economia n. 150 per  
lire 53.446.065; *b)* sono stati condotti a termine n. 64 lavori



per lire 17.998.218 ; c) sono stati disposti pagamenti per lire 44.356.411,74.

\*  
\*  
\*

Una delle più recenti iniziative che sta a provare con quanta genialità il Governo s'interessi dei problemi della ricostruzione nazionale, col fine di pervenire a soluzioni pratiche e razionali, è rappresentata dal progetto di *un tipo di villaggio per alloggiamento di operai addetti all'esecuzione di opere pubbliche in località disabitate e da destinarsi in seguito per abitazioni di agricoltori*. Col quale progetto, già diramato per la sua sollecita utilizzazione da parte dei Provveditorati e degli organi competenti, si è voluto correggere due gravi omissioni, dei cui danni assai chiaramente testimonia la storia delle opere pubbliche in Italia.

Si è fino ad ora, da un lato, trascurato di pretendere dalle imprese, che compiono lavori importanti, di provvedere al ricovero degli operai adibiti ai lavori, per modo da difenderli con assoluta sicurezza tanto contro le inelmenze del clima, quanto contro le malattie proprie di talune zone.

Inoltre, non si è mai pensato che per vivificare l'opera pubblica ed assicurarne il successo economico occorresse migliorare la distribuzione demografica della regione e servire la tendenza, per lo più istintiva dell'agricoltore, di portarsi a vivere presso il suo campo.

Da ora in poi tutti gli Uffici esecutivi — e in prima linea quelli del Mezzogiorno e delle Isole — debbono accertare senza indugio, in occasione dell'allestimento dei più importanti progetti, la possibilità della costruzione dei piccoli centri per operai da utilizzare in seguito per abitazioni dei contadini, curandone l'ubicazione in località che posseggano i requisiti elementari per un minimo di allettamento come la vicinanza di stazione ferroviarie, di nodi stradali, di case cantoniere o di altri caseggiati isolati, e in punti nei quali riesca agevole la provvista della acqua potabile. È stato allestito un progetto tipo del villaggio a baracche, che consente con modica spesa e in pochissimo tempo di elevare costruzioni sufficientemente comode, solide e durature.

Poichè, in ogni caso, non deve essere perduta di vista la finalità economica e sociale di questa fonte di spesa, gli Uffici esecutivi, prima di procedere alla scelta del luogo da destinare a sede del nuovo nucleo abitabile, consulteranno i direttori delle Cattedre ambulanti d'agricoltura, e i medici provinciali: i primi per accertare le qualità agrarie delle adiacenze del luogo prescelto, i secondi per accertarne le condizioni igieniche e la possibilità di migliorarle.

Nel Mezzogiorno continentale e nelle Isole il compito sarà di molto facilitato dalla collaborazione degli esperti nelle discipline agrarie e sanitarie, distaccati presso i Provveditorati.

La costruzione del villaggio tipo previsto si adatta non solo pei lavori di bonifica e di trasformazione fondiaria, ma anche per le grandi sistemazioni idrauliche, per la costruzione di gruppi di strade ordinarie e di ferrovie che attraversino regioni spopolate e malsane.

\* \* \*

Lo sforzo grandioso che, mercè l'attività alacre e spedita dei Provveditorati, è stato da pochi mesi inaugurato non potrà isolarsi in una prova dimostrativa di volontà: il sacrificio finanziario che l'Italia intera disciplinatamente sopporta dovrà dare tutti i suoi frutti. Ma per ottenerli non sarà possibile astrarre da una circostanza di eccezionale rilievo: in alcune regioni, come nella Basilicata e nella Sardegna, la popolazione, troppo scarsa rispetto alla superficie del territorio, non potrà essere in grado di concorrere da sola a servire le finalità economiche: donde la necessità di un intervento poderoso di uomini dall'esterno, tanto più urgente e necessario quanto più rapido sarà il ritmo impresso alla esecuzione delle opere risanatrici. D'altro canto, il Settentrionale e alcune provincie del centro e del Mezzogiorno stesso hanno eccedenze di popolazione operaia e rurale, che potrebbero trovare facile collocamento, temporaneo o permanente, nei luoghi che difettano di mano d'opera per i pubblici lavori, per le nascenti iniziative industriali e per la trasformazione agraria nei terreni appena sottratti al paludismo. La sperequazione stridente che oggi si riscontra nel mercato interno del lavoro, sarebbe, quindi, gradualmente eliminata.



Movendo da queste constatazioni, si è pensato che per stabilire, con autorità e con metodo, un regime di compensazione, occorresse creare un organo speciale, provvisto di tutte le necessarie competenze amministrative e delle rappresentanze delle forze attive che regolano la produzione. Donde l'istituzione, alle dipendenze del Capo del Governo e presso il Ministero dei Lavori pubblici, di un Comitato Permanente per le migrazioni interne, (R. decreto 4 marzo 1926, n. 440), composto: del Commissario generale dell'emigrazione, del Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, del Direttore generale delle Opere idrauliche e delle bonifiche, del Direttore generale dell'Agricoltura, del Direttore generale del Lavoro, del Direttore generale del Credito, del Direttore generale dell'Amministrazione civile, del Direttore generale delle Sanità pubblica, del Direttore generale delle Ferrovie di Stato, del Presidente della Confederazione delle Corporazioni Fasciste, del Presidente della Confederazione fascista dell'Industria, del Presidente della Federazione italiana delle Bonifiche, del Direttore generale dell'Opera nazionale dei Combattenti, del Direttore dell'Ufficio delle Assicurazioni contro la disoccupazione presso la Cassa nazionale delle Assicurazioni sociali.

Il Comitato ha per iscopo « di studiare e di proporre i provvedimenti necessari per agevolare il flusso migratorio delle provincie del Regno con popolazione sovrabbondante verso le provincie meno abitate, ma suscettibili di una più alta produzione industriale e terriera ». Per i suoi lavori il Comitato potrà servirsi dell'opera degli Uffici del Commissariato generale dell'emigrazione o da esso dipendenti, degli Uffici centrali e locali dei Ministeri dei Lavori pubblici, dell'Economia nazionale, dell'Interno e delle Comunicazioni, delle Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni, delle Istituzioni per la tutela e per l'assistenza sociale dei Lavoratori.

Del risultato non dovrebbero dubitare.

Le grandi sistemazioni idrauliche, il raffittimento della rete viabile, le opere igieniche, le irrigazioni, la produzione di forza motrice, favorendo la trasformazione agraria di terre trascurate da secoli e il fiorire di nuove industrie offriranno nel Mezzogiorno l'ambiente utile per fissare sul posto forti nuclei di lavoratori



e le loro famiglie provenienti da regioni più affollate. Esperimenti saltuari di colonizzazione interna hanno già avuto in molti casi esito lusinghiero. Superate le prime difficoltà di acclimazione, gruppi e famiglie hanno bene sopportato il trapianto in zone sensibilmente diverse da quelle di origine, per clima, per abitudini di vita, per natura e metodi di lavoro.

L'incanalamento nel Paese delle correnti migratorie che non trovano più facili sbocchi in paesi transoceanici o nel nostro continente, renderà meno acuto il disagio della popolazione inegualmente distribuita e permetterà di utilizzare in Italia un tesoro di energie che nel passato troppo spesso è andato ad arricchire stati e popoli stranieri.

Così il Governo, movendo da una visione ampia e precisa di tutti i problemi della ricostruzione nazionale, li affronta e li risolve ad uno ad uno, coordinandone ed armonizzandone le soluzioni in una sintesi unitaria, che compone e fonde i risultati di una mirabile attività intesa al pubblico bene.

Per quanto ha riguardo all'importantissima materia di cui si è finora trattato, il Governo nazionale non poteva attendersi più geniale e più chiaro contributo di idee nè migliore apporto di ferma, sicura, illuminata volontà di quello che gli è venuto e gli viene da S. E. Giuriati, ministro dei Lavori pubblici, che ha avuto modo di dimostrare incomparabili qualità di animatore e di realizzatore.

## NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

### CONGRESSI E RIUNIONI INTERNAZIONALI

**Convegno sindacale per le emigrazioni operaie.** — Il 6 febbraio u. s. s'è tenuto a Lussemburgo sotto la presidenza del signor Brown, rappresentante la F. S. I. di Amsterdam, una conferenza fra i rappresentanti delle « Commissioni sindacali » della Francia, del Belgio, dell'Italia e del granducato di Lussemburgo.

Ecco il testo della risoluzione votata dall'assemblea :

« La Conferenza internazionale, riunita a Lussemburgo il 5 febbraio 1926 dietro invito della F. S. I. allo scopo di studiare il problema dell'organizzazione sindacale nelle regioni di confine della Francia, del Belgio e del Lussemburgo, rende omaggio agli sforzi della F. S. I. per la soluzione di detto problema, e dopo aver preso conoscenza delle risoluzioni della Commissione sindacale belga, della Confederazione generale del Lavoro francese e del quinto congresso sindacale del Lussemburgo, sottopone all'ufficio della F. S. I. il seguente ordine del giorno :

« È istituito un comitato internazionale composto d'un delegato di ciascuno dei paesi più interessati, funzionante sotto il controllo della Federazione sindacale internazionale ed avente per iscopo :

a) di raggruppare gli operai immigranti nei sindacati dei paesi d'immigrazione ;

b) di controllare l'arruolamento e le condizioni di lavoro, di salario e di alloggio degli operai stranieri.

« La conferenza invita la F. S. I. a prendere tutti i provvedimenti atti a consentire al comitato di adempiere alla sua missione, e specialmente a mettere a sua disposizione le risorse finanziarie necessarie.

« D'altra parte, la Conferenza richiama l'attenzione della F. S. I. sull'urgente necessità di un esame approfondito della questione delle emigrazioni, dato il pericolo di crisi economiche che possono verificarsi in un avvenire immediato in parecchi paesi industriali importanti. A fine di non essere sorpresi dagli avvenimenti, necessita prevedere fin da ora le misure che potrebbero essere prese per attenuare la gravità dei torbidi sociali che l'infierire della disoccupazione non mancherebbe di suscitare in questi paesi. In conseguenza, la

Conferenza è d'opinione che il prossimo congresso di Londra dovrà prendere in questo senso provvedimenti diretti a regolarizzare, per quanto è possibile, *un eventuale spostamento delle correnti emigratorie*.

**Congresso internazionale dell'emigrazione.** — Il Comitato d'organizzazione del Congresso della emigrazione, che deve aver luogo a Londra dal 18 al 21 maggio, s'è riunito a Parigi, il 24 febbraio u. s. prendendo importanti decisioni.

Il segretario della Federazione sindacale internazionale, J. W. Brown, ha informato i convenuti che oltre le organizzazioni regolarmente affiliate alle due Internazionali sindacale e socialista, sono state invitate pure le organizzazioni operaie dei seguenti paesi:

Argentina, Australia, Cecoslovacchia (centrale tedesca), Estonia, Indie Olandesi, Grecia, Finlandia, Giappone, Islanda, Messico, Irlanda, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Africa del Sud, Stati Uniti, Cuba, Guiana inglese.

Essendo già stato designato in una riunione precedente un certo numero di relatori per trattare i vari problemi relativi alla importante questione, il Comitato ha deciso di aggiungere loro anche un relatore tedesco.

Intanto resta fin da ora fissato quanto segue:

a) i *camarades* Jouhaux, Cramp ed il relatore tedesco dovranno riferire sulla regolamentazione dell'emigrazione, specie sulla politica restrizionista dell'emigrazione, sui metodi di reclutamento della mano d'opera, sull'assimilazione, sulla protezione, sulla organizzazione degli emigranti e sul problema del loro alloggio;

b) il de Brockère si occuperà di quanto ha riguardo alla uguaglianza di trattamento degli emigranti nella legislazione sociale dei vari paesi;

c) il Martens tratterà dell'atteggiamento generale delle organizzazioni operaie verso gli emigranti;

d) il Brown riferirà sugli aspetti economici del problema dell'emigrazione.

Il Comitato ha preso cognizione della risoluzione della Conferenza tenutasi a Lussemburgo il 5 febbraio 1926 e che s'è particolarmente occupata dei modi di organizzare i lavoratori emigrati, che sono attualmente impiegati nelle regioni di confine del Belgio, della Germania, del Lussemburgo e della Francia. Il Comitato ha giudicato che questa risoluzione s'accorda perfettamente con lo spirito col quale i problemi dell'emigrazione debbono essere trattati nel prossimo congresso di Londra.

Il Comitato ha stabilito all'unanimità di proporre al Congresso di chiamare alla presidenza il *camarade* J. W. Thomas, deputato laburista al Parlamento britannico.



## ITALIA

**Una "Giornata coloniale".** — L'Istituto Coloniale Italiano ed i settimanali fascisti, l'« Idea Coloniale » e « Milizia Italiana », hanno sottoposto al Sottosegretario alle Colonie, On. Cantalupo, una proposta mirante a tenere in Italia manifestazioni dirette a facilitare ed accelerare la formazione di una coscienza coloniale nella massa nazionale. La proposta si è concretata rapidamente nel progetto di una « giornata coloniale », manifestazione frequente in tutti gli altri paesi colonizzatori.

Il Sottosegretario alle Colonie, ottenuta la piena adesione del Ministro Di Scalea, sottopose il progetto all'approvazione del Capo del Governo; l'On. Mussolini diede senza indugio il suo consenso caloroso, promise il suo patrocinio e impartì le disposizioni per la realizzazione dell'iniziativa.

La « giornata coloniale » italiana dovrà dare una dimostrazione concreta della maturità raggiunta dal Paese nel campo del dominio diretto e della colonizzazione, e dovrà costituire un atto di fede nell'avvenire dell'Italia d'oltremare. Le varie manifestazioni di cui sarà costituita la « giornata » mireranno a lasciare nel popolo italiano un'impressione sintetica e chiara dei progressi reali compiuti dall'Italia nel campo coloniale durante gli ultimi anni, ad onorare tutti i caduti nelle esplorazioni, nelle conquiste e nella colonizzazione africana, ad eccitare e fissare presso le masse concetti realistici sulla funzione economica e politica delle Colonie nel presente e nell'avvenire del Paese. La conoscenza dei risultati tangibili ottenuti dallo spirito e dall'azione fascista nel vasto quadro degli interessi africani d'Italia, sarà diffusa e completata mediante la « giornata coloniale ».

Per disposizione del Capo del Governo, la « giornata coloniale » avrà luogo il 21 aprile, Natale di Roma. La « giornata » si terrà nei capoluoghi di provincia, con l'intervento dei rappresentanti dei Fasci, degli Istituti scolastici, degli enti economici, degli avanguardisti, delle Società di cultura, delle associazioni sportive e delle autorità: tutte le forze vive della Nazione. Le riunioni si svolgeranno nel maggior teatro di ciascun capoluogo di provincia. Identiche manifestazioni avranno luogo a Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio, Chisimaio. Il Capo del Governo lancerà per l'occasione un messaggio alla Nazione Italiana, diretto ad eccitare lo spirito di colonizzazione e ad esaltare la formazione di una durevole e dinamica coscienza coloniale del Paese.

**Il transatlantico "Roma".** — In occasione del varo del transatlantico *Roma*, il Primo Ministro ha inviato ai dirigenti ed alle maestranze del Cantiere Ansaldo, il seguente messaggio affi-

dato « all'intrepido navigatore, al suo quadrato, fedele, instancabile collaboratore Costanzo Ciano »:

« Mentre la nave dal nome fatidico e immortale scende « dagli insonni cantieri della Dominante del Mediterraneo, voglio che « giunga agli armatori, ai costruttori, e agli artieri il mio fraterno « saluto e il mio certissimo auspicio: sempre più, per tutti i mari e « per tutti gli oceani, *navigare necesse*. »

« Roma, 24 febbraio 1926. — Anno IV. — MUSSOLINI »

Il grandioso transatlantico « Roma » — superba affermazione dell'Arte navale italiana — è stato costruito dai Cantieri Ansaldo S. A. per conto della Navigazione Generale, che arricchisce così d'un nuovo gigantesco piroscifo la sua flotta.

La nave — un super-« Duilio » — stazza ben 33.000 tonnellate lorde, ed è uno dei maggiori transatlantici del mondo, tra i quali occuperà l'ottavo posto. Dei piroscafi varati in tutto il mondo, dopo la guerra, il « Roma » è superato, per 1000 tonnellate di stazza lorda, soltanto dal francese « Paris ».

Esso è lungo 215.25 metri, alto 29 metri dalla chiglia al ponte di comando, largo oltre 25 metri. Avrà una velocità oraria di 22 nodi all'ora; la potenza del suo apparato motore sarà di 35 a 40 mila SHP.

Lo scafo del « Roma » è tale, per la sua struttura, da soddisfare completamente alla convenzione di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare e da andare anzi molto al di là di quanto essa richiede. È suddiviso trasversalmente in 13 compartimenti stagni; ha 9 ponti sovrapposti, completamente fasciati di lamiera di acciaio, 6 dei quali continui da poppa a prora. Il tipo dello scafo del « Roma », è di quelli detti a « soprastruttura continua », con castello a prora, lungo cassero e tughe al centro; ha prora dritta e poppa slanciata; il doppio fondo è esteso per tutta la lunghezza dello scafo.

L'apparato motore consiste di quattro gruppi di turbine del tipo Parson a impulso e reazione, ciascuno azionante un asse d'elica con ingranaggi a semplice riduzione.

Il vapore sarà fornito da 9 caldaie a doppio fronte, e 5 a semplice fronte, fornite di surriscaldatori e con tiraggio forzato tipo Howden.

La decorazione della classe di lusso e della seconda classe costituirà uno squisito modello di buon gusto italiano, cosicché al viaggiatore che dall'America si imbarcherà per l'Italia, il piroscifo stesso sul quale viaggerà, offrirà, in qualche modo, una preparazione a godere, attraverso lo studio dei modelli che lo circonda durante la traversata, la bellezza dell'arte nostra.

Il « Roma » potrà ospitare una popolazione di circa 2100 persone, 350 delle quali facenti parte dell'equipaggio.



**Estensione della legge infortuni agricoli alle nuove province.** — Con il 1° marzo è entrata in vigore nelle Nuove Province l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, ed il Ministero dell'Economia Nazionale, comunicando alla Cassa Nazionale Infortuni che essa è competente all'esercizio dell'assicurazione predetta in tutti i territori annessi, l'ha invitata a provvedere senz'altro a gestire tale assicurazione a decorrere dal 1° marzo a tutti gli effetti di legge.

La Cassa Nazionale Infortuni, che ha gestito in regime di esclusività l'assicurazione per gli infortuni nelle industrie per il Trentino, l'Alto Adige e Fiume, ha tutto disposto perchè la nuova provvidenza sociale con la data prefissa avesse la sua piena attuazione, oltre che nei territori suddetti, anche nelle provincie di Trieste, Pola e Zara.

**L'attività della « Dante Alighieri ».** — Nel segnalare, in uno degli scorsi numeri del *Bollettino*, le benemeritenze dei Comitati all'estero della *Dante*, sulla traccia della relazione del Consiglio Centrale al Congresso di Torino, si incorse in una involontaria omissione, che è doveroso riparare, a proposito del Comitato di Barcellona, che la relazione qualifica « fiorentissimo » e che ha avuto la sua scuola premiata con medaglia d'oro alla Mostra Didattica di Firenze.

Recentissime notizie dal Messico informano della lodevolissima opera che il benemerito Comitato della *Dante Alighieri* spiega per conservare vivo nella numerosa colonia Italiana l'affetto per la patria lontana. In occasione della festa annuale di premiazione dei più diligenti alunni della scuola della *Dante*, fu recitato con molta perizia il *Burbero benefico* del Goldoni. Il Presidente Dott. V. Vietto iniziava la bella festa con un nobile discorso, al quale seguì una brillante orazione del nostro Ministro, comm. G. Macchioro Vilvalba, che insieme col console Dott. P. Giudice dedica cure affettuose alla fiorente scuola che la signorina Maria Apprendini vivifica con la sua attività instancabile. Buona parte della colonia nostra, nonchè molti cittadini messicani riempivano il bel teatro « Regis », adornato del tricolore, nel quale si svolse la simpatica festa. « Bisogna vivere qui, le mille miglia lontani dalla patria, scrive un testimone, per poter valutare l'opera della *Dante Alighieri* e godere, sia pure per poche ore, un'atmosfera d'italianità vivificante ».

## DANIMARCA

**L'emigrazione nel 1925.** — Durante l'annata emigrarono complessivamente 4578 persone, ossia circa 1700 meno del 1924 e circa 3000 meno del 1923. La diminuzione è da ascriversi in pri-



ma linea alle restrizioni vigenti per l'immigrazione negli S. U. A. ed in seconda linea anche ad una minore emigrazione verso il Canada. È invece in aumento l'emigrazione verso l'America Centrale e Meridionale. L'emigrazione verso le altre parti del globo, Australia, Africa, Asia minore, è come per il passato, di poca importanza.

Un'idea generale del movimento dell'emigrazione danese durante gli ultimi 4 anni è data dallo specchio seguente :

Paesi di destinazione	1925	1924	1923	1922
Canada . . . . .	1.013	2.286	1.081	331
Stati Uniti . . . . .	2.882	3.567	5.813	2.956
America Centrale e Meridionale .	619	397	651	723
Australia . . . . .	25	24	44	52
Africa . . . . .	17	10	10	11
Asia . . . . .	21	35	2	1
Non indicato . . . . .	1	—	—	—
Totale . . . . .	4.578	6.319	7.601	4.094

Tenendo conto delle epoche dell'anno, si osserva che il numero delle partenze, a differenza dello scorso anno, si è mantenuto su per giù costante :

	1925	1924
I Trimestre . . . . .	1.332	2.397
II " . . . . .	1.175	1.499
III " . . . . .	1.061	1.484
IV " . . . . .	1.010	939

Tenendo conto del sesso e dell'età, si osservano i seguenti dati :

	1925		1924	
	uomini	donne	uomini	donne
sotto 15 anni . . . . .	241	226	334	348
15 — 24 anni . . . . .	1.337	564	2.227	518
25 — 39 anni . . . . .	1.105	876	1.507	728
oltre 40 anni . . . . .	90	139	350	303
età non indicata . . . . .	—	—	4	—
Totale . . . . .	2.773	1.805	4.442	1.897

Come si vede, la diminuzione è stata forte fra gli uomini, minima fra le donne e soltanto nelle età inferiori ai 15 e superiori ai 40, quando cioè l'emigrato di regola non espatria da sè, ma con la famiglia o per raggiungere la famiglia.

Tenendo conto delle professioni degli uomini adulti, risultano questi dati:

	1925	1924
agricoltori . . . . .	604	1.106
braccianti e garzoni . . . . .	623	1.218
artigiani . . . . .	598	829
commercianti . . . . .	361	506
gente di mare . . . . .	55	123
altre professioni . . . . .	288	306
non indicate . . . . .	3	—
Totale . . . . .	2.532	4.088

La diminuzione cade soprattutto nei primi gruppi della gente di campagna, in parte forse a causa della maggiore difficoltà di trovare occupazione all'estero, in parte forse per maggiore facilità di acquistare della terra in patria.

Quasi la totalità degli emigranti (4573) partirono da Copenaghen e solo qualcuno da Esbjerg; 2796 partirono direttamente per i paesi d'oltre mare con piroscafi danesi, 1811 invece con trabordo in porti esteri.

## FRANCIA

**L'opera del Comitato d'assistenza dei lavoratori italiani a Parigi nel 1925.** — Durante l'anno 1925 si sono rivolti al Comitato 5291 connazionali, dei quali 4369 hanno chiesto occupazione e gli altri 922 forme diverse di assistenza. Dei 4369 disoccupati, solo 3898 hanno ottenuto lavoro; dei restanti 471, parte non ha accettato l'occupazione offerta per non allontanarsi troppo da Parigi, parte non è stata occupata perchè senza mestiere e volontà.

Il maggior numero di collocati al lavoro appartiene alla categoria dei manovali, terrazzieri e muratori; gli altri si dividono, in ordine decrescente di quantità, fra meccanici, falegnami, pittori, cuochi e camerieri, donne di servizio e commessi, elettricisti, minatori, scalpellini, boscaioli, calzolai e sarti. Il collocamento è reso relativamente facile dalle numerose richieste di mano d'opera che pervengono alla Direzione del Comitato: in media una ottantina al mese per un complessivo numero di circa cinquecento operai richiesti. Ciò sta a testimoniare quanto sia apprezzato il nostro lavoratore. Egli percepisce buoni salari, i quali variano, nei vari mestieri, da franchi 3,00 a franchi 5,00 all'ora con una durata di lavoro giornaliero dalle otto alle dieci ore. Le richieste di mano d'opera a bassi salari vengono sistematicamente respinte.

Le altre forme di assistenza prestate durante l'anno sono consistite in informazioni di vario genere: in compilazioni di lettere e documenti richiesti dall'interessato; in espletamento di pratiche coi RR. Consoli; in soluzioni amichevoli di vertenze sorte fra connazionali o fra operai e datori di lavoro; in visite medico-legali compiute dall'illustre dott. G. Guelpa; in visite ed assistenze mediche prestate con pieno disinteresse ed amore dal dott. cav. Mario Saini, membro del Comitato; in consulti legali concessi gratuitamente dall'avv. Mottini a cui gli interessati venivano diretti; nell'invio all'Ufficio Emigrazione presso la R. Ambasciata di infortunati sul lavoro per la tutela degli speciali diritti loro derivanti dall'infortunio patito; nel ricorso all'ausilio, sempre concesso, di alcuni istituti di beneficenza italiani e francesi in Parigi (Asili notturni; «Infanzia abbandonata»; *Palais du peuple*; Associazione S. Vincenzo de' Paoli per la assistenza a famiglie povere) coi quali il Comitato è d'accordo per uno scambio reciproco delle proprie specifiche assistenze; in visite ad ammalati degenti all'o-



spedale ed al proprio domicilio; ed infine nella corresponsione, molto oculata, di tenui sussidi.

Le varie forme di assistenza non sono state prestate solamente agli operai presentatisi di persona, ma anche ad operai fuori di Parigi che si sono rivolti al Comitato per lettera, sia per chiedere collocamento al lavoro, sia per ottenere informazioni di vario genere ed assistenza presso terzi a mezzo di corrispondenza; e tutti sono stati soddisfatti.

L'assistenza praticata alla « Gare de Lyon » ha pure reso importanti servizi. Ne hanno beneficiato, durante l'anno 1925, approssimativamente in cifra tonda 11800 uomini, un migliaio di donne, 1400 bambini. Lo sfruttamento che alla Gare de Lyon veniva esercitato da innumerevoli agenti profittatori a danno di nostri emigranti, è oggi completamente cessato in virtù della sorveglianza in quella stazione praticata.

Nei locali del Comitato si tengono due scuole, e cioè la scuola serale di lingua francese; la scuola serale di taglio per sarti.

La scuola serale di lingua francese è eminentemente pratica e consiste in sole conversazioni tenute in lingua francese ed in scritture fatte alla lavagna. Gli allievi di ambo i sessi non superano la ventina.

La scuola di taglio per i nostri operai sarti, diretta da un conazionale, sig. Antonio Cristiani, presidente della Associazione sarti di Parigi, conta una ventina di allievi di tutte le età e di ambo i sessi, i quali tutti desiderano intraprendere la carriera esclusiva del tagliatore. Alla fine del corso, che dura quattro mesi, gli allievi ricevono un diploma di abilitazione al taglio, rilasciato dalla predetta Associazione.

Fino ad oggi, dacchè il Comitato è stato costituito, si sono tenuti quattro corsi; l'attuale è il quinto. In tutto sono stati rilasciati 120 diplomi.

**Gli italiani nell'Herault.** — La popolazione italiana nel dipartimento dell'Herault (a prescindere da 1500 italiani residenti in Cette e naturalizzati francesi) si compone circa di 10.000 persone.

Nel comune di Beziers gli italiani sono 1067 (uomini 402, donne 239 e bambini al di sotto di 15 anni 426); in quello di Montpellier, 900; in quello di Cette 6000; nei restanti comuni del dipartimento, 1799 (u. 892, d. 495, b. 412).

**La mano d'opera italiana nei dipartimenti minerari dell'Est.** — I dipartimenti di Meurthe-et-Moselle e della Moselle e il territorio della Sarre costituiscono la più grande ricchezza ferriera della Francia e rappresentano certamente il barometro dell'industria e del commercio europeo per le materie prime ed i

prodotti manifatturati. Quivi difatti sono in piena efficienza produttiva ed in forma ascensionale, a seconda della posizione distrettuale:

a) *Mosella*: 43 miniere in attività; 102 concessioni; 68 altiforni, con una produzione giornaliera di 12.240 tonnellate;

b) *Bacino di Briey*: 36 miniere in attività; 35 concessioni; 60 altiforni, con una produzione giornaliera di 9.800 tonnellate;

c) *Bacino di Nancy*: 25 miniere in attività; 17 concessioni; 27 altiforni, con una produzione giornaliera di 3.440 tonnellate.

d) *Bacino di Esch* (Lussemburgo): 92 miniere in attività; 65 concessioni; 47 altiforni, con una produzione giornaliera di 8,485 tonnellate;

e) *Bacino carbonifero della Sarre*: esso si estende oltre alla Sarre, sul Palatinato bavarese, sulla Lorena liberata e sopra una parte del dipartimento della Meurthe-et-Moselle fino a Pont-à-Mousson per una lunghezza di circa 100 chilometri, ed una estensione dai 30 ai 35 chilometri. L'insieme dell'istallazione presenta il totale di 156 pozzi, di cui 66 di estrazione, 3 centrali elettriche, due porti di carico, a Saarbrucken ed a Luisenthal. La produzione annua si aggira sulle 9.874.970 tonnellate.

Nei dipartimenti contigui della Alta Marna, dei Vosgi e della Mosa esiste un forte sbocco della mano d'opera dell'industria edilizia.

A questo quadro riassuntivo delle principali industrie si devono aggiungere le industrie ed il commercio di altri prodotti, che, in una misura non trascurabile, giustificano, nel complesso, la rivalità della Francia e della Germania.

Il fabbisogno del mercato europeo fa sì che gli industriali si adoperino con ogni mezzo per avere una produzione adeguata alla richiesta: da ciò la necessità di importanti contingenti di mano d'opera. In quelle regioni, difatti, conviene gente di ogni paese; gli italiani danno il maggior contributo a tale immigrazione, raggiungendo il totale rispettabile di circa 200.000 persone. Nel solo dipartimento della Mosella e nel solo circondario di Briey essi risultano essere 75.129, così ripartiti:

*Circondario di Briey:*

Cantone di Audun-le Roman .....	8,839
» Briey .....	13,720
» Chambley .....	123
» Conflans .....	2,699
» Longuyon .....	541
» Longwy .....	15,248

*A riportare . . .* 41,170

*Dipartimento della Moselle :*

	<i>Riporto . . .</i>	41,170
Circondario di Boulay .....		760
» Chateau-Salin .....		266
» Forbach .....		2.677
» Metz campagna .....		5.622
» Sarrebourg .....		328
» Metz Città .....		802
» Sarreguemines .....		217
» Thionville .....		23.287
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>75.129</b>

Negli altri dipartimenti si calcola che risiedano : in Meurthe-et-Moselle : 40.000 ; nella Mosa : 20.000 ; nel Vosgi, 12.000 ; nell'Alta Marna : 8.000 ; nella Sarre : 5.000 ; nel territorio di Esch : 25.000.

Nella sola corporazione n. 1, miniere ed officine, al 31 dicembre 1924, si trovavano assicurati 10.336 italiani su 83.565 operai. Il salario da loro guadagnato in detto anno è uguale a 108.603.000 franchi.

Il numero degli italiani sinistrati fu di 11.1 %.

Nella corporazione edilizia nel 1924 si sono avute 6.204 Imprese con 72.320 persone assicurate, ed i salari pagati agli operai ed impiegati raggiunsero la cifra di 386.081.690. Il numero degli infortuni è stato di 3.619 e le indennità pagate ammontano a franchi 2.152.937,75. Il servizio rendite al 31 dicembre 1924 ha pagato complessivamente la somma di franchi 1.492.355,40. Se si considera che l'industria nella maggioranza impiega mano d'opera italiana, è evidente che la percentuale degli italiani assicurati deve essere assai rilevante.

Nel bacino di Briey il coefficiente degli infortuni è alquanto superiore, ed uno dei vari Istituti assicuratori, la *Caisse Syndicale*, ha, nell'anno 1924, pagato per pensioni a nostri sinistrati nel Regno od a loro aventi diritto la somma di 205.250,65 lire. Anche per i dipartimenti della Mosa, dei Vosgi, dell'Alta Marna e per il Lussemburgo, si ha ragione di credere che la percentuale non sia inferiore.

Il movimento operaio delle miniere e dell'arte edilizia si aggira, nei territori sopraindicati, su una cifra di 260.000 lavoratori assicurati presso quattro corporazioni, la *Caisse Syndicale*, il *Syndicat de Garantie* e qualche Istituto privato. Su detta massa imponente di operai, i nostri sono quelli che maggiormente abbisognano di speciale assistenza nel ramo delle leggi sociali : Infortuni con tutela medico-legale ; servizio rendite ; traduzioni di documenti, certifi-



cati medici, notifiche, lettere; collocamento ed avviamento al lavoro; vertenze contrattuali; legislazione amministrativa e giudiziaria; Giudice di Pace, Proviviri; Invalidità vecchiaia; Cassa Pensioni, Cassa Malattia; Inchieste sulle condizioni igieniche, alloggi, salari, ecc.

**L'immigrazione.** — Continua la campagna condotta da gran parte della stampa francese per indurre il Governo ad intraprendere nei riguardi dell'immigrazione, una politica di attenta selezione, in modo da impedire l'entrata in Francia di persone *indesiderabili*, per ragioni di moralità o di salute.

Anche i più accaniti sostenitori di una severa regolamentazione dell'immigrazione debbono, tuttavia, ammettere i grandi servizi che la mano d'opera straniera rende all'economia francese, *l'apport économique* che la Francia riceve dai lavoratori immigrati.

Così, il *Courrier de l'Ain* del 17 febbraio opportunamente distingue *stranieri* da *stranieri*. « *S'il y a les escarpes*, esso scrive, *il y a aussi les bons travailleurs* ». E aggiunge: « Contrariamente a quel che si dice, la deficienza di mano d'opera di certe regioni non si fa sentire soltanto dal dopoguerra. Essa è sempre mancata e per non allontanarci troppo dalla nostra regione, se andate in Savoia e nel Delfinato, tutti vi diranno che senza la mano d'opera italiana sarebbe stato materialmente impossibile costruire le strade e condurre a termine i lavori di *captation* di forze, che hanno così compiutamente trasformato questi paesi di montagna da trent'anni. *Senza gli operai italiani la sistemazione della Savoia e del Delfinato si sarebbe fatta con vent'anni di ritardo.* »

« La situazione si è aggravata dopo la guerra ed è inutile uscire dal nostro dipartimento e dalla stessa Bourg per avere dieci prove dell'utilità della mano d'opera »

Il noto scrittore J. H. Rosny *ainé* rilevata nella *Dépêche* di Tolosa del 22 febbraio u. s. che « la popolazione straniera — in grande maggioranza polacca — delle regioni carbonifere del Nord ammonta al 60 % della popolazione totale. È una massa formidabile! E che succederebbe, del nostro sforzo di valorizzazione delle risorse minerarie del Nord, se questi *metechi* lasciassero il paese, in modo che non restasse nelle miniere che la metà degli uomini che attualmente vi lavorano? Noi non produciamo — ci vuol altro! — tutto il carbone di cui abbiamo bisogno nelle fortunate circostanze attuali, perchè le nostre risorse in carbone sono limitate dalla stessa natura; e che avverrebbe, dunque, se la mano d'opera straniera ci mancasse? Bisognerebbe pagare miliardi ai paesi circostanti, Germania, Inghilterra, Belgio. Sarebbe un disastro!... »

« Per la coltivazione del grano si impongono gli stessi rilievi. Già,

prima della guerra una parte importante dei nostri lavori agricoli era fatta da stranieri. Nelle terre largamente seminate la mietitura richiede un apporto importante di Belgi e di altri *exotiques*, ai quali non si può non ricorrere.

«Dopo, il numero degli stranieri è enormemente cresciuto: in certe regioni essi formano nuclei importanti, delle vere piccole colonie in cui si conservano le abitudini, i costumi, gli idiomi dei paesi di origine. Parallelamente il numero dei francesi va sempre diminuendo nelle nostre campagne: tutti aspirano alla vita cittadina, ai lavori d'officina e di *bureau*, in locali al riparo delle intemperie. La natalità resta del tutto insufficiente, e nulla fa prevedere che essa possa crescere. *Senza gli immigranti l'abbandono sarebbe divenuto un cataclisma*; ai villaggi ed ai casolari disertati se ne aggiungerebbero altri a migliaia. Si è fatto il computo che, se dovessero contare sui soli francesi, le nostre campagne produrrebbero appena i due terzi del grano che oggi producono....

«Ma c'è di più. Il gusto per le carriere sul mare se ne va a poco a poco come la passione per la terra. Ogni anno si arruola un numero maggiore di marinai stranieri; alla nostra marina, se le cose continuano di questo passo, sarà riserbata la sorte della nostra industria carbonifera e di quella agricola».

E il Rosny conclude: «L'immigrazione è diventata un male necessario; tutto quello che si può fare è di limitare il suo apporto, ma impedirlo puramente e semplicemente sarebbe lo stesso che gettarsi in un fiume per paura della pioggia».

**Consiglio nazionale economico.** — Con due decreti 4 febbraio 1926, a firma, l'uno, del Presidente della Repubblica e, l'altro, del Ministro degli Affari Esteri, sono state apportate alcune modificazioni alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale economico.

Per le nuove disposizioni, «il presidente del Consiglio è presidente di diritto del Consiglio nazionale economico, che elegge, a maggioranza assoluta, i suoi quattro vice-presidenti e compila il suo regolamento. Il Consiglio nazionale economico terrà ogni anno quattro sessioni ordinarie».

È stato pure disposto, con modifica alle norme finora in vigore, quanto segue:

«Il Consiglio nazionale economico si riunisce in sessione ordinaria, alle date stabilite dalla sua commissione permanente. Le sue riunioni debbono, per quanto è possibile, cominciare il secondo lunedì del primo mese di ogni trimestre.

«L'ordine del giorno della sessione, fissato dal presidente su proposta della commissione permanente, è comunicato ai membri venti giorni prima dell'apertura di detta sessione».

**L'insegnamento post-scolastico obbligatorio.** — Il ministro francese della Pubblica Istruzione, Daladier, si propone di riorganizzare e rendere obbligatorio l'insegnamento post-scolastico.

I corsi facoltativi, oggi esistenti per gli adulti, sono effettivamente utili, ma solo in minima parte; occorre perciò, disciplinare l'insegnamento in modo obbligatorio, completandolo con tutte le cognizioni tecniche, artistiche e morali che sono la base della educazione. Il ministro francese ha dichiarato che presenterà alla Camera un progetto per rendere obbligatorio l'insegnamento post-scolastico dividendo gli allievi in due frazioni: l'una che comprenda quelli dai tredici a quindici anni; l'altra, dai 18 ai 20. La prima classe riceverebbe 240 ore di insegnamento annuale, l'altra 120. Il progetto ministeriale traccia le linee principali dei corsi: tecnici, scuole primarie superiori e scuole pratiche, completati da serie di conferenze che terranno, oltre che i maestri, personalità varie e tecnici. Speciali corsi saranno anche organizzati per le giovanette alle quali sarà pure impartito un insegnamento pratico di economia domestica e di lavori di casa.

In seguito alla presentazione di questo progetto è stato domandato al ministro se i corsi saranno obbligatori anche per gli stranieri stabiliti in Francia. Il ministro ha risposto che per ora ciò non è previsto, non essendovi una disponibilità adeguata di aule scolastiche.

Nell'assenza dell'opera statale intervengono le iniziative private. Difatti, per insegnare il francese agli immigranti sono stati istituiti corsi del « Foyer Français » in diverse città. Alcuni di essi sono destinati esclusivamente agli italiani, ai quali l'associazione presieduta dall'on. Painlevé si è rivolta con un manifesto in italiano che dice:

« La Francia è un paese libero e ospitale, il quale non chiede agli stranieri desiderosi di fissarsi sul suo suolo, che il rispetto delle proprie leggi. La Francia è un paese democratico e liberale; accoglie collo stesso spirito di solidarietà tutti i lavoratori onesti, qualunque sia la loro nazionalità, la loro religione e quali siano le loro opinioni politiche ».

## RUSSIA

**I salari operai.** — Secondo i dati del giornale « Pravda », organo ufficiale del Partito Comunista Russo, i salari operai sarebbero notevolmente aumentati in Russia, in questi ultimi anni, tanto che da una media di 29 rubli mensili nel 1923 hanno raggiunto nel settembre 1925 una media di 50 rubli.

Le medie principali alla fine del 1925 sarebbero le seguenti, in rubli oro:



Industria poligrafica .....	70	rbs. mensili	106	%
» conciaria .....	59	» »	112	%
» commestibile .....	53	» »	130	%
» chimica .....	48	» »	120	%
» tessile .....	44	» »	120	%
» petrolifera .....	56	» »	80	%
» metallurgica .....	54	» »	80	%
» mineraria .....	44	» »	65	%
» trasporti .....	47	» »	67	%

Secondo la « Pravda » gli operai avrebbero ottenuto varie facilitazioni relative ai bisogni culturali, alle assicurazioni sociali, all'abitazione ecc.

In caso di malattia e maternità, il lavoratore ha diritto di salario intero.

L'operaio invalido per causa di lavoro ha diritto ai due terzi del salario.

**Le condizioni degli operai specialisti.** — Finora gli operai specialisti russi non erano socialmente valutati nè trattati alla stregua degli operai non specialisti. Dopo la rivoluzione dell'ottobre 1917 e per esplicita volontà del Governo di Mosca, gli operai specialisti sono stati invece considerati agli effetti del regime comunista come appartenenti ad una classe borghese, quasi in contrasto sociale con la grande massa operaia, non qualificata.

La necessità della ricostruzione economica, e specialmente industriale, ha indotto ora il Governo Russo a riassumere la questione con maggiore liberalità di spirito; ed il Consiglio dei commissari del Popolo ha recentemente esaminato l'eventuale miglioramento sociale ed economico da applicarsi agli specialisti, deliberando favorevolmente sull'ammissione dei loro figli nelle Università e su varie altre misure di carattere economico, come ad esempio la riduzione della imposta sul reddito, l'aumento degli stipendi, l'assegnazione di premi per meriti speciali, ecc.

Inoltre, il Commissariato per il lavoro è stato incaricato di impartire le necessarie istruzioni affinché gli specialisti assunti dagli uffici statali siano retribuiti nella stessa misura degli operai d'identica qualifica assunti in imprese diverse. Così pure, agli specialisti verranno ridotte le spese di alloggio, abolendo, nei loro riguardi, le tariffe differenziali che li colpivano, poichè, com'è noto, in Russia le tariffe di abitazione (e cioè i fitti) sono fissate e stabilite in rapporto alla classe cui l'inquilino appartiene.

Un recente articolo pubblicato sul giornale ufficiale « Isvestia » che commenta la situazione ora creata agli specialisti, non manca di premunirli avvertendo che le « libertà » concesse a questa speciale classe di cittadini impongono, in compenso, una corri-

spondente maggiore utilizzazione d'opera a favore dello Stato sovietista, che ha concesso la sua fiducia ad « elementi così poco raccomandabili ».

Gli specialisti dovranno altresì regolare le loro relazioni con gli operai, conquistandone la fiducia e sostituendo al sistema del comando quello della persuasione; mentre gli operai dipendenti avranno il dovere di creare agli specialisti condizioni di ambiente e di attività che permettano di poter svolgere e compiere tranquillamente un lavoro proficuo.

Dalle suddette raccomandazioni del giornale ufficiale dei Sovieti, si desume chiaramente in quale situazione materiale e morale versi attualmente la produzione industriale in un'impresa sovietista.

### SVEZIA

**La questione dell'arbitrato obbligatorio nei conflitti del lavoro.** — L'opportunità di una legge che renda obbligatoria la soluzione dei conflitti di lavoro mediante arbitrato è stata più volte ventilata in Svezia nella stampa e nell'opinione pubblica. ma solo nello scorso gennaio il problema dell'arbitrato obbligatorio nei conflitti di lavoro, sotto la pressione dell'opinione pubblica, è stato sottoposto dal Governo all'esame di una commissione composta di nove membri, tre nominati dal Ministro degli Affari Sociali, tre dalla organizzazione nazionale dei sindacati operai e tre dalla Federazione Nazionale dei datori di lavoro.

Per prevenire o comporre i conflitti di lavoro, funzionava, e funziona in Svezia tuttora, in virtù di una legge, l'Istituto dei Conciliatori di Stato, il compito dei quali è soltanto quello di promuovere, negoziare e constatare, dovunque sia possibile, un accordo fra le parti. Esiste una Giunta Centrale di conciliazione, alla quale spetta di pronunciarsi, dietro richiesta delle parti e senza forza obbligatoria per queste, circa la interpretazione e la applicazione dei contratti collettivi. E vi sono poi conciliatori singoli nominati anch'essi dallo Stato e forniti di speciale competenza nell'uno e nell'altro dei vari rami dell'industria, i quali, quando si tratti della stipulazione di nuovi contratti collettivi, o di loro modificazioni, intervengono sia chiamati dalle parti, sia, come avviene nei casi di maggiore gravità, per ordine del Governo. Ma in questi ultimi tempi col crescere in numero e di potenza, dei sindacati operai, l'efficacia dell'istituto di conciliazione è venuta scemando e le perturbazioni del mercato del lavoro sono diventate una infermità cronica con grave danno della produzione normale e quindi della vita economica del paese. Di qui una forte corrente, nel Paese e nel Parlamento, che reclama altri mezzi, tra cui l'arbitrato obbligatorio, sulla opportunità e possibilità del quale dovrà appunto pronunciarsi la detta Commissione.

Sul problema dell'arbitrato obbligatorio la stampa, gli economisti ed i giuristi hanno detto e discusso molto. La stampa si è diversamente orientata a seconda degli interessi dei rispettivi partiti. I giornali socialisti sono decisamente contrari a privare le masse operaie della sola arma di « rivendicazione » che abbiano in loro mano : lo sciopero. I giornali dei partiti borghesi si mostrano favorevoli ad una severa disciplina del lavoro per mezzo dell'arbitrato obbligatorio che i conservatori vorrebbero applicato in ogni caso di conflitto, ed i liberali soltanto nei conflitti fra operai ed autorità comunali e dello Stato : i conservatori con forme rigide, i liberali elastiche ; quelli al più presto, questi gradatamente.

Gli economisti si trovano d'accordo nel riconoscere che gli interessi della produzione vanno promossi e difesi con ogni mezzo, perchè in essi sta la fonte del benessere stesso degli operai ; ma sono poi dubbiosi circa l'efficacia dell'arbitrato obbligatorio, che considerano come un'arma a doppio taglio, perchè un contratto di lavoro « imposto » ai padroni con troppo grave falcidia dei loro profitti avrebbe effetto di scemare appunto quella produzione che coll'arbitrato obbligatorio si vuole mantenere ed avviare.

I giuristi, infine, incontrano su questo terreno due difficoltà, l'una più seria dell'altra : la prima, alla quale si potrebbe forse in qualche modo ovviare, riguarda l'organizzazione dei tribunali di lavoro chiamati a pronunciare sentenza obbligatoria, a proposito dei quali si fa osservare che non è sufficiente nei loro membri la competenza giuridica, ma che per la natura stessa della materia su cui verte il loro esame, si richiederebbe, altresì, una piena competenza in questioni tecniche ed economiche, le quali variano di volta in volta, a seconda della industria di che si tratta e delle speciali circostanze in cui il mercato mondiale venga a trovarsi. La seconda difficoltà riguarda il modo di azione e cioè la penalità da infliggere « efficacemente » agli eventuali trasgressori, senza di che la « obbligatorietà » della sentenza si risolve in nulla.

Del resto, è opinione abbastanza diffusa che l'istituto dell'arbitrato obbligatorio incontrerebbe minore opposizione se ristretto soltanto nei casi ai quali fornitori di lavoro siano lo Stato o le amministrazioni comunali, perchè qui militano ragioni d'ordine pubblico, e poi perchè, da un lato, Stato e Comuni generalmente non hanno scopo di speculazione, e, dall'altro, le sanzioni contro gli operai eventualmente trasgressori sono di applicazione più facile.

## UNGHERIA

**Lodi ungheresi ai nostri servizi di emigrazione.** — Recentemente, al Senato ungherese, ha avuto luogo una importante seduta per l'esame della relazione annuale del Commissariato per l'emigrazione. Nel corso della stessa seduta è stato riferito che un



funzionario del Commissariato ungherese ha visitato i porti italiani, interessandosi all'organizzazione per la tutela degli emigranti « dal punto di vista dell'emigrazione ungherese » e riportando ottime impressioni. È stato rilevato con compiacimento il fatto che le Società di navigazione italiane abbiano provveduto a radicali trasformazioni nei piroscafi adibiti al servizio di emigranti, sostituendo i dormitori pubblici con cabine separate, ed esaudendo, in tal modo, un voto molte volte espresso dal Commissariato ungherese per l'emigrazione.

## ARGENTINA

« Saldi immigratori » e commenti bonaerensi. — Il « saldo immigratorio » del 1925 non ha troppo soddisfatto i giornali argentini. La Repubblica sud-americana, computata la gente in arrivo e quella in partenza nel corso dell'intero anno, ha chiuso i conti con un guadagno di 77.716 emigranti immigranti rimasti e fissatisi nel suo territorio. Gli italiani vengono in prima linea con una prevalenza di 35.509 arrivati sui partiti; seguono gli spagnoli con 8.369; i cecoslovacchi con 1884; gli jugoslavi con 1871; i russi con 1296; i lituani con 989; i turchi con 535; gli americani degli Stati Uniti con 508; gli inglesi con 354 ecc. Per i tedeschi le partenze superano gli arrivi di 545 ed anche per i siriani (eccedenza di partenze: 318), il saldo immigratorio è negativo.

Settantasettemila persone immigrate sono poche, commentano i giornali argentini. La repubblica avrebbe bisogno di ben altri afflussi, da sommare all'accrescimento vegetativo della sua popolazione, che è valutato approssimativamente, per ogni anno, di 170 e 180.000 anime. Mentre, un tempo, i saldi immigratori si chiudevano con considerevoli eccedenze, come, per es, nel 1910 e nel 1912, quando si ebbero 278.270 e 206.000 immigranti fissatisi stabilmente nel paese, negli ultimi anni, invece, i saldi sono venuti sensibilmente assottigliandosi. La stampa bonaerense sottolinea in ispecial modo quel che accade per gli italiani, che, tuttavia, mantengono sempre il primato nell'eccedenza degli arrivi sulle partenze. I nostri stabilitesi nell'Argentina nel 1923 furono 87.839; nel 1924, 56.919; nel 1925, 35.509. E la stessa stampa rileva pure quello che le sembra un *fenomeno de absurditez*, e cioè che la corrente immigratoria dall'Italia verso la Francia sia « *infinitamente mayor* » di quella che dall'Italia si dirige verso l'Argentina.

Constatato il progressivo inaridirsi del flusso immigratorio, i giornali argentini hanno voluto spiegarsi perchè possa essersi rallentata la forza d'attrazione che i paesi del Plata esercitavano sui lavoratori stranieri. Dell'immigrazione straniera l'Argentina non può fare a meno: « mettiamoci bene in mente, ha scritto un giornale, che *senza immigrazione non possiamo vivere* o almeno non possiamo realizzare l'ideale nazionale che ci siamo proposti ».

Prima di tutto, vari giornali insistono sull'insufficienza della legislazione immigratoria. I servizi funzionano egregiamente, sono in buone mani; ma la legislazione deve essere rinnovata, con nuove direttive ispirate ad una nuova visione del problema immigratorio. Ma a che debbono mirare queste nuove direttive, se non a suscitare quelle *tentaciones económicas suficientemente nutridoras* che difettano? Ora, perchè un immigrante straniero si diriga verso l'Argentina col fermo proposito di stabilirvisi, egli deve essere sicuro di trovare laggiù il suo pezzo di terra sul quale egli possa lavorare e arricchirsi, ma un pezzo di terra che sia veramente suo e che la speculazione non gli insidi e non gli tolga allorché esso l'abbia messo convenientemente in valore. Senonchè in Argentina, osserva la *Tierra*, il problema della aggiudicazione della terra « *en forma que pudiese prometer, siquiera en forma seria, obtención de la misma* » non è stato affrontato seriamente nè tanto meno risolto.

Un'altra ragione della scarsa attrazione che esercita l'Argentina sugli immigranti stranieri, i giornali di Buenos Aires la vedono nell'« *equivocada* » politica economica alla quale, secondo essi, si ispirano alcune delle *entidades* superiori del Governo Argentino. La *Nación* parla, per es., di tendenze « realmente ostili » all'ingrandimento del paese professate da uomini di governo, « attaccati a certi concetti dottrinali, ma di un dottrinarismo libresco, che li fanno assolutamente indifferenti alla sorte delle industrie locali e ad altre forme evolute del lavoro. Fra noi, conclude il giornale, non esiste una politica commerciale ed industriale che risponda scientificamente alle condizioni presenti e future dell'economia pubblica ». Più chiaramente, la *Tierra* fa colpa al Governo di non aver creato le industrie, « a che ci obbligava, essa dice, l'imperativo storico di bastare a noi stessi, lanciato per la riorganizzazione economica mondiale del dopoguerra, e che avrebbero dato lavoro agli operai che pensavano di emigrare in America ».

Queste cose — e cioè le vere condizioni economiche e sociali dell'Argentina — ormai si risanno in Europa, e « quantunque, aggiunge la *Tierra*, l'America e l'Argentina siano sempre i paesi dell'avvenire, esse rappresentano meno che mai *las tierras de la ilusión* ». È poi da notarsi, sempre secondo lo stesso giornale, che se con la guerra le condizioni economiche delle classi lavoratrici in Europa sono sensibilmente peggiorate, si è, però, sviluppata « tutta una serie di ragioni spirituali e politiche che legano maggiormente l'uomo del popolo alla propria terra ».

Se queste le cause, quali, dunque, i rimedi? Non c'è che cambiare rotta, risponde la stampa argentina, e cioè, migliorare le condizioni materiali di attrazione dell'immigrante, sia risolvendo gli annosi problemi della ripartizione ed aggiudicazione della terra, sia « promovendo il sorgere di una nuova situazione che faccia nuovamente apparire l'Argentina come il paese del *porvenir* ».

**L'immigrazione italiana in Argentina.** — Il dott. prof. Juan P. Ramos, direttore generale dell'immigrazione, ha recentemente espresso il suo giudizio sull'immigrazione italiana in Argentina col seguente articolo :

« Fin dell'epoca della riorganizzazione nazionale, la immigrazione italiana è stata la più feconda corrente di ricchezza che sia giunta alla Repubblica Argentina.

« L'italiano ebbe sempre fiducia nel nostro paese. Quando per l'Europa noi non eravamo altro che un nome geografico nell'immensità di un continente quasi sconosciuto, i figli d'Italia ci vennero a dare l'apporto del loro lavoro e della loro valentia, fondendosi con la nostra popolazione nativa in maniera tale che non vi è nessuno in Argentina che sia più argentino del figlio d'italiani.

« L'italiano lavorò nella campagna, nella città, nelle regioni ricche, nelle contrade povere, nel libro, nel giornalismo, nella cattedra, nell'ospedale, nell'esercito, nel foro, nella marina, in tutto ciò che è la vita attiva di un popolo che si sta formando. Nulla vi fu, a cui esso non partecipasse, dalla funzione più nobile fino al mestiere più umile. Esso era, nel tempo stesso, audace e paziente, energico e capace. Per questo ebbe successo in seno ad una razza generosa che lo ricevette a braccia aperte, in mezzo ad un territorio immensamente ricco, il quale solo attendeva l'energia sana che venisse a fecondarlo e a farlo produrre.

« Gli italiani vennero in Argentina in quantità enormi. Dal 1857, anno in cui cominciano le nostre statistiche, fino al 1860, entrano, attraverso Buenos Aires, 12.355 italiani. Dal 1861 al 1870, in pieno periodo di organizzazione nazionale, nonostante le difficoltà della vita, nonostante le guerre interne ed esterne, ne arrivano 113,554.

« Fra il 1871 e il 1880, periodo in cui vi furono grandi e terribili epidemie, intense crisi economiche, forti commozioni politiche, ne sbarcarono 152.061. Dal 1881 al 1890, decennio in cui comincia a profilarsi nella attività internazionale, la fisionomia argentina, che appare piena di slancio e di ottimismo, arrivano 493.885 italiani. Nella decade seguente, dal 1891 al 1900, momento difficile per il paese che esce da una profonda crisi economica politica, il numero discende a 425.693, per salire a 796.190 nei dieci anni in cui la Repubblica Argentina si trasforma in uno dei grandi popoli produttori della terra. Oggi, l'arrivo di migliaia di immigranti italiani in un solo giorno, è uno dei fatti più normali della nostra vita nazionale.

« Ciò costituisce un fenomeno sociale di un'importanza indiscutibile. La corrente immigratoria italiana non potrà cessar mai, per ragioni ovvie. Milioni di italiani, stabiliti nell'Argentina, e di argentini, figli di italiani, e vincolati per parentele agli italiani, indurranno costantemente ad emigrare dall'Italia i loro parenti ed amici che là hanno lasciato.

« A loro volta, là in Italia, milioni di esseri umani sapranno



sempre che dall'altro lato del mare, vi sono enormi interessi economici, sociali e culturali, che sono sangue del loro sangue e spirito del loro spirito. Anche se i Governi, che non lo faranno mai, volessero evitare o diminuire questa corrente immigratoria, le relazioni profonde che vi sono fra i due popoli potrebbero sempre più delle decisioni ufficiali. Il movimento di popolazione fra i due popoli si è convertito in un fenomeno generale, a tal punto che l'Argentina sa che la unica immigrazione che mai cesserà di dirigersi ad essa, anche se arrivassimo ad avere 100 milioni di abitanti, sarebbe la immigrazione italiana, la quale, in giorni ormai remoti, fu la base solida sulla quale si edificò la grandezza attuale della nostra nazionalità.

« Noialtri discendenti di spagnuoli abbiamo la convinzione che la immigrazione italiana si fonde nel nostro seno e nel nostro sangue, con la stessa facilità naturale della spagnuola. Perciò la desideriamo in una maniera che è lusinghiera, tanto per l'Italia quanto per l'Argentina. Sappiamo che fu sempre e continuerà sempre ad essere un bene. Rappresenta la nostra fiducia nel presente e la nostra fede nel futuro. Tutti i governanti argentini hanno proclamato con parole e con fatti che ogni italiano in Argentina è un argentino in potenza ».

## BRASILE

**L'immigrazione al Paranà.** — Il Presidente dello Stato del Paranà, nel suo recente messaggio, ha accennato anche ai problemi dell'immigrazione e della colonizzazione, esprimendosi nei seguenti termini :

« Non mi sono fino ad oggi discostato e non intendo discostarmi dal criterio adottato dal mio Governo di non toccare i servizi di colonizzazione. Partigiano dell'immigrazione spontanea, ho facilitato, nei termini delle leggi in vigore, l'acquisto delle terre da parte degli stranieri che hanno chiesto al nostro stato di procurare un campo favorevole alla loro attività, ed ho concesso ad imprese colonizzatrici aree più o meno estese che consentano una conveniente distribuzione in lotti. Così, si vanno localizzando in vari punti dello stato nuclei coloniali senza alcuna spesa per il tesoro.

« D'altro canto, il ministero d'Agricoltura mantiene il servizio d'immigrazione per questo Stato e in questo momento esamina l'opportunità di fondare una nuova colonia forse dalle parti di Ribeira, dove esistono grandi estensioni di terreni *devoluti* di prima qualità ».

La colonia progettata sorgerebbe nella zona compresa fra Curitiba ed il confine con lo Stato di San Paolo, zona un po' accidentata ma che si presta allo scopo, in quanto dovrà essere percorsa dalla strada nazionale che unirà la città di Curitiba a quella di San Paolo e che è destinata, evidentemente, a valorizzare la regione attraverso la quale passerà.

## CANADÀ

**Manifestazioni italo-canadese a Ottawa.** — Il 1° marzo, il console generale d'Italia comm. Bonardelli, alla presenza dei più cospicui rappresentanti del mondo industriale ed economico canadese, consegnò al Rotary Club di Ottawa una artistica bandiera offerta dal Rotary Club di Milano. Il primo ministro canadese aveva inviata la sua adesione alla cerimonia che si svolse solennemente, tra vivo entusiasmo.

Alla fine della cerimonia, i presenti acclamarono all'Italia e all'on. Mussolini, auspicando lo stabilirsi di relazioni sempre migliori tra i due paesi.

## STATI UNITI D'AMERICA

**Le diserzioni dei marittimi.** — È noto come una delle ripercussioni del restrizionismo immigratorio da parte degli Stati Uniti sia stato il sorgere e lo svilupparsi del fenomeno delle diserzioni marittime.

Nei vari paesi colpiti dalla legge americana, molti, non potendo raggiungere altrimenti gli S. U., pensarono di arruolarsi come marinai o personale di bordo, sui piroscafi transatlantici in servizio per il Nord America, per abbandonare poi la nave, non appena raggiunta, con tale mezzo, la « terra promessa ». Questo fenomeno, che veniva a creare gravi condizioni di disagio alle stesse Compagnie di Navigazione, non poteva non preoccupare il Governo Americano che pensò subito a reprimerlo e esercitò una oculata sorveglianza nei porti di sbarco, colpendo e respingendo ai paesi di provenienza chi cercasse di frodare così la legge.

Occupandosi, in recenti sedute, del « Deportation Bill » (legge sulla reiezione degli immigrati irregolari), la Commissione parlamentare dell'immigrazione degli S. U. ha preso appunto in esame le sanzioni legali da adottarsi nei riguardi delle Compagnie e dei singoli marinai che contravvengano in tal modo alla legge. In particolare la Commissione ha considerato tre punti del « Deportation Bill »:

1) quello che fa deportabili i marittimi non legalmente ammessi che si trovano imbarcati sulle navi che fanno servizio di cabotaggio ;

2) quello che obbliga le navi a ripartire dai porti americani collo stesso numero di persone d'equipaggio che avevano all'arrivo;

3) quello che obbliga le Compagnie a rimpatriare i marittimi arrestati e deportabili su navi di una Compagnia diversa da quella colla quale sono giunti in America.

L'adozione di tali provvedimenti è stata sostenuta in seno alla Commissione dal dep. A. Johnson e dal capo dell'Unione dei marittimi degli S. U. e osteggiata dal rappresentante degli armatori americani.

### Per gli stranieri riservisti dell'esercito americano. —

L'annuncio che per iniziativa di alcuni parlamentari degli Stati Uniti sarebbe sottoposto alle Camere legislative della Confederazione un progetto per la libera riammissione negli Stati Uniti di quegli stranieri che militarono durante la guerra nelle file dell'esercito americano e furono poi impediti di tornare negli Stati Uniti per effetto delle recenti leggi immigratorie, non ha mancato di suscitare un comprensibile interessamento negli italiani che si trovano nelle condizioni accennate. Il Congresso americano non ha però preso ancora in esame tale questione, e quantunque l'iniziativa sia confortata da elevati consensi come quello dello stesso Presidente Coolidge, è doveroso evitare che si formino premature speranze. Occorre perciò che i riservisti i quali militarono sotto la bandiera dell'Unione attendano di conoscere se il Congresso americano vorrà effettivamente adottare qualche provvedimento a loro favore prima di fare qualsiasi passo od istanza per espatriare verso la Confederazione.

### AFRICA OCCIDENTALE FRANCESE

**Medici stranieri al servizio del Governo generale dell'Africa O. F.** — A causa della penuria di medici francesi e davanti all'assillante problema sanitario del suo immenso impero coloniale, il Governo di Parigi ha recentemente autorizzato l'invio in Africa occidentale di parecchi medici stranieri, muniti unicamente del diploma del loro paese d'origine. Questi medici, che ammontano attualmente a qualche diecina, sono inviati nell'interno ed esercitano l'umanitario loro compito alle dipendenze dell'Amministrazione locale sotto il controllo dei Servizi competenti.

Sembra che il Governo Generale dell'A. O. F., volendo intensificare l'opera di assistenza medica sul suo territorio, sia propenso a prendere in considerazione le eventuali ulteriori domande che gli venissero presentate da medici stranieri, pel tramite del Ministero delle Colonie a Parigi.

I contratti sono stati finora stipulati sulle seguenti basi:

Il medico arruolato si impegna a prestare due anni di servizio effettivo in Colonia. È retribuito con uno stipendio di Fcs. 16.980 annui. Ha inoltre diritto a diverse indennità di residenza che complessivamente ammontano a circa 10.000 Fcs. all'anno. Di più gli viene corrisposto un mese di stipendio, prima della sua partenza dalla Francia, a titolo dell'indennità straordinaria, ed un'altra indennità-premio, corrispondente a quattro mesi di stipendio, ultimati i due anni di servizio. Dopo un anno, se ha dato piena soddisfazione alle Autorità superiori, riceve un aumento di Fcs. 2000 sul secondo anno. Inoltre, essendo considerato come un ufficiale medico in servizio alle colonie, ha diritto ai viaggi, sia in mare che



in terra, in prima classe ed a spese dell'Amministrazione. In piena « brousse », dove di solito questi funzionari vengono inviati, la vita costa complessivamente da cinque a seicento franchi al mese.

Non è da credersi, tuttavia, che i medici prescelti dall'A. O. F. possano fare assegnamento su un'esistenza tranquilla e comoda ed una residenza salubre e moderna. Al contrario, essi devono essere preparati a disagi, privazioni e sacrifici. Ma indubbiamente a giovani sanitari, desiderosi di completare la loro cultura, e a quelli specialmente che vogliono specializzarsi in malattie tropicali, l'A. O. F. offre un campo sperimentale eccellente.

## AFRICA OCCIDENTALE INGLESE

**L'immigrazione a Sierra Leone.** — Il Governo di Sierra Leone ha promulgato il 23 luglio 1924 un'ordinanza che mira ad impedire la entrata degli immigranti indesiderabili. L'immigrazione nella colonia e nel protettorato di Sierra Leone è interdetta: alle persone suscettibili di cadere a carico dell'amministrazione pubblica per difetto di mezzi di sussistenza; alle persone affette da idiozia; ai criminali; alle prostitute; alle persone, che secondo le informazioni che se ne hanno, debbono considerarsi come indesiderabili ed alle persone suscettibili di compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica. Gli immigranti appartenenti a queste categorie, che riuscissero ad entrare nel paese, sarebbero passibili di espulsione. Possono, tuttavia, domandare in anticipo una autorizzazione che permetta loro di entrare in Sierra Leone, a titolo temporaneo, o di transitarvi.

Il 6 agosto 1924 è uscita un'altra ordinanza che autorizza il governatore a istituire, a mezzo d'« ordine in Consiglio », un sistema di registrazione degli stranieri.

## MAROCCO FRANCESE

**Passaporti.** — Molti connazionali, provenienti dalla Francia e diretti ad Orano ed Algeri, con intenzione di proseguire per il Marocco, vengono poi respinti alla frontiera algero-marocchina perchè privi del passaporto vistato dalle Autorità francesi.

Ad evitare tale inconveniente occorre dunque sia tenuto presente che i viaggiatori stranieri diretti al Marocco anche se provenivano dalla Francia debbono essere in possesso di passaporto munito di visto speciale per il Marocco, non essendo sufficiente la semplice carta d'identità francese.

Il rilascio del detto visto speciale per il Marocco è soggetto alla tassa di lire italiane 56 che, per gli operai, viene però ridotta della metà ed è quindi di lire italiane 28.

## LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

### SOCIETÀ DELLE NAZIONI

**La Conferenza di Londra per le otto ore nelle industrie.** — Diamo il testo delle conclusioni a cui è giunta la Conferenza dei Ministri del Lavoro che si è riunita a Londra nei giorni scorsi per iniziativa del Governo inglese ed alla quale l'Italia è stata rappresentata da S. E. De Michelis, Commissario Generale della emigrazione, che era accompagnato dall'ing. Bernardi, Capo Circolo dell'industria e del lavoro, dal Cav. Rainaldi, R<sup>o</sup> Console e dal prof. Francini.

L'invito fu fatto dall'Inghilterra per il vivo desiderio di vedere applicato uno dei punti principali della Parte XIII del Trattato di Pace, ed allo scopo di prendere in considerazione a tale intento le difficoltà che sinora hanno ostacolato la ratifica della Convenzione di Washington sulle ore di lavoro.

Come passo preliminare il Governo Britannico — dopo aver appreso che le Potenze interessate, animate dalle stesse intenzioni, erano disposte a partecipare a tale Conferenza — inviò una lettera ed un memorandum alle altre Potenze sollevando alcuni punti di maggiore importanza, che apparivano emergere dall'esame della Convenzione. A tale memorandum furono date dalle altre Potenze esaurienti risposte concepite con lo spirito più leale a titolo di indicazione dei loro punti di vista e senza impegno.

Sebbene queste risposte rilevassero divergenze d'interpretazione, esse indicavano ugualmente il comune desiderio di assicurare la soluzione di questa questione così a lungo differita e sembrò in tali condizioni al Governo Britannico che fosse utile cercare di conciliare queste divergenze mediante una discussione, e la Conferenza fu convocata, quindi su queste basi e si riunì il 15 marzo. Essa, fu costituita dai Ministri del Lavoro Sigg. Wauters per il Belgio, Durafour per la Francia, Brauns per la Germania, Steel Maitland per la Gran Bretagna, l'Ambasciatore con incarico di Ministro De Michelis per l'Italia ed i rispettivi Consiglieri tecnici e Segretari. V'assistè anche il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, dietro invito

fattogli perchè potesse fornire informazioni e pareri sulla prassi seguita dai vari paesi e sulle interpretazioni che possono essere già state formulate.

Nelle discussioni, che continuarono fino al 19 marzo, la Convenzione di Washington fu esaminata articolo per articolo.

« I Ministri del Lavoro procedendo a tale esame non hanno avuto l'intenzione di dare interpretazioni definitive alla Convenzione. Essi non ignoravano che, secondo la procedura regolare, compete alla Corte Internazionale di Giustizia, in ultima istanza, di decidere tutte le controversie che possano sorgere sull'interpretazione od applicazione della Convenzione. Riconoscendo che uno degli scopi della Conferenza era di togliere ogni dubbio esistente circa la possibilità di applicare talune clausole della Convenzione a certe particolari occupazioni, e riconoscendo altresì che gli accordi a cui la Conferenza è giunta si applicano ai casi predetti, i Membri della Conferenza si mettono d'accordo sulle conclusioni seguenti :

#### CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA.

Art. 1. — Resta inteso che la Convenzione si applica a tutte le Aziende industriali qualunque sia il numero delle persone impiegate, eccezione fatta delle Aziende in cui sono occupati solo i membri della stessa famiglia.

Resta inteso che il servizio ordinario postale, telegrafico e telefonico è di fuori della sfera di applicazione della Convenzione, ma che questa comprende il lavoro di costruzione, manutenzione e riparazione connesso col servizio postale, telegrafico e telefonico.

Art. 2 — Resta inteso che le ore di lavoro sono il tempo durante il quale le persone impiegate si trovano a disposizione del datore di lavoro, e che non sono compresi nelle ore di lavoro i periodi di riposo previsti dall'art. 8, durante i quali le persone occupate non sono alla disposizione del datore di lavoro.

Art. 5. — Resta inteso che le disposizioni di cui all'art. 5 possono essere applicate alle industrie edilizie.

Art. 6a). — L'espressione « lavoro essenzialmente intermittente » che è incluso nell'art. 6, deve essere interpretata nel senso restrittivo. E sa si riferisce soltanto alle occupazioni come quelle dei portieri, guardiani, pompieri ed altri lavoratori di simil genere le quali non riguardano la produzione propriamente detta, e che, per la loro natura, sono interrotte da lunghi periodi d'inazione durante i quali i lavoratori non devono svolgere nè un'attività fisica, nè una vigile attenzione, ma rimangono al loro posto unicamente per rispondere ad eventuali necessità.



Art. 6b). — Resta inteso che la determinazione del limite massimo del numero d'ore straordinario, previste dall'art. 6b), è di competenza delle singole legislazioni nazionali. Rimane inteso che l'obbligo relativo alla misura del salario, prescritta dalla Convenzione, per le ore di lavoro supplementari, si riferisce soltanto alle ore straordinarie contemplate dall'art. 6b).

Resta inteso che l'aumento minimo del 25 %, di cui all'art. 6, è obbligatorio.

*Settimana di 5 giorni.* — Una tabella che regola, su un periodo più lungo della settimana, la durata giornaliera del lavoro, potrà essere stabilita in forma analoga a quella prevista dall'art. 5, allo scopo di ripartire le ore di lavoro, in ogni settimana, su 5 giorni oppure in due settimane, su undici giorni, essendo inteso che la durata media del lavoro non potrà in ogni modo eccedere 48 ore settimanali.

*Giorno di riposo settimanale.* — Resta inteso che le ore di lavoro in più del limite settimanale di 48 ore — che a causa della natura dei servizi da effettuarsi devono compiersi nel giorno di riposo settimanale — si considereranno come ore di lavoro rientranti nell'applicazione della legislazione nazionale sul riposo settimanale, ovvero come ore di lavoro regolate dalla disposizione di cui all'art. 6. Ciò non si applica alle ore fatte in virtù degli art. 2c), 3, 4 e 5.

*Ferrovie.* — Resta inteso che le Ferrovie sono comprese nella Convenzione. In quanto l'art. 5 e l'art. 6 non siano sufficienti alle esigenze delle ferrovie, le ore straordinarie necessarie sono autorizzate in virtù dell'art. 6b).

*Ricuperi per ferie e giorni festivi.* — Resta inteso che nei casi in cui uno Stato ammetta che si facciano delle ore in più delle 48 ore settimanali, allo scopo di recuperare il tempo perduto per ferie (escluse le feste nazionali e le ferie con paga) tali ore dovranno essere incluse nel numero massimo di ore supplementari fissate dall'art. 6, e debbono essere pagate con l'aumento previsto dallo stesso articolo.

Art. 14 (1). — Resta inteso che ogni Governo inserirà il testo dell'art. 14 nella propria legislazione per l'applicazione della Convenzione.

(2). — Resta inteso (provvisoriamente da parte del Rappresentante della Gran Bretagna) che si può applicare l'articolo 14 soltanto nel caso di crisi che interessi l'Economia Nazionale a tal punto da minacciare la vita stessa del Paese.

Non può pertanto essere considerata come un pericolo minacciante la sicurezza nazionale, nel senso dell'art. 14, una crisi economica e commerciale che riguardi soltanto speciali rami di industrie; cosicchè in questo caso la sospensione della Convenzione non sarebbe giustificata.

Resta inteso che i quattro testi in inglese, francese, tedesco, italiano hanno lo stesso valore.

Resta inoltre convenuti dai Rappresentanti dei Governi partecipanti alla Conferenza che essi riferiranno ai rispettivi Governi le conclusioni di cui sopra, di modo che quei Governi che non hanno ratificato la Convenzione, tenendo conto degli accordi raggiunti, possano essere in grado di procedere all'esame della questione della ratifica della Convenzione.

Le conclusioni della Conferenza saranno comunicate ufficialmente all'Ufficio Internazionale del Lavoro a cura del Governo Britannico che ha preso l'iniziativa della Conferenza.

I Rappresentanti firmano quanto sopra il 19 marzo 1926 a Londra, quale estratto del Processo Verbale della Conferenza tenutasi a Londra nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 marzo 1926.

Firmati: J. L. WAUTERS (Belgio); A. DURAFOUR (Francia); Dr. BRAUNS (Germania); ARTHUR STEEL-MAITLAND (Gran Bretagna); GIUSEPPE DE MICHELIS (Italia).

**Riunione della Commissione mista delle crisi economiche.** — La Commissione mista delle crisi economiche, composta di rappresentanti dei comitati economici e finanziari della Società delle Nazioni e di esperti designati dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, Max Lazard (Francia), Dr. Sjostrand (Svezia), prof. Wagemann (Germania), ha adottato, nel corso delle sedute tenute a Ginevra, parecchie mozioni che tendono a dare effetto a risoluzioni precedentemente votate dalla Conferenza internazionale del Lavoro e concernente la lotta contro la disoccupazione.

Oltre la questione dei barometri economici e dei modi di sviluppare e di generalizzare il loro impiego, la Commissione ha continuato l'esame di due problemi che le erano stati sottoposti dalla Conferenza internazionale del 1922; la ricerca dei mezzi d'azione contro la disoccupazione attuale, e lo studio delle fluttuazioni periodiche dell'attività economica, ai fini di una azione che tenda ad attenuarli.

Pur tenendo conto dell'efficacia che potrebbe avere a questo proposito, in condizioni economiche normali, una politica di controllo del credito da parte delle banche di emissione, la Commissione mista si è soprattutto preoccupata, nella presente sessione, delle varie perturbazioni che sono derivate dalla guerra e dal conseguente sviluppo del nazionalismo economico: incremento esagerato ed artificiale di certe industrie; disordine nel commercio internazionale risultante dalla esagerazione del protezionismo doganale; instabilità o *outrance* dei sistemi fiscali; esagerazione del beneficio commerciale e del sistema degli intermediari.

La Commissione ha ritenuto che tali constatazioni si imporranno alla considerazione della prossima Conferenza economica internazionale.



## UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO

**La Delegazione italiana alla Conferenza del Lavoro.** — In rapporto a recenti pubblicazioni contenenti confusioni di diritto ed errori di fatto su quella che sarà l'attitudine della Delegazione italiana alla prossima Conferenza Internazionale del Lavoro, l'*Agenzia Volta* comunica le seguenti informazioni che dichiara di avere ricevuto dalla migliore fonte:

« La Delegazione Italiana presso l'Organizzazione Permanente del Lavoro, non cerca di evadere, desidera anzi di affrontare la discussione sull'applicazione da darsi « all'affermazione del principio della libertà sindacale » contenuta nel preambolo della parte XIII del Trattato di Pace. S. E. De Michelis e l'on. Olivetti, infatti, nell'ultima sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro hanno votato favorevolmente all'iscrizione di tale discussione all'ordine del giorno della Conferenza del 1927. L'Italia crede di poter sostenere una sua concezione di libertà sindacale, più vera di quella, esosamente monopolista e persecutrice, prevalsa in Italia nei primi anni del dopo guerra.

« L'equivoco dell'elemento operaio socialista, equivoco che sarà causa di profonda delusione, nasce quando si crede che il Trattato di Pace o qualsiasi Conferenza passata e futura possano riferirsi alla standardizzazione della libertà sindacale. Albert Thomas, autorità socialista non sospetta e Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, scriveva di recente in un suo rapporto che la questione è irta di gravi difficoltà; che le parole « libertà sindacale » hanno, secondo i Paesi, un senso diverso; che si tratta di delimitare il campo dell'azione professionale e dell'azione politica nell'attività sindacale; e che il meglio a fare per una Conferenza è di consacrare in una convenzione semplicemente il principio della libertà sindacale secondo i termini del Trattato di Pace. È la tesi che già aveva sostenuto S. E. De Michelis, e che si impone con la sua chiara ineluttabilità ».

**Il Comitato permanente dell'emigrazione.** — A Parigi, al Ministero dell'agricoltura si riunì il 22 e il 23 marzo il Comitato Permanente della emigrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro composto di esperti appartenenti a diverse nazionalità. Presiedeva il Signor Fontaine, Presidente del Consiglio di Amministrazione del detto Ufficio, assistito dai vicepresidenti Carline e Jouhaux e dal Direttore Thomas. Per l'Italia era presente S. E. De Michelis; per la Francia il Sig. Duhamel, presidente della Società di immigrazione, e Lagot per gli armatori; per la Germania Schowoll e Stadlander; per la Olanda Picq; per il Canada Ridell, ecc.



Scopo della riunione era di esaminare dal punto di vista tecnico la questione della semplificazione delle ispezioni degli emigranti a bordo dei piroscafi, questione che forma oggetto della prossima Conferenza Internazionale del Lavoro. Sebbene si manifestassero parecchi contrasti fra le tesi opposte sostenute dagli armatori e dai rappresentanti degli emigranti, come pure tra Paesi di emigrazione e Paesi di transito, pure i lavori servirono utilmente a chiarire i punti controversi e a facilitare la preparazione di uno schema di convenzione da parte dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Nella seduta inaugurale e nella seduta di chiusura pronunziarono discorsi programmatici e riassuntivi il Presidente Fontaine, il Direttore dell'Ufficio Thomas e S. E. De Michelis.

**I risultati dell'applicazione della giornata di otto ore nell'industria.** — La *Revue internationale du Travail* del mese di dicembre 1925 pubblica un interessantissimo studio del prof. Edgard Milhaud sul risultato dell'applicazione della giornata di otto ore all'industria.

L'autore dello studio mostra, col sussidio di informazioni attinte a diverse fonti, come l'adozione della giornata di otto ore sia stata seguita, in parecchi paesi, dalla revisione dei metodi di lavoro e dal miglioramento dell'*outillage*. Il Milhaud rileva, in primo luogo, che con una notevole riduzione della giornata di lavoro la produzione non può, in modo generale, essere mantenuta che a mezzo dell'azione combinata dall'intensificazione del lavoro e dei perfezionamenti tecnici. « Attendere, egli aggiunge, dal solo accrescimento della produttività dei lavoratori l'intero compenso della diminuzione del numero delle ore di lavoro, è lo stesso che misconoscere, secondo l'opinione formatasi in quest'ambiente, il significato e la portata economica veri della riduzione della durata del lavoro, in particolar modo della giornata di otto ore ». Pel Milhaud, il valore di tale riforma risiede nell'impulso che essa dà in pari tempo al dispiegamento di energie operaie ed allo spirito d'iniziativa del patronato. Essa si presenta dunque come generatrice del progresso in due sensi diversi: progresso dell'agente umano e della sua produttività, ma anche progresso dell'*outillage* e dell'organizzazione del lavoro.

Il Milhaud indica i risultati delle esperienze fatte in Cecoslovacchia, in Francia, negli Stati Uniti, in Svizzera ed in altri paesi industriali che hanno modificato i loro metodi di lavoro e migliorato il loro *outillage* per compensare la perdita di ore di lavoro. È incontestabile che le industrie, i dirigenti delle quali hanno compreso la necessità di tali trasformazioni, hanno elevato il proprio livello di produzione e che in altre l'istituzione della giornata di otto ore

ha rappresenta un potente incoraggiamento a queste misure di perfezionamento industriale. A sostegno di tale tesi, l'A. si riferisce ai rapporti della commissione d'igiene dei lavoratori delle munizioni in Inghilterra e cita la testimonianza del servizio dell'ispezione del lavoro in Prussia e il rapporto della direzione del lavoro in Svezia.

## ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA

**I lavori dell'Istituto.** — In prossimità dell'Assemblea Generale (19 aprile 1926) i lavori dell'Istituto Internazionale di Agricoltura vanno assumendo un ritmo sempre più intenso. Nell'ultima seduta del Comitato Permanente, a cui assistevano i rappresentanti di venti Stati, sotto la presidenza di S. E. De Michelis, furono trattate varie importanti questioni, tra le quali va segnalata, per le discussioni cui dette luogo e per le decisioni prese, quella dell'attitudine dell'Istituto di Roma verso i congressi, le associazioni e le commissioni internazionali che si attribuiscono il compito di trattare materie agrarie, nelle quali esso è direttamente o indirettamente interessato. La discussione si è aperta su una elaborata relazione del Presidente dell'Istituto, nella quale, premesso che nessuno ostacolo vuole frapporre e nessuna ingerenza esercitare l'Istituto nell'iniziativa privata, egli fece palesi gli inconvenienti dei casi in cui tale iniziativa si appoggia agli aiuti finanziari e morali dei Governi, che invece per la Convenzione internazionale del 7 giugno 1905 si sono impegnati a sostenere e favorire l'opera dell'Istituto Internazionale di agricoltura. Dopo largo dibattito la maggioranza del Comitato approvò in massima le conclusioni del Presidente De Michelis, deliberando di fare opera presso i Governi per evitare il pericolo di queste iniziative spurie. Nella stessa seduta il Comitato procedette alla costituzione di varie Commissioni tecniche componenti il Consiglio scientifico dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, e cioè costituì la Commissione Internazionale per l'agronomia coloniale e tropicale, quella della ecologia e della meteorologia, quella per lo studio delle questioni sanitarie, ed approvò una prima lista delle Associazioni agricole di tutti i Paesi chiamati a far parte della Commissione Permanente Internazionale delle associazioni agricole, recentemente istituita presso l'Istituto e destinata a studiare i problemi del movimento associativo dell'agricoltura, ed a raccoglierne i voti per trasmetterli e raccomandarli ai Governi aderenti. Il Comitato Permanente deliberò infine di continuare il lavoro per la compilazione di un lessico internazionale dell'agricoltura.



**Per la creazione di una Cineteca agricola internazionale e di un servizio internazionale di scambio di "films", presso l'I. I. d'Agricoltura.** — Il prof. De Michelis, delegato dell'Italia, presidente dell'Istituto, ha presentato la seguente proposta, che è stata iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea generale del 1926 :

« L'Istituto Internazionale d'Agricoltura, fra i compiti importanti ed altissimi che gli sono stati imposti, alla sua costituzione, dalla volontà dei fondatori, ne ha alcuni che sono fondamentali e sui quali conviene richiamare l'attenzione in modo particolare. Sono i seguenti :

1) lo studio approfondito degli elementi che concernono la produzione agricola, la cultura, l'allevamento del bestiame in rapporto alla produzione ed al consumo ;

2) lo studio delle malattie dei vegetali e la lotta contro tutto ciò che può contribuire alla diminuzione della produzione e all'impovertimento della terra ;

3) l'istruzione agricola in genere e l'istruzione professionale in particolare ;

4) la statistica del movimento dei salari, le condizioni degli agricoltori, l'igiene rurale, ecc., ecc.

L'Istituto s'è già occupato di assolvere questi compiti, e le notevoli pubblicazioni e monografie apparse in parecchie lingue, nonchè i Congressi che sono stati tenuti ed incoraggiati a diverse riprese da esso, hanno indubbiamente servito la grande causa per la quale era stato creato.

Oggi, in alcuni dei paesi più progrediti dal punto di vista agricolo, una nuova conquista della scienza ha incominciato a servire da strumento prezioso di propaganda per l'istruzione e la conoscenza dei diversi sistemi : il cinematografo. La visione animata e reale dei vari procedimenti, la constatazione effettiva di ciò che si è fatto e di ciò che sarebbe utile di fare nel campo agricolo, ha già trovato nei diversi paesi una preziosa applicazione mediante le proiezioni animate. Negli Stati Uniti d'America si sono costituite compagnie speciali che hanno pubblicato numerose *films* di interesse locale e generale ; in Francia il Cinema rurale compie un'opera di grande entità, incoraggiata potentemente dal Governo della Repubblica. In Argentina l'iniziativa locale ha trovato un generoso appoggio al Ministero dell'Agricoltura, e sono state edite e discusse *films* interessanti sulla cultura del grano e sull'allevamento del bestiame. In Russia, il *Goskino* ha istituito la sezione agricola di documentazione e di propaganda. In Italia quest'opera vulgarizzatrice della cultura è stata intrapresa da una società speciale, la *Luce*, che gode di tutto l'appoggio del Governo.

Ma nella cooperazione fra i popoli per dare all'agricoltura l'importanza che essa deve avere da un punto di vista economico



e sociale, il cinematografo agricolo può aprire orizzonti molto più vasti. Benchè le circostanze di clima e di lavoro cambino secondo le nazioni, certi problemi sono comuni a tutti i popoli e interessano in modo particolare un gran numero di paesi, e, portati a conoscenza di certi centri, essi possono contribuire magnificamente ad elevare il livello materiale ed economico dell'agricoltura.

D'altro canto, l'illustrazione accurata di un determinato problema, la visione realista d'un'esperienza meccanica o dei diversi sistemi di cultura possono trovare nel cinema un mezzo eccellente di propaganda che non conosce frontiere e che non s'arresta dinanzi alla diversità delle lingue. Per menzionare soltanto alcuni soggetti che potrebbero essere illustrati in modo analitico e completo mediante *films*, ne citeremo di quelli che si presterebbero ad essere facilmente trattati sotto i loro diversi aspetti e secondo le diverse condizioni del clima e dell'economia nei paesi più differenti:

1) il benessere delle famiglie rurali, con speciale riguardo alle perdite di tempo nel lavoro agricolo e alla colonizzazione interna;

2) l'industrializzazione del suolo e i suoi diversi aspetti, l'utilizzazione intensiva dei vari prodotti della terra, le industrie che dipendono direttamente dalla terra (barbabietola per zucchero, cotone, lino, canapa, ricino, arachidi, ecc.);

3) le possibilità d'introdurre culture speciali in certi paesi. Spesso i pregiudizi e l'inesperienza fanno ritenere impossibile intraprendere certe culture, mentre la realtà dimostra il contrario, purchè nelle cure date alla pianta si tenga conto dei caratteri speciali necessari alla piantagione ed alla cultura;

4) il lavoro multiplo e complesso che è richiesto dai prodotti oleaginosi e dagli oli vegetali;

5) l'emigrazione agricola, con riguardo alla produzione e alla minore perdita possibile d'energie: abitazione per i contadini, trasporti facili, campi di lavoro presso i campi da semina, ecc.;

6) la lotta contro le malattie delle piante, i sistemi che si devono seguire per le diverse malattie, la lotta contro la fillossera, la mosca olearia, le cavallette, gli insetti dei peri, dei meli, ecc., ed il modo d'organizzazione di questa lotta nei diversi paesi e la maniera di completarla secondo criteri pratici e scientifici;

7) la scienza applicata all'agricoltura, i sistemi di selezione e di ibridazione, la scelta dei semi, ecc., tutto quel che concerne la cultura di piante speciali in Italia, di innesti nella cultura di frutta, elettrogenetica, ecc.;

8) la protezione delle foreste, la silvicoltura, il regime dei tagli di bosco, ecc.;

9) l'allevamento razionale degli animali da cortile e degli animali utili all'agricoltura, la protezione degli animali;

10) il problema dell'utilizzazione e della conservazione dei detriti e dei residui dell'alimentazione;

- 11) i concimi chimici e la loro applicazione ;
- 12) la meccanica applicata all'agricoltura ; nuovi e diversi tipi di macchine ;
- 13) la floricultura ;
- 14) il trasporto dei fiori e dei frutti.

I punti enumerati brevemente fin qui e altri ancora, numerosi e diversi, interessano sommamente l'Istituto Internazionale d'Agricoltura e potrebbero trovare nel cinematografo un mezzo potente di propaganda in favore di quanto possa essere utile al lavoro della terra, e per far conoscere ciò che si è fatto e si fa ogni giorno negli altri paesi allo scopo di educare, istruendo colla visione animata dei procedimenti, delle applicazioni e dei sistemi moderni.

L'Istituto Internazionale d'Agricoltura può farsi il promotore d'una magnifica iniziativa internazionale : *la cineteca internazionale per la cultura e la propaganda a favore della terra.*

Tale è la mia proposta. Ecco in che modo, a mio giudizio, si potrebbe riassumere in pochi punti la maniera di realizzare questa iniziativa :

a) È costituito all'Istituto un servizio di cineteca, comprendente *films* d'interesse nazionale relativi a tutte le manifestazioni dell'agricoltura e della vita agricola (procedimenti locali, convenzioni, innovazioni, applicazioni, nuove macchine, cultura, insegnamento casalingo e professionale agricolo, ecc.); l'Istituto intraprenderà un'attiva propaganda per diffondere l'utilità del cinematografo agricolo ;

b) Ogni Stato aderente all'Istituto sarà invitato a mandare a questa *Cineteca* le negative o le diapositive dei diversi soggetti che esso possederà o che potrà procurarsi dietro suggerimento ;

c) Queste pellicole saranno esaminate dal Servizio competente che avrebbe così la funzione di far conoscere questo prezioso materiale agli interessati dei vari Paesi ;

d) Ogni Paese potrà mandare il catalogo delle pellicole disponibili, di guisa che, con spese minime, esso possa contribuire in tal modo, efficacemente, alla diffusione dell'istruzione agricola ;

e) Il Servizio dell'Istituto attuerà uno scambio di *films* fra i diversi Paesi interessati.

Io sono convinto che il Comitato Permanente vorrà compiacersi di accogliere la mia proposta, la cui esecuzione metterà a servizio dell'agricoltura un mezzo potente di propaganda e inoltre darà una considerevole notorietà in tutti i paesi del mondo all'opera dell'Istituto ».



## AZIONE DEL COMMISSARIATO

**L'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero.** — Per incarico di S. E. Mussolini, il Commissario Straordinario di Governo cav. di gr. er. De Michelis ha insediato, il 15 marzo u. s., il primo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero che è stato costituito dal Primo Ministro in attesa della ratifica dell'Assemblea generale e del completamento coi quattro Consiglieri dell'estero e con quelli di nomina ministeriale.

Erano presenti i Consiglieri: Angiulli on. avv. cav. di gr. er. Raffaele; Bargoni gr. uff. Foscolo; Borriello on. avv. Biagio; Broccardi on. gr. uff. ing. Eugenio; De Michelis prof. cav. di gr. er. Giuseppe; Gigante avv. commendatore Riccardo; Lambertenghi conte cav. di gr. er. Bernardo; Lodigiani gr. uff. ing. Vincenzo; Marchesi ing. gr. uff. Enrico; Morpurgo on. cav. di gr. er. barone Elio; Pepi gr. uff. Umberto; Perna on. prof. comm. Amedeo; Rossoni on. Edmondo; Rostagno cav. di gr. er. prof. Fortunato; Scodnik gr. uff. Enrico.

Assenti giustificati i Consiglieri: Majorana on. avv. prof. Dante e Medolaghi gr. uff. prof. Paolo.

S. E. De Michelis, dopo aver rivolto un saluto agli intervenuti, ha dato lettura della relazione diretta al Capo del Governo per render conto del modo con cui ha assolto il compito demandatogli di costituire l'Istituto e di curarne le gestione straordinaria.

Dalla particolareggiata esposizione del lavoro compiuto è emerso in modo indubbio che l'« Istituto di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero » si presenta ora come un Ente solidamente organizzato; che il capitale azionario è sottoscritto al di là del necessario e per gli otto decimi già versato; che il funzionamento è regolare; che, infine, l'Istituto costituisce un organo vivo e vitale capace di svolgere il suo programma con piena sicurezza.

Tale risultato è stato raggiunto mercè la vastità ed intensità della propaganda, la parsimonia delle spese, la oculatezza della gestione. Sono state ammortizzate nel primo esercizio tutte le spese di impianto e di organizzazione e si è conseguito un utile sufficiente per pagare alla scadenza l'interesse legale del primo cupone delle Azioni (4,50 per cento) con un discreto residuo che è stato passato alla riserva.

L'esposizione del Commissario Straordinario, corredata da positivi dati di bilancio, è stata accolta da parte dei Consiglieri con vivo compiacimento ed è stato votato alla unanimità un plauso



a S. E. De Michelis per il lavoro compiuto con assoluto disinteresse. Su proposta dell'on. sen. Angiulli da tutti acclamata, il Consiglio ha deliberato l'invio a S. E. Mussolini, che volle e sostenne il nuovo Istituto, di un telegramma che, riassunte in rapida sintesi le felici constatazioni fatte nei riguardi della costituzione dell'Ente, ha espresso al Capo del Governo i sentimenti della più viva ammirazione e della riconoscenza di tutti i Consiglieri.

A voti unanimi sono stati eletti, a presidente dell'Istituto, S. E. De Michelis ed a vice presidenti l'on. sen. Morpurgo e l'on. deputato Rossoni; a membri del Comitato Direttivo l'on. sen. Angiulli, il cav. di gr. cr. Rostagno e il gr. uff. Medolaghi.

S. E. il Primo Ministro si è vivamente felicitato con S. E. De Michelis dei risultati dell'opera esplicata finora e lo ha incaricato di ringraziare i suoi colleghi del Consiglio di Amministrazione per i sentimenti espressi nel telegramma che era stato inviato al Capo del Governo.

**Contratti agricoli per gli emigranti italiani in Francia.** — Il 25 marzo, S. E. De Michelis, Commissario Generale della emigrazione in Italia, insieme al Gr. Uff. Coletti, Consigliere di emigrazione della R. Ambasciata a Parigi, presero parte a Parigi, ad una riunione presso il Ministero del Lavoro allo scopo di definire la questione dei contratti agricoli per gli emigranti italiani in Francia.

Alla riunione assistettero, in rappresentanza delle amministrazioni francesi, il Direttore Generale del Lavoro Picquenard, il Sig. De Navailles del Ministero degli Affari Esteri, il Sig. Paon per il Ministero dell'Agricoltura e il Sig. Lebelle.

**Carrozze ferroviarie per emigranti.** — In seguito a disposizione data dal ministero dell'Interno, il Commissariato di P. S. di Milano, presi accordi con il locale Regio Ufficio dell'Emigrazione, ha interessato quella sezione movimento perchè dal 15 febbraio al treno 174 della linea Milano-Chiasso sia agganciata una vettura di terza classe riservata agli emigranti, munita all'esterno delle fiancate di appositi cartellini: *Riservata per emigranti*.

Quanto agli altri treni diretti alle frontiere e trasportanti emigranti, non si è per ora ravvisata la necessità di aumentare il numero delle vetture, ritenendosi sufficiente la prenotazione di uno o due soli scompartimenti, prenotazione che sarà comunicata mezz'ora prima della partenza dal detto Commissariato al capo stazione di servizio, il quale, a sua volta, provvederà subito a riservare il numero degli scompartimenti richiesti con appositi cartelli.

**A proposito delle partenze per gli S. U. d'America.** — Le mogli dei connazionali emigrati che hanno fatto domanda,

secondo la procedura stabilita, di raggiungere il coniuge nell'America del Nord, debbono astenersi dal rivolgere ulteriori istanze e sollecitazioni perchè le domande che non hanno potuto avere esito nel corrente anno fiscale saranno ritenute valide pel successivo e man mano prese in esame in base al numero dei visti che, risulteranno, mensilmente, disponibili presso i rispettivi Consolati Americani. Le norme che hanno fino ad ora regolato la materia rimarranno perciò immutate sino al 30 giugno 1927.

Non v'è possibilità di prendere in considerazione altri casi, perchè i posti annualmente disponibili sono 1700 all'incirca, e le domande delle mogli e figli minori nelle condizioni di cui sopra si calcola che si aggirino approssimativamente sulle 4000.

# MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

## A) *Emigrazione complessiva*

### I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI  
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio . . . . .	9.842	8.244	18.086
Febbraio . . . . .	12.402	7.132	19.534

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1<sup>a</sup> quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2<sup>a</sup> quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3<sup>a</sup> le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o, che per cause eccezionali e pietose, sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale e, infine, coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle liste d'imbarco e delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.



## II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE  
DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transocce- nici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transocce- nici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio. . . . .	9.137	7.631	16.768	7.001	8.244	15.245
Febbraio . . . . .	10.007	7.267	18.174	9.324 *	7.132	16.456

## III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1926.

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N. del gruppi	N. dei componenti
Gennaio . . . .	14.648	10.536	4.112	1.158	962	11.694	5.074	16.768	12.922	1.293	3.846
Febbraio . . . .	16.000	12.302	3.698	1.167	1.007	13.469	4.705	18.174	14.299	1.317	3.875

## IV.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO  
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Febbraio 1926.

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	In gruppi di famiglia	
										N.º del gruppi	N.º del componenti
Piemonte . . . . .	2.124	1.379	745	94	79	1.473	824	2.297	1.776	298	521
Liguria . . . . .	291	181	110	12	8	193	118	311	297	16	44
Lombardia . . . . .	1.696	1.811	325	161	92	1.472	417	1.889	1.465	160	424
Veneto e Friuli . . . . .	3.843	3.161	682	321	315	3.482	997	4.479	3.803	296	1.086
Venezia Tridentina . . . . .	240	169	71	30	33	109	104	303	238	27	65
Venezia Giulia e Zara . . . . .	119	83	80	12	4	95	40	195	99	14	36
Emilia . . . . .	581	390	191	64	62	454	253	707	485	79	222
Toscana . . . . .	940	682	258	57	47	789	305	1.044	884	64	160
Marche . . . . .	275	204	71	28	31	232	102	334	225	37	109
Umbria . . . . .	229	147	82	21	16	108	98	296	181	38	85
Lazio . . . . .	222	175	47	6	8	181	55	236	217	5	19
Abruzzi e Molise . . . . .	823	717	106	33	33	750	139	889	790	35	99
Campania . . . . .	1.326	1.071	255	105	81	1.176	336	1.512	1.212	107	300
Puglie . . . . .	545	419	126	23	39	442	165	607	497	35	110
Basilicata . . . . .	212	168	44	19	12	187	56	243	194	19	49
Calabria . . . . .	1.324	1.128	196	62	45	1.199	241	1.431	1.242	71	189
Sicilia . . . . .	1.176	848	328	107	93	955	421	1.376	1.064	104	312
Sardegna . . . . .	94	69	25	12	9	81	34	115	70	16	45
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>16.000</b>	<b>12.392</b>	<b>3.698</b>	<b>1.167</b>	<b>1.007</b>	<b>13.469</b>	<b>4.705</b>	<b>18.174</b>	<b>14.299</b>	<b>1.317</b>	<b>3.875</b>



B) *Emigrazione transoceanica*

## I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO  
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.  
Febbraio 1926.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Per sesso				Per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia
M.	F.														
Genova . . . .	4.674	3.578	1.096	2.600	637	166	166	13	643	—	467	2.241	84	1	129
Napoli . . . .	3.164	2.546	618	1.935	368	124	119	25	949	—	281	1.211	57	—	23
Palermo . . . .	763	763	—	453	190	61	53	—	397	—	—	366	—	—	—
Messina . . . .	44	43	1	32	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	43
Trieste . . . .	965	91	904	45	28	10	8	—	30	—	2	59	—	—	—
TOTALE . . . .	9.640	7.921	2.619	5.074	1.238	363	346	38	2.019	—	750	3.877	141	1	195

2. — Emigranti italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici.  
Febbraio 1926.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati				Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Emigranti italiani e stranieri sbarcati nei singoli porti	Per sesso				Per paesi di provenienza							
					Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia
M.	F.															
Genova . . . .	544	516	28	1.405	440	43	18	15	—	—	—	28	450	5	3	30
Napoli . . . .	2.327	1.877	450	1.313	1.574	179	68	56	16	741	—	178	853	16	—	73
Palermo . . . .	227	181	46	237	135	28	10	8	—	181	—	—	—	—	—	—
Messina . . . .	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . .	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . .	3.098	2.574	524	3.098	2.149	250	96	79	16	922	—	266	1.363	21	3	163

Nota — Cifre provvisorie.

## II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio .	8.140	5.478	1.606	538	425	57	1.765	109	600	4.964	212	1	333	—
Febbraio .	7.021	5.074	1.238	363	346	38	2019	—	750	3.877	141	1	195	—

Nota — Cifre provvisorie.

## III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI TRANSOCEANICI.(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)  
Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Centro America e altri paesi del Sud America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio .	8.244	5.536	1.735	540	483	131	1.777	100	704	4.965	212	8	337	1
Febbraio .	7.132	5.162	1.990	364	346	82	2.027	23	750	3.881	141	18	195	15

Nota — Cifre provvisorie.



## IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . . . .	7.631	136	1.738	10	718	4.458	159	21	284	107
Febbraio . . . . .	7.267	119	2.105	34	698	3.635	181	11	236	155

## V.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Febbraio 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione									
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
Piemonte . . . . .	248	2	43	—	21	155	7	4	12	4	
Liguria . . . . .	95	—	9	—	7	45	3	—	1	30	
Lombardia . . . . .	273	—	35	—	19	155	14	1	41	8	
Veneto e Friuli . . . . .	636	26	144	1	89	303	7	3	55	8	
Venezia Tridentina . . . . .	108	1	20	—	21	55	3	1	5	2	
Venezia Giulia e Zara . . . . .	107	—	26	—	—	54	—	—	13	14	
Emilia . . . . .	155	—	42	—	16	89	—	—	1	7	
Toscana . . . . .	303	2	52	1	69	127	15	2	25	10	
Marche . . . . .	190	3	63	—	6	123	3	—	—	1	
Umbria . . . . .	44	—	17	—	3	24	—	—	—	—	
Lazio . . . . .	180	6	40	—	18	105	1	—	—	1	
Abruzzi e Molise . . . . .	755	36	257	—	66	374	17	—	5	—	
Campania . . . . .	1.132	6	365	1	121	542	72	—	6	19	
Puglie . . . . .	436	3	224	—	9	179	4	—	15	2	
Basilicata . . . . .	211	1	40	3	37	107	10	—	3	10	
Calabrie . . . . .	1.250	14	200	27	181	674	23	—	26	15	
Sicilia . . . . .	1.103	18	510	1	15	505	2	—	28	24	
Sardegna . . . . .	32	1	9	—	—	22	—	—	—	—	
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>7.267</b>	<b>119</b>	<b>2.195</b>	<b>34</b>	<b>698</b>	<b>3.638</b>	<b>181</b>	<b>11</b>	<b>236</b>	<b>155</b>	

## VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.063	1.083	199	96	85	—	806	15	175	970	57	2	38	—
Febbraio . . .	2.574	2.149	250	96	79	16	922	—	206	1.303	21	3	103	—

Nota — Cifre provvisorie.



## VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza									
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 16 anni		Canada	Stati Uniti	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
				M.	F.										
Gennaio . . .	2.287	1.897	207	97	86	—	1.016	16	175	975	57	2	40	6	
Febbraio . . .	2.837	2.396	262	98	81	16	1.140	—	207	1.346	21	4	103	6	

Nota — Cifre provvisorie.

C) *Emigrazione non transoceanica*  
I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI  
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti partiti	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonia italiana	Altri paesi
Gennaio . . . . .	9.842	8.738	279	60	28	164	62	36	13	—	23	47	14	5	41	180	86	12	36	18
Febbraio . . . . .	12.462	10.985	848	57	52	476	57	65	22	3	32	43	5	4	35	100	60	5	40	4

Si veda la nota al prospetto a pag. 269.

## II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
 AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Baltici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonia Italiana	Altri paesi
Gennaio . . . . .	9.137	8.045	254	52	34	159	50	36	18	—	25	69	15	4	63	159	74	7	48	25
Febbraio . . . . .	10.307	9.399	407	04	48	437	53	65	20	5	34	55	8	7	60	158	85	6	70	7



III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Anno 1926.

MESI	Emigranti espatriati			Paesi di destinazione																				
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonia Italiana	Altri paesi
				M.	F.																			
Gennaio . . .	7.001	3.789	2.306	453	453	6.271	202	46	13	111	50	24	4	—	14	12	9	4	9	135	66	11	13	7
Febbraio . . .	9.324	5.502	2.776	594	453	8.551	178	30	38	342	41	42	10	—	19	18	—	—	2	18	32	2	1	—

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO  
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Febbraio 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Piemonte . . . . .	2,049	1,970	48	—	—	8	1	4	—	—	2	—	—	—	1	6	1	—	—	—
Liguria . . . . .	216	206	1	—	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Lombardia . . . . .	1,616	1,422	150	6	8	8	4	3	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Veneto e Friuli . . . . .	3,843	3,191	166	28	343	24	1	1	—	—	29	—	—	—	20	—	—	—	—	21
Venezia Tridentina . . . . .	195	118	16	30	4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	28	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	552	506	6	5	—	3	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana . . . . .	741	668	12	—	4	11	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	185	118	—	—	—	8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	222	210	—	—	—	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	56	49	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	134	118	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	380	213	1	3	—	7	5	19	27	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie . . . . .	171	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	181	171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	273	100	1	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	83	60	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	10,907	9,309	467	64	437	53	65	29	1	34	55	8	1	60	158	85	6	70	7	—





DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE  
(Emigranti in età  
Febbraio)

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	1,038	374	274	102	2	1	272	39	255	149	12	6	1
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	369	—	20	—	—	—	19	—	204	—	11	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	987	105	40	13	1	1	80	5	442	28	3	—	1	—
Muratori, manovali, scalpelli, fornai ecc. . . . .	1,652	—	329	—	3	—	310	—	789	—	10	—	1	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metalburgiche e meccaniche . . . . .	180	—	63	—	1	—	17	—	42	—	4	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	204	1	35	—	7	—	15	—	74	—	9	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	8	30	3	9	—	—	1	8	2	10	—	—	—	—
Calzalai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	52	—	11	—	—	—	2	—	7	—	—	—	1	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	31	101	6	31	—	—	3	2	2	8	1	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	9	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate . . . . .	38	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	568	173	84	32	2	—	52	21	179	57	33	8	—	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	71	5	21	2	1	—	12	—	7	2	—	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	35	—	17	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	40	2	14	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Addetti a aziende commerciali . . . . .	26	2	6	2	—	—	4	—	2	—	1	—	2	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	29	5	17	5	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
Professioni liberali . . . . .	2	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto . . . . .	5	5	—	3	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	59	1	13	—	—	—	11	1	16	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	9	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	10	99	2	31	—	1	1	22	2	11	4	4	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	41	3	25	—	1	1	6	2	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1,806	—	548	—	3	—	177	—	492	—	28	—	4
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	40	—	10	—	—	—	4	—	5	—	1	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>5,502</b>	<b>3,275</b>	<b>1,004</b>	<b>729</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>813</b>	<b>279</b>	<b>3,034</b>	<b>754</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 273.

## VI.

## DEL MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

da 15 anni in su).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
38	11	52	20	4	1	9	1	3	—	15	18	27	10	9	2	—	—	52	10	6	3	7	—
18	—	12	—	9	—	1	—	—	—	13	—	24	—	2	—	4	—	25	—	3	—	4	—
69	5	100	16	45	4	75	14	7	—	50	10	35	12	4	1	—	—	18	1	10	—	7	—
66	—	52	—	15	—	9	—	7	—	8	—	8	—	22	—	2	—	12	—	2	—	7	—
8	—	16	—	8	—	2	—	2	—	1	—	6	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—
12	—	38	1	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	1	—	—	—	1	—	1	—
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	9	—	2	—	3	—	1	—	—	—	8	—	1	—	1	—	4	—	—	—	1	—
2	7	10	16	—	2	—	2	—	3	1	—	4	3	—	24	—	1	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	20	100	16	12	3	6	8	2	—	6	—	18	8	2	—	—	—	11	—	4	—	2	—
5	—	14	—	1	1	1	—	1	—	—	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	—	8	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14	1	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	14	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	1	16	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	119	—	254	—	31	—	48	—	13	—	18	—	41	—	27	—	3	—	19	—	30	—	11
3	—	5	—	3	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
280	167	479	341	99	42	110	73	37	22	98	46	186	78	48	56	9	4	127	32	34	33	34	11

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

(Emigranti in età

Febbraio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	1.038	374	1.012	363	5	6	5	1	—	—	15	3	—
Addetti alle industrie estrattive . .	369	—	288	—	5	—	—	—	—	—	70	—	3	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	987	105	883	105	2	—	1	—	3	—	80	—	7	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc. . . . .	1.652	—	1.504	—	54	—	2	—	3	—	80	—	6	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . .	180	—	162	—	6	—	—	—	1	—	4	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	204	1	191	1	2	—	2	—	—	—	4	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . .	8	30	8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolari, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	52	—	49	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . .	31	101	28	93	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari . .	9	1	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	38	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	568	173	535	163	7	1	4	—	4	1	8	4	5	3
Addetti ai servizi ed esercizi pubblici	71	5	55	5	2	—	—	—	2	—	2	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti .	35	—	32	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . .	40	2	30	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . .	26	2	19	2	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . .	28	5	25	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali . . . . .	5	5	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto . . . . .	2	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . .	59	1	37	—	1	1	—	—	1	—	12	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	9	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . .	10	99	5	77	5	17	—	2	—	1	—	1	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	41	3	41	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . .	—	1.866	—	1.739	—	34	—	9	—	7	—	32	—	11
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	40	—	35	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>5.502</b>	<b>2.375</b>	<b>4.914</b>	<b>2.593</b>	<b>95</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>276</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>15</b>

Vedi l'avvertenza a pag. 275.



## ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

(8 anni in su).

P.	Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						
51																						
52																						
53																						
54																						
55																						
56																						
57																						
58																						
59																						
60																						
61																						
62																						
63																						
64																						
65																						
66																						
67																						
68																						
69																						
70																						
71																						
72																						
73																						
74																						
75																						
76																						
77																						
78																						
79																						
80																						
81																						
82																						
83																						
84																						
85																						
86																						
87																						
88																						
89																						
90																						
91																						
92																						
93																						
94																						
95																						
96																						
97																						
98																						
99																						
100																						

## VIII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Anno 1926.

MESI	Emigrati rimpatriati			Paesi di provenienza																			
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Baltici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
				M.	F.																		
Gennaio . . . . .	4.798	3.299	1.186	187	129	3.981	296	107	62	136	47	23	5	—	11	74	—	6	2	7	20	19	2
Febbraio . . . . .	5.785	3.627	1.677	250	181	5.089	241	70	15	127	52	18	—	—	13	25	1	—	33	30	15	4	2

AVVERTENZA. — La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle cedole individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.





## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

(Emigrati

Feb

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		M.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
	Addetti all'agricoltura . . . . .	650	160	254	84	29	10	68	9	96	14	9	
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	336	—	29	—	1	—	18	—	195	—	26	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	575	29	33	3	8	—	43	1	190	4	5	—	1
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	751	—	196	—	11	—	84	—	306	—	16	—	1
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	154	—	54	—	16	—	19	—	30	—	1	—	6
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	131	1	26	1	14	—	10	—	57	—	2	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	9	39	2	15	—	—	6	2	1	21	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	43	1	19	1	3	—	1	—	2	—	—	—	1
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	26	65	6	27	1	6	3	13	1	5	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	76	4	13	3	4	—	3	—	45	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	38	1	15	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	486	114	133	35	13	2	43	12	130	44	9	—	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	84	2	36	2	8	—	21	—	6	—	—	—	1
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	67	—	27	—	1	—	9	—	8	—	1	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	28	2	9	—	5	2	—	—	2	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	24	1	11	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	19	7	9	4	4	—	1	—	—	3	—	—	4
Addetti al culto . . . . .	2	7	1	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—
Professioni liberali . . . . .	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	20	—	10	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	54	22	10	1	1	—	11	6	7	1	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	10	146	3	53	—	9	5	45	1	11	1	6	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	21	4	8	3	2	—	3	—	2	1	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1,068	—	412	—	87	—	101	—	159	—	13	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	22	—	11	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>3,627</b>	<b>1,677</b>	<b>945</b>	<b>648</b>	<b>131</b>	<b>116</b>	<b>360</b>	<b>191</b>	<b>1,085</b>	<b>263</b>	<b>71</b>	<b>21</b>	<b>1</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 280.

IMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

a 15 anni in su).

1926.

Emilia	Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglia		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
42	7	54	12	3	1	13	4	1	—	11	3	19	12	6	1	3	—	24	2	9	—	8	—
16	—	11	—	7	—	7	—	—	—	8	—	—	—	1	—	3	—	5	—	3	—	6	—
51	7	92	8	33	2	38	2	2	—	31	—	10	1	7	—	1	—	10	—	16	—	4	1
44	—	27	—	16	—	11	—	2	—	2	—	3	—	8	—	2	—	8	—	4	—	10	—
9	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—
8	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
2	2	5	4	—	—	—	2	1	—	1	—	2	—	1	5	—	—	2	—	1	1	—	—
3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—
2	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	3	51	7	10	4	16	1	—	—	9	1	14	5	5	—	2	—	2	—	3	—	3	—
3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	9	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	—
—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4	14	9	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	3	—	15	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	50	—	109	—	20	—	35	—	1	—	7	—	22	—	6	—	1	—	4	—	18	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	86	312	167	74	27	91	46	11	4	65	12	71	40	33	12	11	1	55	6	56	22	40	10

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOVIMENTO  
(Emigrati in età lavorativa)  
Febbraio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Addetti all'agricoltura . . . . .	650	160	634	150	5	5	1	1	—	1	2	1	—	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	396	—	292	—	5	—	6	—	—	—	26	—	6	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	575	29	523	27	6	1	3	—	—	—	25	—	15	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc. . . . .	751	—	604	—	17	—	3	—	3	—	21	—	10	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	154	—	130	—	6	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	131	1	117	1	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	9	39	6	28	—	11	—	—	—	—	3	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	43	1	42	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	26	65	21	52	3	11	—	—	1	—	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	76	4	30	4	2	—	22	—	—	—	1	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate . . . . .	38	1	31	1	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	486	114	448	100	7	10	4	—	1	—	9	4	11	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	84	2	58	2	20	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	67	—	63	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	28	2	18	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	24	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	19	7	15	6	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Addetti al culto . . . . .	2	7	—	2	1	2	—	—	2	—	1	—	—	—
Professioni liberali . . . . .	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	20	—	17	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	54	22	8	—	21	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	10	146	4	99	6	43	—	—	2	—	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	21	4	18	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1.068	—	994	—	28	—	9	—	3	—	15	—	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	22	—	19	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>3.627</b>	<b>1.677</b>	<b>3.220</b>	<b>1.475</b>	<b>111</b>	<b>122</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>98</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>—</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 280.





# GIURISPRUDENZA

## COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 28 aprile 1925. - "N. G. I.", c. Di Marco Carmine.

### Qualità di emigrante - Commerciante che viaggia in 3ª classe.

*Chi viaggia in terza classe è considerato emigrante dall'art. 17 del T. U. 13 novembre 1919, n. 2205, indipendentemente dalla qualità dichiarata nel passaporto.*

Di Marco Carmine fu qualificato commerciante nel passaporto e viaggiò in 3ª classe per New York. La Commissione centrale lo ritenne emigrante, considerando:

« La circostanza che il Di Marco viaggiò in terza classe, gli dà la figura di emigrante ai sensi dell'art. 17 del T. U.; circostanza che può non concorrere con l'altra che il passeggero emigri a scopo di lavoro o di piccolo traffico.

Nè giova osservare che il Di Marco abbia dichiarato di recarsi in America per sei mesi e che si fornì di biglietto di andata-ritorno, dappoichè siffatta circostanza non gli può togliere la figura di emigrante, che la legge attribuisce a chi viaggia in terza classe, per una presunzione *iuris et de iure* fondata sull'*id quod plerumque accidit*, senza distinguere tra chi si rechi in paese transoceanico per restarvi stabilmente o per restarvi poco tempo ».

2. — 28 aprile 1925. - Lo Pinto c. "N. G. I.,»

### Prova testimoniale disposta d'ufficio - Necessità del contraddittorio.

*L'Ispettore dell'emigrazione non può imporre alle parti una prova testimoniale; può disporla d'ufficio, ma, in tal caso, egli deve rendersi parte diligente, indicando i testimoni che intende sentire e citandoli direttamente. A tanta libertà di movimento del Giudice unica limitazione è il contraddittorio.*

L'Ispettore dell'emigrazione ordinò una prova testimoniale, ma entrambe le parti proposero appello dalla sentenza che disponeva il mezzo istruttorio e la Commissione Centrale si propose e risolse il quesito: « se l'Ispettore possa ordinare alle parti una

prova testimoniale che le parti stesse non abbiano chiesto, che anzi non intendano eseguire, ritenendola inammissibile e frustranea ».

La Commissione Centrale osservò :

« Il quesito, che per le norme comuni della procedura civile non avrebbe alcuna ragione d'essere, trae la sua origine dallo speciale ordinamento processuale istituito dalla legge sull'emigrazione, la quale sancisce il principio « che la istruzione della causa è fatta d'ufficio » e dà quindi al Giudice quella libertà di movimento che, per le norme comuni, gli è interdetta (art. 44 T. U. 13 novembre 1919). In conseguenza di tale principio, egli può di sua iniziativa : a) richiedere ed alligare al processo i documenti che reputi opportuni nell'interesse della giustizia (art. 25 reg.<sup>o</sup> 28 agosto 1919); b) interrogare le parti; c) deferire il giuramento suppletorio, secondo le norme di cui agli art. 1376 e 1377 cod. civ.; d) riunire la cause; e) disporre accertamenti tecnici (art. 39 reg.<sup>o</sup>). Nulla vieta di ritenere, in applicazione del principio stabilito dal citato art. 44, che egli possa disporre una prova testimoniale, ma, in tal caso, è ovvio che egli debba rendersi parte diligente, indicando i testimoni che intende sentire e citandoli direttamente a norma dell'art. 26 reg.<sup>o</sup>. A tanta libertà di movimento unica limitazione è il contraddittorio, poichè il principio della contraddittorietà del giudizio è fondamentale nel nostro ordinamento processuale e non è lecito derogarvi, se non per volontà espressa della legge.

Ma può l'Ispettore imporre alle parti una prova testimoniale che quelle non chiedano e non intendano escutere? Non sembra. Innanzi tutto è da osservarsi che se le parti si ribellano all'ordine del Giudice, questi non ha sanzione, poichè non sarebbe lecito estendere alla prova testimoniale la sanzione che la legge (art. 218 c. proc. civ.) applica per l'interrogatorio, cioè che se la parte non comparisca o ricusi di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti.

Ma poi, pur avendo il Giudice ampia libertà di movimento, le parti conservano sempre una sfera d'autonomia che il Giudice non può invadere. Esse sono arbitre di deferire il giuramento decisivo (art. 38 reg.<sup>o</sup>) e possono « dedurre » la prova testimoniale; e soltanto allora hanno l'obbligo (art. 37 reg.<sup>o</sup>) di indicare le generalità dei testimoni che possono deporre i fatti dedotti ».

3. — 28 aprile 1925. - "N. G. I., c. Curcio Domenico.

#### Perdita dello scontrino - Effetti.

*Se il viaggiatore, che reclama il bagaglio, non presenta lo scontrino, il vettore ha il dovere d'accertare che quegli ne sia proprietario e, se glielo consegna, deve pretendere che ne rilasci ricevuta.*

L'emigrante Curcio Domenico reclamò il proprio bagaglio dal vettore, ma questi assunse d'averlo consegnato a un tal Lavieri, che si presentò munito di scontrino.



La Commissione Centrale ritenne la responsabilità del vettore, considerando :

« Lo scontrino è un titolo improprio al portatore, nel senso che il vettore è dispensato dall'accertare l'identità personale di chi si presenti, munito di quello, a ritirare il bagaglio e può, senz'altro, consegnarglielo. Ma se il viaggiatore che reclama il bagaglio non non presenta lo scontrino, il vettore ha il dovere di accertare che quegli ne sia proprietario e, se glielo consegna, deve pretendere che ne rilasci ricevuta. Così dispongono anche le tariffe ferroviarie (ediz. 1922) all'art. 11 § 2, ult. capov. « L'amministrazione rimette il bagaglio anche al viaggiatore che dichiara di aver smarrito lo scontrino, purchè egli provi di esserne il proprietario, ne rilasci ricevuta e, occorrendo, presti solida garanzia. Nulla di tutto ciò fece il vettore, il quale, se pur consegnò il bagaglio al Lavieri, glielo consegnò senza ritrarre alcuna ricevuta. Non è quindi dubbia la responsabilità dell'appellante in confronto con l'effettivo proprietario del bagaglio, il Curcio, al quale spetta l'azione per il risarcimento dei danni, poichè egli era il possessore dello scontrino al momento in cui fu iniziato il giudizio. Analogamente dispongono le citate tariffe ferroviarie all'art. 62, paragrafo I, lett. a, ultimo comma ».

4. — 28 aprile 1925. - "N. G. L., c. Boncardi.

**Limiti della responsabilità per la perdita di bagaglio.  
Interpretazione dell'art. 91 del Regolamento 1901.**

*L'art. 91 del Regolamento 1901 sulla emigrazione è applicabile solo quando la perdita del bagaglio non sia dovuta a colpa del vettore ; altrimenti si applicano le norme di diritto comune.*

La Commissione Centrale osservò : « L'art. 91 del Regolamento 1901, che la difesa del vettore invoca perchè il danno sia liquidato nella somma massima di L. 100, fu già interpretato costantemente da questa giustizia nel senso che quell'articolo fosse applicabile solo quando la perdita del bagaglio non fosse dovuta a colpa del vettore ; nel qual caso si dovessero applicare le norme di diritto comune. Nè si ha ragione di decampare da tale opinione la quale ben s'inquadra nel sistema generale della legislazione speciale, onde traesi il principio che « la forza maggiore, la quale per il codice civile (art. 1226) libera il debitore da ogni responsabilità, è posta in parte a carico del vettore, quasi come un rischio professionale, inerente cioè alla vantaggiosa industria della navigazione, e che quando vi è colpa del vettore, si applicano le norme comuni ». Invero, si trovano qua e là, nella legislazione, disposizioni che hanno un siffatto contenuto e che non sono mai contraddette da altre norme. Infatti l'art. 80 del Regolamento 1901 obbliga il vettore a

trasportare gratuitamente l'emigrante respinto, anche quando la responsabilità della reiezione non è imputabile al vettore; e così pure l'art. 33, 2° cap., l'art. 34 Testo Unico della legge sull'emigrazione; l'art. 1 R. Decreto n. 109 del 5 febbraio 1914, impongono al vettore incolpevole l'obbligo di pagare speciali indennità, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni in caso di colpa. Tali disposizioni autorizzano a trarre il principio di sopra riportato e confermano la interpretazione del citato art. 91, in conformità della opinione più volte espressa dalla Commissione.

---

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## ITALIA-ALBANIA

### Convenzione di stabilimento.

Roma, 29 febbraio 1924 — Scambio delle ratifiche: Roma, 21 gennaio 1926.

Rese esecutiva: R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2126

(G. U., 6 novembre 1925, n. 258).

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Haut Conseil de Régence d'Albanie, animés du désir de régler l'établissement des ressortissants des deux Etats par des dispositions libérales et sur le pied de la plus parfaite réciprocité, ont résolu de conclure une Convention et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

#### *Sa Majesté le Roi d'Italie :*

Son Excellence Benito Mussolini, Président du Conseil, Ministre pour l'intérieur, et par *interim* des affaires étrangères.

#### *Le Haut Conseil de Régence d'Albanie :*

Son Excellence Monsieur Feizi Bey Alizotti, ancien Ministre des finances ;

Son Excellence Djafer Villa, secrétaire général au Ministère des affaires étrangères ;

lesquels, après échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

#### Art. 1.

Il y aura entre le Royaume d'Italie et l'Etat d'Albanie amitié perpétuelle et liberté réciproque d'établissement et de commerce.

Les italiens seront reçus et traités dans l'Etat d'Albanie relativement à leurs personnes et à leurs propriétés sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être à l'avenir, les nationaux, ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Réciproquement les albanais seront reçus et traités en Italie,



relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être à l'avenir, les nationaux, ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

En conséquence, les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes ainsi que leurs familles, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s'établir dans chaque partie du territoire de l'autre Partie, sans que, en ce qui concerne les permis de séjour et l'autorisation d'exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition, autre que celles auxquelles sont soumis les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils pourront faire du commerce tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, établissements qui leurs seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des Pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à des obligations, ou à des charges plus fortes et plus onéreuses que celles auxquelles sont, ou pourront être soumis les nationaux, sauf les précautions de police et les dispositions de loi qui sont et seront édictées pour régler l'exercice des professions libérales des ressortissants de la nation la plus favorisée. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, libres d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, courriers, agents et consignataires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, ou par des étrangers, ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Les Gouvernements des deux Pays employeront tous les moyens à leur disposition afin que les contrats intéressant les travailleurs italiens qui se trouvent en Albanie et les travailleurs albanais qui se trouvent en Italie, pour des raisons d'emploi ou de travail, au service d'administrations publiques ou d'entreprises privées, industrielles, agricoles, ou de toute autre nature soient dûment respectés par les deux parties intéressées.

Les personnes qui auraient commis des abus envers lesdits travailleurs, ou les auraient induit à quitter leur Pays par des promesses décevantes, seront punies à terme des lois en vigueur.

En ce qui concerne les passeports, les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, des mêmes privilèges, immunités, faveurs ou conditions dont jouissent ou jouiront à l'avenir les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Enfin, ils ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les villes ou lieux des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus favorisée ; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce et d'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, ne pourront sur le territoire de l'autre être expropriés de leurs biens que pour une cause légalement reconnue d'utilité publique et moyennant une juste indemnité.

#### Art. 2.

Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes, résidant ou établis sur le territoire de l'autre, qui voudront retourner dans leur Pays, ou qui seront renvoyés par sentence judiciaire, ou par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité ou les mœurs, seront reçus, eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance, dans le Pays dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.

#### Art. 3.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie d'une protection pleine et entière pour la sûreté de leurs personnes, de leurs propriétés et de leurs intérêts. Ils jouiront, à cet égard, des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront, également, libre et facile accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour pourvoir à leur défense, en se conformant aux lois du Pays.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux et aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

## Art. 4.

Les Sociétés commerciales et civiles (y compris les Instituts publics et privés d'assurance) domiciliées dans les territoires de l'une des Parties contractantes et y ayant été valablement constituées conformément aux lois respectives, seront reconnues, d'après les modalités et limitations fixées par les lois en vigueur, comme ayant l'existence légale dans les territoires de l'autre, et pourront y exercer tous leurs droits y compris celui d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

En tout cas lesdites Sociétés jouiront dans les territoires de l'autre Partie contractante des mêmes droits, qui sont ou seraient accordés aux similaires d'un autre Pays quelconque.

Lesdites Sociétés et Instituts n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles dans le territoire de l'autre Partie des impôts, droits ou taxes, ni autres ni plus élevés, que ceux perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

## Art. 5.

Le droit d'aubaine n'existant ni en Italie ni en Albanie, les ressortissants des deux Parties contractantes pourront prendre possession et disposer d'un héritage qui leur sera échü, en vertu d'une loi ou d'un testament, dans un territoire quelconque de l'autre, à l'égal des nationaux, sans être soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci. Ils auront liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder par achats, ventes, ou donations, échange, mariage ou testament ou succession *ab intestato*, ou de toute autre manière, toute espèce de propriété immobilière ou mobilière dont les lois du pays permettent la possession aux nationaux et d'en disposer. Leurs héritiers et représentants pourront succéder et prendre possession de cette propriété par eux-mêmes, ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom et d'après les formes ordinaires de loi, à l'instar des nationaux. En l'absence des héritiers ou représentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances semblables celle d'un ressortissant du pays. A tous ces égards ils ne paieront, sur la valeur d'une telle propriété, aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que celles auxquelles sont soumis les nationaux. Dans tous les cas, il sera permis aux ressortissants des deux Parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir les italiens du territoire de l'Etat d'Albanie et les albanais du territoire italien, librement et sans être assujettis, lors de l'exportation, à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les nationaux seront soumis eux-mêmes.



## Art. 6.

Dans le cas de réquisitions dans d'un des deux États, les intérêts des ressortissants de l'autre, sous réserve des dispositions de l'article suivant en ce qui a trait aux réquisitions militaires, jouiront d'une complète protection en ce qui concerne la fixation des prix de réquisition, lesquels seront fixés en mesure équitable en tenant compte de toutes les circonstances qui peuvent exercer une influence sur la valeur des biens à réquisitionner. Il est entendu qu'en tout cas les ressortissants de l'un des deux États ne seront traités dans l'autre, sous ce rapport, d'une manière moins favorable que les ressortissants d'une tierce Puissance quelconque.

## Art. 7.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes, seront exempts, sur le territoire de l'autre de tout service militaire, soit sur terre soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, de toute réquisition ou prestation militaire, ainsi que des emprunts forcés et autres charges qui seraient imposés pour des besoins de guerre ou par suite d'autres circonstances exceptionnelles.

Seront toutefois exceptées les charges qui sont connexes à la possession ou à la location d'un bien-fonds, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeuble.

## Art. 8.

Il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé pour les biens d'un ressortissant de l'un des deux États dans le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés ou exigés pour la même propriété, si elle appartenait à un ressortissant du pays. Il est d'ailleurs entendu que les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes ne pourront, par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières ou à leurs revenus, être assujettis, sur le territoire de l'autre, à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

## Art. 9.

Tout avantage que l'une des deux Parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir, d'une manière quelconque, à une autre Puissance en ce qui concerne l'établissement et l'exercice des professions sera applicable de la même manière, aux mêmes conditions et à la même époque à l'autre Partie.

## Art. 10.

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Albanais, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil des ressortissants de leur Etat respectif, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent, et de procéder aux publications de mariage.

Cette communication aura lieu par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays

Les actes susdit seront accompagnés d'une traduction dans la langue du pays auquel ils seront transmis, ou en français.

## Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications et aura la durée de 10 années à partir de la même date. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Rome, le 29 février 1924.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) FEIZI ALIZOTTI.

(L. S.) DJAFER VILLA.

## PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention d'établissement conclue à la date de ce jour entre l'Albanie et l'Italie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration suivante qui aura à former partie intégrante de la même Convention.

## Art. 5.

Il est entendu que, en ce qui concerne le droit d'acquérir par achat des biens immeubles ruraux, sont applicables dans le territoire de chacune des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre les dispositions établies par la législation respective à l'égard des ressortissants de tout autre Pays le plus favorisé à ce sujet.

Dans le cas que des limitations seraient appliquées par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre, celle-ci appliquera les mêmes limitations aux ressortissants de la Partie qui les aura arrêtées par sa législation.

en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties contractantes, sans autre ratification par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé en double expédition à Rome, le vingt-neuf février mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

FEIZI ALIZOTTI.

DJAFER VILLA.

### Convenzione consolare.

*Roma, 29 febbraio 1924 — Scambio delle ratifiche: Roma, 21 gennaio 1926*

*Resa effettiva: R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2126*

*(G. U., 6 novembre 1925, n. 258).*

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Haut Conseil de Régence d'Albanie, animés du désir d'assurance aux Agents consulaires des deux Etats les immunités et privilèges nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ont résolu de conclure une Convention et ont à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

*Sa Majesté le Roi d'Italie :*

Son Excellence Benito Mussolini, Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par *interim* des Affaires Etrangères.

*Le Haut Conseil de Régence d'Albanie :*

Son Excellence Monsieur Feizi Bey Alizotti, ancien Ministre des Finances ;

Son Excellence Djafer Villa, Secrétaire Général au Ministère des Affaires Etrangères ;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

#### Art. 1.

Chacune des deux Parties contractantes aura la faculté d'établir de consulats généraux, consulats, vice-consulats ou agences consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Toutefois, les Gouvernements des deux Parties contractantes conservent le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra pas s'admettre des fonctionnaires consulaires ; bien entendu que, dans ce rapport, ils ne s'opposeront respectivement à aucune restriction qui ne soit commune à toutes les autres nations.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus



dans les Pays respectifs. L'*exequatur* nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais et aussitôt que possible et sur la production dudit *exequatur*, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs sauf l'approbation du Gouvernement dont relèvent les consuls généraux ou les consuls. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme parmi les étrangers et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités que les agents de ces catégories de la nation la plus favorisée. Ils ne pourront pas exercer leurs fonctions sans être reconnus par le Gouvernement local.

#### Art. 2.

Les fonctionnaires consulaires italiens dans l'Etat d'Albanie et les fonctionnaires consulaires de l'Etat d'Albanie en Italie jouiront, sous réserve de parfaite réciprocité, de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront à l'avenir les fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée. Les fonctionnaires consulaires de carrière des deux Pays auront le droit de télégraphier en chiffre à leur Gouvernement et à leur Légation.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat ou Vice-consulat l'écusson aux armes de leur nation, avec cette inscription : *Consulat* ou *Vice-consulat de...*

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux nationaux l'habitation consulaire.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront de même arborer le pavillon national sur l'embarcation qu'ils occuperaient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

#### Art. 3.

Quand la justice de l'un des deux Etats aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un consul général, d'un consul, d'un vice-consul ou d'un agent consulaire citoyen de

l'État qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement provenant de nécessités de service, elle devra lui demander son témoignage par écrit, ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Ledit agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

#### Art. 4.

Les archives consulaires seront inviolables et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que les fonctionnaires consulaires respectifs pourraient exercer.

#### Art. 5.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux États ou leurs chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries et au domicile des parties, les déclarations que pourront avoir à faire les négociants et tous les autres ressortissants de leur Pays.

Ils seront également autorisés à recevoir comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Ils auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries tout acte conventionnel passé entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident et de même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent consulaire devant lequel ils seront passés.

Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents, et scellés du sceau officiel des consulats, vice-consulats ou agents consulaires, feront foi tant en justice que hors de justice, soit dans le Royaume d'Italie, soit dans l'État d'Albanie au même titre que les originaux et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public de l'un ou de l'autre Pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État auquel appartiennent les consuls, vice-consuls ou agents consulaires et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le Pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande, et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur Pays, et ces traductions auront, dans les Pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

#### Art. 6.

En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un italien dans l'Etat d'Albanie ou un ressortissant de cet Etat en Italie, sera mort sans avoir fait de testament, ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation de défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1. — Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

Ces scellés, non plus que ceux de l'agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l'autorité locale assiste à cette opération.

Toutefois, si après un avertissement adressé par le consul ou vice-consul à l'autorité locale pour l'inviter à l'assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération ;

2. — Former l'inventaire de tous les biens et effets du défunt en présence de l'autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.

L'autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes elle puisse exiger des droits d'aucune espèce ;

3. — Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les



effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables ;

4. — Déposer en lieu sûr les effets et les valeurs inventariés ; conserver le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l'on percevra, dans la maison consulaire ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale, qui aura assisté aux opérations antérieures, si par suite de la convocation mentionnée au paragraphe suivant, des sujets des Pays, ou d'une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession *ab intestato* ou testamentaire ;

5. — Annoncer les décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession *ab intestato* ou testamentaire, afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.

S'il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou *ab intestato*, le paiement de leurs créances devrait s'effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l'inventaire s'il existait des ressources qui puissent être affectées à cet emploi, et dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables, ou enfin dans le délai consenti, d'un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés ;

6. — Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou *ab intestato*, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du Pays ou d'une tierce Puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession ; car, en ce cas, s'il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucune compétence pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou *ab intestato*, c'est-à-dire que, conservant l'administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d'effectuer les ventes d'effets dans les formes précédemment annoncées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu'ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires devront s'y conformer s'ils ne forment pas appel et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu'à la conclusion du litige ;

7. — Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle conformément aux lois des pays respectifs ;

8. — Liquider et recevoir le payement des prestations, rentes ou indemnités allouées à ses ressortissants par l'application des lois d'assurance sociale.

#### Art. 7.

Lorsqu'un italien dans l'Etat d'Albanie ou un ressortissant de cet Etat en Italie sera décédé dans une localité où il ne se trouverait pas d'agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets qu'il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de cette opération à l'Ambassade ou à la Légation qui doit en connaître ou au consulat ou vice-consulat le plus voisin du lieu où sera ouverte la succession *ab intestato* ou testamentaire.

Mais, dès l'instant que l'agent consulaire le plus rapproché de la localité où serait ouverte ladite succession *ab intestato* ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce qui prescrit l'article précédent.

#### Art. 8.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux Etats, connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations effectuées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur pays, soit pendant la traversée soit dans le port de leur arrivée.

#### Art. 9.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront aller personnellement, ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique ; interroger les capitaines et l'équipage ; examiner les papiers de bord ; recevoir les déclarations sur le voyage des navires, leur destination et les événements de la traversée ; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires ; enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auraient à former.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et employés de douanes ne pourront en aucune manière opérer ni visiter ni rechercher à bord des navires, sans en avoir donné préalablement avis à l'autorité consulaire de la nation à laquelle les navires appartiennent, afin qu'elle puisse assister à la visite.

Les susdits fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou des douanes devront également prévenir en temps utile les dites autorités consulaires pour qu'elles assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auraient à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute équivoque et tout malentendu qui pourrait porter préjudice à la bonne administration de la justice.

L'avis qui sera adressé pour les cas susindiqués aux fonctionnaires consulaires, indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de s'y rendre ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.

#### Art. 10.

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires, seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation ; ils régleront eux-même les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage, s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

#### Art. 11.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelques titre



que ce soit, partie des équipages de navires de leur nation, qui auraient déserté.

A cet effet ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée. On donnera en outre auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu sa sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

#### Art. 12.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits agents ou ceux d'une tierce Puissance ne soient intéressés dans ces avaries ; dans ce cas, et à défaut elles devraient être réglées par l'autorité locale.

#### Art. 13.

Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des ressortissants de l'une des Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire de la circonscription, et, à son défaut, à celle du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires albanais qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territo-

riales de l'Italie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de l'Etat d'Albanie; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Etat d'Albanie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d'Italie.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu dans les deux Pays que pour assister les agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, ou de la personne qu'ils délègueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales, dans ces différents cas, ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

#### Art. 14.

Dans le but de faciliter le voyage des émigrants albanais ou en transit à travers le territoire de l'Albanie, envers des ports italiens, et des émigrants qui rentrent dans leurs pays à travers ces mêmes ports, il sera consenti aux compagnies de navigation italiennes d'établir, en se soumettant à la législation du pays, des agences de vente dans l'Etat albanais et d'exercer leur activité pour les transports directs des ports italiens aux ports auxquels se dirige l'émigration.

La même protection qui est accordée par l'Italie aux émigrants italiens sera assurée, par le Gouvernement italien, aux émigrants albanais, aussi bien dans l'Etat que sur les bateaux.

#### Art. 15.

Les deux Parties contractantes s'engagent à initier, aussitôt qu'il sera possible, les négociations pour conclure un ou plusieurs

accords spéciaux afin d'assurer aux travailleurs de l'un des deux Pays dans le territoire de l'autre et à leur ayants-droit, l'égalité de traitement avec les nationaux pour tout ce qui concerne l'application des lois relatives à la protection du travail, à l'assistance médicale et hospitalière, aux assurances sociales contre les différents risques, à l'instruction et à la liberté d'association et d'organisation professionnelle, et pour régler la signification et la communication des actes judiciaires et l'extradition des criminels.

Art. 16.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications et aura la durée de 10 années à partir de la même date. Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Rome le 29 février 1924.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) FEIZI ALIZOTTI.

(L. S.) DJAFER VILLA.



# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio Decreto-Legge 29 novembre 1925, n. 1146. — Estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale.** (*G. U.*, del 12 dicembre 1925, n° 288).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 ;

Veduto l'art. 5 del R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269 ;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni approvate con decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 296, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 13 marzo 1904 n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 683, e con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366.

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni approvate con legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1916, n. 1889, e successive modificazioni approvate con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367 ;

Veduto il R. decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633 ;

Veduto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 ;

Veduta la legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio

dei Ministri, col Ministro per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo ;

#### Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, ed all'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211 :

a) il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 ;

b) la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e successive modificazioni approvate con decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 256, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366 ;

c) il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e successive modificazioni approvate con legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni approvate con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367 ;

d) il R. decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633, per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti dello Stato ;

e) la legge testo unico 24 settembre 1923, n. 2157, sulla Cassa di maternità.

#### Art. 2.

La legge ex austriaca 30 marzo 1888 B. L. I., n. 33, e la legge ex ungherese n. XIV del 1891 concernenti l'assicurazione per i casi di malattia ed ogni altra disposizione regolante tale materia nei territori annessi, sono abrogate.

#### Art. 3.

Sono abrogate le leggi ex austriache 28 dicembre 1887 B. L. I., n. 1 ex 1888 ; la legge ex ungherese XX del 1907 e successive modificazioni ; l'ordinanza del Comando Supremo in data 23 dicembre 1918, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia d'infortuni sul lavoro nei territori annessi di cui sopra.

Con successivi provvedimenti del Ministro per l'economia

nazionale saranno dettate le norme circa la liquidazione dell' « Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la Venezia Giulia e Zara » con sede in Trieste e per il pagamento delle rendite in dipendenza di infortuni già verificatisi.

#### Art. 4.

Sono abrogate la legge 16 dicembre 1906, B. L. I., ex 1907, per le pensioni e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia nei territori annessi, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3137.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme per la liquidazione degli istituti che esercitano attualmente l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

#### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 5.

È mantenuto nei limiti e con le norme di cui agli articoli seguenti l'obbligo dell'assicurazione per i casi di malattia per tutti gli operai e gli impiegati, escluso il personale di ruolo dello Stato o che comunque abbia la stabilità d'impiego, i quali in conformità delle disposizioni legislative di cui al precedente art. 2, godono, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, dell'assicurazione stessa, nonchè per gli operai addetti ad imprese le quali, alla stessa data sono a tale assicurazione obbligate.

S'intendono compresi nell'obbligo dell'assicurazione anche quegli operai ed impiegati, i quali, pur non essendo, al momento dell'applicazione del presente decreto, nell'effettivo godimento dell'assicurazione, abbiano versato contributi ad una Cassa di malattia entro l'anno 1925.

Il diritto dell'operaio disoccupato alle prestazioni della Cassa è limitato a quattro settimane.

#### Art. 6.

L'assicurazione contro le malattie a norma dell'articolo precedente dà diritto :

1° alla cura medica gratuita agli assicurati dal principio della malattia ivi compresa l'assistenza ostetrica e la somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici ;

2° ad un sussidio di malattia a decorrere dal quinto giorno successivo al riconoscimento eseguito dagli organi dell'assicurazione, nella misura massima del 50 per cento della retribuzione in base alla quale sono stati versati i contributi, per la durata della malattia ed entro il periodo massimo di 26 settimane.



3° in caso di parto, oltre l'assistenza ostetrica del medico e della levatrice, ad un sussidio di puerperio per un periodo di quattro settimane dopo il parto, nella stessa misura prevista, per il caso di malattia ;

4° in caso di morte dell'assicurato, ad un assegno fisso al coniuge o ai figli minori, conviventi e a carico dell'assicurato, pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita dall'assicurato prima della morte.

#### Art. 7.

L'assicurazione di malattia è esercita in ciascun circondario da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo.

Possono essere autorizzate eccezionalmente dal Ministro per l'economia nazionale a gestire l'assicurazione di malattia Casse mutue e Casse di fabbrica o di azienda legalmente costituite, quando il numero dei loro soci raggiunga almeno i 500, e la loro istituzione, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, non arrechi danno alla Cassa circondariale. Gli ordinamenti di dette Casse saranno stabiliti dai rispettivi statuti, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di disporre la estensione della competenza di una Cassa a due o più circondari confinanti.

Il Ministro stesso ha altresì facoltà di ordinare la istituzione di agenzie o ambulanze in più punti del territorio di competenza di una Cassa, affidando loro le funzioni della esazione dei contributi e della erogazione dei sussidi.

#### Art. 8.

Fanno parte di una Cassa circondariale i lavoratori occupati in imprese o stabilimenti esistenti nel circondario.

In caso di malattia che incolga l'assicurato fuori della circoscrizione della Cassa alla quale è iscritto, le prestazioni di cui all'art. 6, sono a carico della Cassa del luogo ove trovasi l'assicurato salvo il diritto di rivalsa verso la Cassa di iscrizione.

Le Casse circondariali e le Casse mutue legalmente costituite sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale e godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

#### Art. 9.

Nei casi di malattie derivanti da infortunio sul lavoro, qualora l'infortunato sia iscritto ad una Cassa ammalati, questa sarà esonerata dal pagamento del sussidio malattia.

## Art. 10.

Si provvede agli scopi di cui all'art. 5 del presente decreto mediante contributi settimanali a carico degli assicurati e dei datori di lavoro.

La misura dei contributi non può superare il 4 per cento del salario settimanale, a tale effetto i salari che superino le L. 20 giornalieri sono considerati entro il limite di L. 20.

I contributi sono posti per il 50 per cento a carico degli assicurati e per il 50 per cento a carico dei datori di lavoro.

La deliberazione della Cassa di malattia che stabilisce la misura dei contributi è soggetta all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale che la rende esecutiva con suo decreto.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche per la parte di contributo spettante all'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

I crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore pari grado rispetto ai crediti dello Stato, indicati nell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia postposti.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta e quelli che non provvedano al pagamento dei contributi o versino questi in misura inferiore a quella stabilita sono puniti con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a 500 e al versamento di una somma pari a quella dovuta.

Il provento delle multe e delle altre somme di cui al precedente comma è devoluto a beneficio della Cassa di malattia.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in via amministrativa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di malattia che deciderà in via definitiva con provvedimento avente forza esecutiva.

La domanda interrompe il corso dell'azione penale, la quale rimane estinta dal provvedimento di applicazione della multa amministrativa.

## Art. 11.

In luogo della cura medica gratuita, delle medicine e dell'assegno di malattia, potrà essere concesso il ricovero gratuito in un ospedale o stabilimento di cura a spese della Cassa di malattia per un periodo non eccedente le quattro settimane.

In tal caso la Cassa di malattia dovrà rifondere all'Ammini-

strazione ospedaliera le diarie stabilite per la più bassa categoria di ricoverati a decorrere dal giorno del ricovero.

La Cassa di malattia non è tenuta a rifondere le diarie all'Amministrazione ospedaliera quando l'assicurato sia nuovamente ricoverato per la stessa malattia entro le 8 settimane dal giorno della dimissione dall'ospedale.

Qualora l'assicurato accolto in un ospedale o stabilimento di cura avesse a carico persone di famiglia al cui mantenimento egli provveda in modo esclusivo o prevalente, la Cassa malattia sarà obbligata a corrispondere a questo ultimo il sussidio di malattia per il periodo della degenza, nella misura della metà di quella prevista dal n. 2 dell'articolo 6.

#### Art. 12.

Ogni Cassa di malattia circondariale è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto dal Ministro per l'economia nazionale e costituito da 9 membri dei quali:

1° tre scelti fra i datori di lavoro;

2° tre scelti fra gli assicurati;

3° tre scelti fra le persone più versate in materia di assicurazioni sociali, residenti nel circondario.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato tra i membri del Consiglio di cui al n. 3 del comma precedente, con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri di cui al n. 1 e al n. 2 di cui sopra.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 4 anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 13.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

1° la nomina del personale amministrativo, tecnico, sanitario e di controllo.

2° la compilazione del regolamento di servizio e dei regolamenti interni;

3° la istituzione e la modificazione delle opere di assistenza;

4° le deliberazioni sull'impiego dei fondi;

5° l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto e dallo statuto.

Il direttore della Cassa interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Le deliberazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 non sono esecutive senza la ratifica del Prefetto della Provincia.



## Art. 14.

Sono istituite due Federazioni regionali delle Casse circondariali di malattia, con sede in Trento, comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Tridentina, ed una con sede in Trieste comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Giulia, della provincia del Carnaro e di Zara.

Le Federazioni predette sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica; esse sono rette da uno statuto approvato dal Ministro per l'economia nazionale. Lo statuto stesso determina le attribuzioni delle Federazioni.

L'assemblea delle Federazioni è composta dai rappresentanti delle Casse federate, uno per ciascuna Cassa, annualmente nominato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

## Art. 15.

Le Casse di malattia sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la esercita a mezzo dei Prefetti delle rispettive Provincie e dei funzionari del competente circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Il Ministero può farsi rappresentare da un delegato alla adunanze del Consiglio di amministrazione delle Casse di malattia e delle rispettive Federazioni.

## Art. 16.

Ogni Cassa di malattia deve, entro il mese di giugno di ciascun anno, trasmettere il bilancio consuntivo dell'anno precedente al Ministero dell'economia nazionale.

Tale obbligo spetta parimenti alle Federazioni.

In caso di ingiustificato ritardo nella compilazione del bilancio il Ministero dell'economia nazionale provvede alla compilazione d'ufficio direttamente, oppure, ove lo ritenga del caso, incaricandone la Federazione provinciale delle Casse di malattia a spese della rispettiva Cassa.

## Art. 17.

Le Casse di malattia oltre all'assicurazione obbligatoria a favore delle persone di cui all'art. 5 del presente decreto possono, in base ad apposite disposizioni dei loro statuti, compiere assicurazioni facoltative mediante versamenti volontari sia di datori di lavoro, sia di iscritti, sia di persone in genere non soggette all'obbligo della assicurazione.

## Art. 18.

È demandata al Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa, la risoluzione delle contestazioni in materia di pagamento dei contributi di assicurazione e delle prestazioni in caso di malattia.

Qualora la composizione delle accennate questioni non riesca possibile in sede amministrativa, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione definitiva, emanata dall'autorità di cui al comma precedente, alla Commissione arbitrale funzionante nel territorio della Cassa di malattia, ai sensi del titolo V del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184. A tali giudizi sono applicabili le norme del predetto decreto e del relativo regolamento d'esecuzione.

Le contestazioni fra Federazione e Cassa di malattia sono, quando vertono su questioni di carattere amministrativo, risolte con provvedimento insindacabile, dal Ministero dell'economia nazionale.

## Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà determinata la nuova circoscrizione delle Casse circondariali e delle Casse in genere attualmente esistenti e saranno altresì dettate le norme per la devoluzione dei patrimoni, nei casi di concentrazione di più Enti in un'unica Cassa circondariale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del predetto decreto, gli Enti di cui al precedente comma dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 8, i loro statuti, nei quali potranno essere stabilite le classi di salario per la misura dei contributi e dei sussidi.

## Art. 20.

Le controversie in materia di assicurazione per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono deferite agli organi giurisdizionali competenti secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Tuttavia, se alla data predetta sia intervenuta decisione interlocutoria o definitiva, ancorchè tuttora suscettibile di impugnativa, la trattazione delle controversie medesime sarà proseguita avanti gli organi precedentemente competenti, e con le norme stabilite dalle leggi abrogate con il presente decreto, che a tale effetto si considerano tuttora in vigore.

## Art. 21.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, sono abrogate.

## Art. 22.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il 1° marzo 1926, salvo per quanto riguarda l'estensione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, che avrà effetto dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro  
delle finanze: MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925*  
*Atti del Governo, registro 243, foglio 70. — GRANATA.*

**Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2558. — Approvazione della Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921). (G. U. del 23 febbraio 1926, n° 44).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 585;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;



Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la pubblica istruzione, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921) e di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDELE  
— ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

*Registrato alla corte dei Conti, addì 21 febbraio 1926.*

*Atti del Governo, registro 245, foglio 185. — COOP.*

### **Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative all'impiego dei fanciulli nell'agricoltura durante le ore obbligatorie di scuola, questione compresa nel terzo comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che tali proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

## Art. 1.

I fanciulli di età inferiore ai quattordici anni non potranno essere occupati nè potranno lavorare nelle aziende agricole pubbliche o private, o nelle loro dipendenze, se non in ore diverse da quelle stabilite per l'insegnamento scolastico e questo lavoro, qualora abbia luogo, deve essere tale da non pregiudicare la loro assiduità alla scuola.

## Art. 2.

Ai fini della istruzione professionale pratica, i periodi e gli orari di insegnamento potranno essere regolati in modo da permettere di occupare i fanciulli in lavori leggeri e specialmente in lavori leggeri di mietitura. Tuttavia, il totale annuo del periodo di frequenza scolastica non potrà essere ridotto a meno di otto mesi.

## Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 non saranno applicabili ai lavori eseguiti dai fanciulli nelle scuole professionali, purchè siffatti lavori siano autorizzati e controllati dalla pubblica autorità.

## Art. 4.

Le ratifiche della presente Convenzione nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

## Art. 5.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

## Art. 6.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà

tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 7.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 5, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 8.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 9.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 11.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.



**Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, 1921) (G. U. del 16 febbraio 1926, n. 38).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 587 ;

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 19 aprile 1925, n. 628, relativi alla matricolazione della gente di mare ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.  
— LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.*

*Atti del Governo, registro 245, foglio 141. — COOP.*

**Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli  
e dei giovani occupati a bordo delle navi.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei giovani impiegati a bordo delle navi, questione compresa nell'ottavo comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che queste proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri trattati di pace.

**Art. 1.**

Agli effetti della presente Convenzione col termine « nave » s'intendono tutti i bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

**Art. 2.**

Fatta eccezione per le navi sulle quali non sono occupati che i membri di una stessa famiglia, i fanciulli ed i giovani di età inferiore ai 18 anni non potranno essere occupati a bordo, che dietro presentazione di un certificato medico, il quale attesti la loro capacità fisica a tale lavoro e sia rilasciato da un medico autorizzato dalle autorità competenti.

**Art. 3.**

L'impiego di tali fanciulli o giovani al lavoro marittimo non potrà essere continuato che mediante rinnovazione della visita medica ad intervalli non superiori ad un anno e mediante presentazione, dopo ogni nuova visita, di un certificato medico che attesti la loro capacità fisica al lavoro marittimo. Tuttavia, se la validità del certificato ha termine nel corso del viaggio, essa s'intende prorogata sino alla fine del viaggio stesso.

**Art. 4.**

In caso di urgenza l'autorità competente potrà ammettere all'imbarco, senza che sia stato sottoposto alle visite previste dagli

articoli 2 e 3 della presente Convenzione, un giovane di età inferiore ai 18 anni, a condizioni però che tale visita abbia luogo al primo porto che il bastimento toccherà successivamente.

#### Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

#### Art. 6.

La presente Convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

#### Art. 7.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione

#### Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

#### Art. 9.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle sue Colonie, ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.



## Art. 10.

Ogni membro, che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di tempo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

## Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

## Art. 12.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.

---

**Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2543. — Approvazione della Convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova, 1920). (G. U. del 16 febbraio 1926, n° 38).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 588 ;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO —  
ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.*  
*Atti del Governo, registro 245, foglio 143. — COOP.*

#### **Convenzione relativa al collocamento della gente di mare.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Genova dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 15 giugno 1920,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative al « Controllo delle condizioni di arruolamento della gente di mare ; collocamento ; condizioni di applicazione alla gente di mare della Convenzione e delle raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso relative alla disoccupazione e all'assicurazione contro la disoccupazione », questione che costituisce il secondo punto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Genova, e

dopo di aver deciso che queste proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai

membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920 :

#### Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine « marittimi » comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima, esclusi gli ufficiali.

#### Art. 2.

Il collocamento dei marittimi non può essere esercitato a scopo di lucro da alcuna persona, società o impresa ; nè alcun compenso potrà essere preteso direttamente o indirettamente da qualsiasi persona, società od altra impresa per procurare collocamento a marittimi su una nave.

La legge di ciascun paese stabilirà sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'art. 2, ogni persona, società o impresa che eserciti attualmente a scopo di lucro il commercio del collocamento dei marittimi, può essere ammessa temporaneamente e con autorizzazione del Governo, a continuare tale commercio, a condizione che le sue operazioni siano soggette al controllo del Governo per la salvaguardia dei diritti di tutte le parti interessate.

Ogni membro, che ratifichi la presente Convenzione, s'impegna a prendere tutte le misure necessarie per abolire, al più presto possibile, il commercio del collocamento dei marittimi a scopo di lucro.

#### Art. 4.

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione, curerà che sia istituita e mantenuta un'organizzazione, efficace e rispondente ai bisogni, di uffici gratuiti di collocamento per i marittimi. Tale organizzazione potrà essere istituita e mantenuta :

1° per mezzo di associazioni rappresentative degli armatori e dei marittimi che agiscono d'accordo sotto il controllo di un'autorità centrale ;

2° dallo stesso Stato, ove manchi un'attività così concentrata.

Le operazioni di tali uffici di collocamento saranno eseguite da persone che abbiano pratica esperienza marittima.



Quando esistano contemporaneamente uffici di collocamento di tipo diverso, saranno prese misure per coordinare la loro attività su una base nazionale.

#### Art. 5.

Saranno costituiti Comitati composti di un egual numero di rappresentanti di armatori e di marittimi per essere sentiti su ciò che concerne il funzionamento dei detti uffici.

Spetterà a ciascun Governo di precisare i poteri di detti Comitati, particolarmente per ciò che concerne la scelta del presidente fuori dei loro membri, il controllo dello Stato su di essi e l'assistenza che a tali Comitati potranno prestare privati che s'interessano del benessere dei marittimi.

#### Art. 6.

Nei riguardi del collocamento, al marittimo deve essere garantita la libertà di scelta della nave, ed all'armatore la libertà di scelta dell'equipaggio.

#### Art. 7.

Il contratto di arruolamento dei marittimi deve contenere tutte le garanzie necessarie per la tutela di tutte le parti interessate, e saranno assicurate ai marittimi tutte le facilitazioni per esaminare il contratto, prima e dopo la firma.

#### Art. 8.

Ogni membro che ratificherà la presente Convenzione prenderà dei provvedimenti affinché le facilitazioni per il collocamento dei marittimi previste dalla presente Convenzione siano poste, ove occorra mediante uffici pubblici, a disposizione dei marittimi di tutti i paesi che abbiano ratificato la Convenzione stessa, sotto riserva che le condizioni di lavoro siano approssimativamente uguali.

#### Art. 9.

Spetterà a ciascun paese di decidere se adottare o meno disposizioni analoghe a quelle della presente Convenzione per gli ufficiali di coperta e per quelli di macchina.

#### Art. 10.

Ogni membro, che ratificherà la presente Convenzione, dovrà comunicare all'Ufficio internazionale del lavoro tutte le informazioni, statistiche o d'altro genere, che fossero a sua disposizione,

relativamente alla disoccupazione dei marittimi e al funzionamento dei suoi uffici di collocamento per i marittimi.

Spetterà all'Ufficio internazionale del lavoro di curare il coordinamento dei diversi sistemi nazionali di collocamento dei marittimi, d'accordo con i Governi e con le organizzazioni interessate di ogni paese.

#### Art. 11.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna di applicarla alle sue Colonie ed ai suoi possedimenti e Protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano introdursi nella Convenzione le modificazioni che fossero necessarie per adattarele alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione riguardo a ciascuna delle sue Colonie, Possedimenti e Protettorati non aventi un Governo pienamente autonomo.

#### Art. 12.

Le ratifiche della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles del 2 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

#### Art. 13.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro.

#### Art. 14.

La presente Convocazione entrerà in vigore dalla data in cui tale notifica sarà stata eseguita dal segretario generale della Società delle Nazioni; essa non vincolerà che i membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente, la Convocazione entrerà in vigore per ogni altro membro dalla data in cui ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

#### Art. 15.

Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. 14, ogni membro che ratificherà la presente Convenzione, s'impegna ad applicarne

le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922, e a prendere quelle misure che saranno necessarie per l'esecuzione di essa.

Art. 16.

Ogni membro, che abbia ratificato la presente Convenzione, può denunciarla al termine di un periodo di cinque anni dalla data della entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni, che ne curerà la registrazione. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 17.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 18.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.

**Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2544. — Approvazione della Convenzione relativa all'indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920).** (*Gazz. Uff.* del 16 febbraio 1926, n° 38).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 590 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'eco-



nomia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO —  
ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.*

*Atti del Governo, registro 245, foglio 144. — Coop.*

### **Convenzione relativa all'indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Genova dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 15 giugno 1920,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al « Controllo delle condizioni di arruolamento della gente di mare ; collocamento ; condizioni di applicazione alla gente di mare della Convenzione e delle raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso relative alla disoccupazione e all'assicurazione contro la disoccupazione » questione che costituisce il secondo punto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Genova, e

dopo aver deciso che queste assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione, da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Ver-

sailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920.

#### Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine « marittimi » comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima.

Per l'applicazione della presente Convenzione il termine « nave » è applicabile a tutti i bastimenti di qualsiasi natura, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

#### Art. 2.

In caso di perdita, per naufragio, d'una nave qualsiasi, l'armatore, o la persona con la quale il marittimo ha stipulato un contratto per prestare servizio a bordo della nave, dovrà pagare ad ogni marittimo imbarcato sulla nave un'indennità per far fronte alla disoccupazione derivante dalla perdita della nave per naufragio.

Questa indennità sarà pagata per tutti i giorni dell'effettivo periodo di disoccupazione del marittimo, in ragione del salario dovuto in base al contratto, ma l'ammontare totale dell'indennità dovuta a ciascun marittimo per la presente Convenzione potrà essere limitato a due mesi di salario.

#### Art. 3.

Tali indennità godranno degli stessi privilegi che gli arretrati di salario per il servizio prestato, ed i marittimi, per il ricupero di esse, avranno diritto a ricorrere agli stessi mezzi di procedimento che per gli arretrati.

#### Art. 4.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente Convenzione, s'impegna di applicarla alle sue Colonie, ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, che non hanno un Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano introdursi nella Convenzione le modificazioni che fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione riguardo a ciascuna delle sue Colonie, Possedimenti e Protettorati non aventi un Governo pienamente autonomo.

## Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni, per la registrazione.

## Art. 6.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

## Art. 7.

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data in cui tale notifica sarà stata eseguita dal segretario generale della Società delle Nazioni; essa vincolerà soltanto i membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato.

Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore, per ogni altro membro, dalla data in cui ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

## Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. 7 ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922, e a prendere tutte le misure che saranno necessarie per l'esecuzione di esse.

## Art. 9.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di cinque anni dalla data dalla quale la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni, che ne curerà la registrazione. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

## Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza generale una relazione sulla applicazione della presente



Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 11.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Ministro per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.

**Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2545. — Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921). (G. U. del 16 febbraio 1926).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 19 aprile 1925, n. 628 ;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 586 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO —  
ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.*  
*Atti del Governo, registro 245, foglio 145. — COOP.*

**Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria  
dei fanciulli e dei giovani occupati a bordo delle navi.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative al divieto dell'impiego di ogni persona di età inferiore ai 18 anni al lavoro di bordo come carbonaio o fuochista, questione compresa nell'ottavo comma dell'ordine del giorno della sessione,

dopo di aver deciso che tali proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione col termine « nave » s'intendono tutti i bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Art. 2.

I giovani di età inferiore ai 18 anni non possono essere occupati a bordo delle navi come carbomai o fuochisti.

## Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicheranno :

a) al lavoro dei giovani sulle navi-scuola, purchè questo lavoro sia approvato e sorvegliato dall'autorità pubblica ;

b) al lavoro dei giovani sulle navi il cui mezzo di propulsione principale non sia il vapore ;

c) al lavoro dei giovani di età non inferiore ai 16 anni, la cui capacità fisica sia stata riconosciuta mediante una visita medica e che siano occupati sulle navi che compiono la loro navigazione esclusivamente sulle coste dell'India o sulle coste del Giappone, salvo le norme che saranno stabilite sentite le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di tali paesi.

## Art. 4.

Nel caso in cui si renda necessario arruolare un fuochista o un carbonaio in un porto in cui siano solo disponibili giovani di meno dei 18 anni, questi potranno essere assunti, ma in tal caso si dovranno assumere due giovani per ogni posto di fuochista o di carbonaio.

## Art. 5.

Allo scopo di facilitare il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni capitano o padrone dovrà indicare in un registro o in un elenco allegato al ruolo dell'equipaggio tutte le persone di età inferiore ai 18 anni occupate a bordo e la loro data di nascita.

## Art. 6.

I contratti di arruolamento conterranno un sunto delle disposizioni della presente Convenzione.

## Art. 7.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

## Art. 8.

La presente Convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.



## Art. 9.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

## Art. 10.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 8 ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

## Art. 11.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

## Art. 12.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

## Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

## Art. 14.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

*Il Ministro per gli affari esteri:*

MUSSOLINI.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

**Determinazione commissariale 1° marzo 1926 che proroga il termine entro il quale i piroscafi "Cordoba", "Sofia", "Bologna" e "Venezuela" possono essere autorizzati a trasportare emigranti. (G. U. del 17 Marzo 1926, n. 63).**

### IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Viste le domande prodotte dalle Compagnie di Navigazione « Cosulich », « Lloyd Latino » e « Navigazione Generale Italiana » intese ad ottenere la reiscrizione in patente di vettore dei piroscafi « Sofia », « Cordoba », « Bologna », « Venezuela » che hanno compiuto il 20° anno di età, entro il 31 dicembre dell'anno 1925 ;

Visto il R. D. in data 1° maggio 1924, n. 963 ;

Udito il parere della Commissione nominata con Decreto Ministeriale in data 10 giugno 1925 per l'applicazione del precitato Regio Decreto ;

Considerato che a giudizio dell'Amministrazione della Marina Mercantile, per cura della quale furono eseguite le visite suppletive d'idoneità ai detti piroscafi, questi si trovano in buone condizioni di navigabilità e possiedono efficienti sistemazioni interne per gli emigranti ; che, in particolare, quanto al piroscafo « Cordoba », nella visita speciale eseguita in data 8 febbraio u. s. fu accertata l'esecuzione dei lavori imposti al vettore dalla competente Commissione ;

In conformità delle approvazioni data da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ;

Determina :

#### Art. 1.

Il termine entro il quale i piroscafi « Sofia », « Cordoba », « Bologna », e « Venezuela » possono essere autorizzati a trasportare emigranti è prorogato a datare dal 1° marzo 1926 nella seguente misura :

P.fo	Sofia . . . . .	per 9 mesi
»	Cordoba . . . . .	» 1 anno
»	Bologna . . . . .	» 2 anni
»	Venezuela . . . . .	» 2 anni

## Art. 2.

Il termine di concessione predetto potrà per i piroscafi summenzionati essere ulteriormente prorogato con nuova determinazione.

La proroga per i piroscafi «Bologna» e «Venezuela» viene concessa alla condizione che essi vengano adibiti esclusivamente alla linea del Centro America e Sud Pacifico. Quella per il piroscavo «Sofia» è subordinata invece all'esito favorevole della visita speciale che sarà fatta al ritorno del piroscavo stesso in patria, giusta la cautela voluta dalla competente Commissione in occasione dell'ultima visita preliminare.

Roma, li 1° Marzo 1926.

F<sup>o</sup>: DE MICHELIS.

**Provvedimenti concernenti  
il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.**

*Decreto Ministeriale 21 dicembre 1925. — Registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre 1925, reg. II; F. E.; fog. n. 472.*

Baroni Vittorio, usciere nel Commissariato Generale dell'emigrazione, ex combattente, è nominato, a decorrere dal 1° gennaio 1926, alunno d'ordine nel Commissariato stesso, ed è collocato nel grado 13° della tabella di classificazione, di cui all'allegato 1° del R. decreto-legge 26 giugno 1924 n. 1603 (Gruppo C., Carriera d'ordine) con lo stipendio di L. 4200 e col supplemento di servizio attivo di L. 300.

*Decreto Reale 27 dicembre 1925. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 4.*

Il Sig. Celli Augusto, usciere nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio, a sua domanda, a mente del disposto dell'art. 5 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047, con decorrenza dal 16 dicembre 1925.

*Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 1926, reg. n. 88, Riposi Civili, fog. 405.*

Il Sig. Buonanno Comm. Dott. Giuseppe, Consigliere dell'emigrazione di II<sup>a</sup> classe, è dispensato dal servizio a decorrere dal 16 gennaio 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 17.*

Il Sig. Ansalone Comm. Prof. Michele, Direttore Capo Divisione



nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 gennaio 1926, in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili; fog. 43.*

Il Sig. Peluso Cav. Dott. Cataldo, Vice Consigliere dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 gennaio 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 44.*

Il Sig. Poggi Cav. Uff. Ferruccio, Primo Segretario di Ragioneria nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 dicembre 1925 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 45.*

Il Sig. Rebecca Cav. Domenico, Primo Archivistà nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 16 gennaio 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926; reg. II; F. E.; fog. n. 495.*

Al Dott. Cav. Umberto Oliveri, Vice Consigliere dell'emigrazione, preposto alla direzione del R. Ufficio dell'emigrazione di Torino, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

*Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926, reg. II; F. E.; fog. n. 497.*

Al Cav. Dott. Gaetano Lampertico, Vice Consigliere dell'emigrazione, preposto alla direzione dell'Ufficio dell'emigrazione di Ventimiglia, sarà corrisposta a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

*Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926, reg. II; F. E.; fog. n. 498.*

Al Cav. Augusto Ceppellini, Primo Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, preposto alla direzione

dell'Ufficio di emigrazione di Udine, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

*Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926, reg. II; F. E.; fog. 496.*

Al Cav. Dott. Cannone Nicolò, Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, preposto alla direzione del R. Ispettorato dell'emigrazione di Messina, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

*Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 1926, reg. III, F. E.; fog. 15.*

Sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio a favore dei sottoindicati impiegati ed agenti del Commissariato Generale dell'emigrazione, secondo il prospetto seguente:

*Carriera d'ordine.*

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedentemente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto.	Decorrenza	Anzianità anni	Osservazioni
1. Parmeggiani cav. Tancredi . . . . .	10. Primo archiv.	10.100	10.800	1.5.1925	8	
2. Ruocco cav. Vincenzo . . . . .	12. Applicato	6.200	6.600	1.9.1924	9	
3. Imbucci cav. Giuseppe . . . . .	12. id.	5.900	6.200	1.7.1924	6	
4. Altavilla Alfredo . . . . .	12. id.	6.200	6.600	1.7.1925	9	
5. Solieri Giorgio . . . . .	12. id.	6.200	6.600	1.2.1925	9	
6. Fierro Domenico . . . . .	12. id.	6.200	6.600	1.2.1925	9	
7. Savi cav. Carlo . . . . .	12. id.	5.600	5.900	1.7.1925	3	
8. Pacchelli cav. Filippo . . . . .	12. id.	5.900	6.200	1.7.1925	6	

*Personale subalterno.*

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedentemente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto	Decorrenza	Anzianità anni	Osservazioni
1. Palazzetti Angelo .	Commesso	6.800	7.200	1.7.1925	12	
2. Cavalli Attilio . . .	Usciere	4.700	4.900	1.7.1924	4	
3. Di Clemente Domenico . . . . .	id.	4.700	4.900	1.7.1924	4	
4. Busolini Antonio. .	id.	4.700	4.900	1.7.1924	4	
5. Granito Umberto .	id.	4.900	5.300	1.11.1924	8	
6. Coltella Saverio . .	id.	4.900	5.300	1.2.1925	8	

*Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 17.*

Sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio a favore dei sottoindicati funzionari del Commissariato Generale dell'emigrazione, secondo il prospetto seguente :

*Carriera tecnica.*

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedentemente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto	Decorrenza	Anzianità anni	Osservazioni
1. Tomezzoli comm. Umberto.	6. Consigl. di emigr. di II cl.	19.000	20.500	1.2.1924	8	
2. Rostagno comm. Domenico . . . .	6. id.	19.000	20.500	1.7.1925	8	
3. Genco comm. Bernardo Attilio . .	7. V. Cons. d'emigr.	16.800	17.800	1.7.1924	8	
4. Cito Filomarino cav. Michele . . .	7. id.	16.800	17.800	1.2.1924	8	



*Carriera amministrativa.*

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedente-mente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto	Decorrenza	Anzianità anni	Osserva- zioni
1. Montesi cav. uff. Giuseppe . . . . .	7. Capo sezione	16.000	16.800	1.7.1924	4	

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 20.*

Paternostro Avv. Giuseppe, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Trapani ed interinalmente per la provincia di Girgenti, cessa dalle predette funzioni a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 19.*

A datare dal 1° marzo 1926 il Dr. Milone Giovanni, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Treviso, cessa dall'incarico ad interim per la provincia di Venezia.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 21.*

Carfi Dott. Mario, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Catania, passa a datare dal 1° marzo 1926 ad esercitare le proprie funzioni nella provincia di Caltanissetta.

Da tale data cessa l'incarico interinale per la provincia di Caltanissetta affidato al Delegato Provinciale di Siracusa.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 25.*

Squarcia Giuseppe Secondo, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Ascoli Piceno, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 29.*

Aguiari Nevio, già alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Ferrara a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 27.*

Battelli Cav. Prof. Alfredo, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Rovigo, passa, a datare dal 1° marzo 1926 ad esercitare le proprie funzioni nella provincia di Padova.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 30.*

Ghislanzoni Comm. Dott. Alberto, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Cosenza, passa, a datare dal 1° marzo 1926 ad esercitare le proprie funzioni nella provincia di Ancona.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 28.*

Donegani Cav. Vincenzo, Maggiore RR. CC. in P. A., ex combattente, decorato, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Cosenza a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 23.*

Velo Comm. Prof. Giacomo, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Genova, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 26.*

Fogaccia Conte Avv. Giovanni, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Cagliari, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 24.*

Berardelli Cav. Uff. Giov. Battista, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Caserta, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 22.*

Fattori Comm. Dott. Luigi, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Reggio Emilia, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

*Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 90.*

Il Sig. Pancrazi Comm. Aldo, Consigliere dell'emigrazione di II<sup>a</sup> classe, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 87.*

Il Sig. Fantini Dott. Comm. Oddone, Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° Marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 91.*

Il Sig. Ruocco Cav. Vincenzo, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 89.*

Il Sig. Maietta Pietro, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

*Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 88.*

Il Sig. Ferranti Guglielmo, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° Marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.



## CIRCOLARI

CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 1926, N. 17

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*  
e per conoscenza :  
*Agli Uffici di emigrazione.*

## OGGETTO

**Passaporto per la Spagna.**

Si nota da qualche tempo, specialmente in alcune provincie della Calabria, della Basilicata e della Campania, un aumento di richieste di passaporti per la Spagna.

Considerato che la Spagna non è Paese d'immigrazione, è da credere, non senz'altro fondamento, che l'aumento di tali richieste sia determinato dal fatto che gli interessati richiedono il passaporto per il suddetto Stato con lo scopo invece di recarsi a Cuba e nel Messico e di là tentare possibilmente il passaggio agli Stati Uniti per le quali destinazioni non potrebbero facilmente ottenere il passaporto a cagione delle particolari norme che regolano l'emigrazione verso quei Paesi.

Ad ovviare tale inconveniente prego le SS. LL. di voler impartire le opportune disposizioni ai dipendenti uffici affinchè d'ora innanzi, non siano da questi rilasciati passaporti per la Spagna. Le domande accompagnate dai documenti di appoggio e cioè del contratto di lavoro o dall'atto di chiamata, muniti del visto delle Autorità Consolari, saranno spedite a questo Commissariato Generale, il quale, caso per caso, autorizzerà o meno il permesso. L'ufficio speditore dovrà accompagnare le carte col suo parere.

Confido nella esatta rigorosa osservanza delle norme suindicate giacchè i nostri emigranti che espatriano senza preventiva assicurazione di lavoro si trovano, il più delle volte, in condizioni pietose o gravano seriamente sull'Erario per il rimpatrio. Quelli che si propongono di entrare per via indiretta agli Stati Uniti, oltre al non riuscire nell'intento, stante le rigorose misure di polizia attuale al confine fra le due Repubbliche, si espongono ai ricatti, ai maltrattamenti e non di rado a perdere miseramente la vita. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE 24 FEBBRAIO 1926, N. 23.

*Sigg. Delegati Provinciali dell'Emigrazione.*

OGGETTO

**Servizio dei Delegati Provinciali  
dell'Emigrazione.**

Pervengono da parte di alcuni Delegati Provinciali domande tendenti ad ottenere trasferimenti, destinazione all'estero ed altri incarichi speciali; e spesso le dette istanze sono appoggiate da raccomandazioni anche autorevoli.

A questo proposito è bene si sappia che questo Ufficio non è in grado di tener conto di somiglianti richieste, alle quali, pertanto, non può essere riservato un favorevole esame.

Il servizio dei Delegati Provinciali deve avere esplicazione nel Regno, e per ciascuno di essi nella circoscrizione che gli fu assegnata non a caso, ma in seguito a ponderata considerazione delle singole attitudini in rapporto alle speciali condizioni delle diverse provincie.

Onde è che, sorgendo la necessità di spostamenti, o comunque di diverse destinazioni ed incarichi, deve questo Centrale Ufficio riservarsi la più ampia libertà di decisione.

Si prega accusare ricevuta della presente circolare. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE del 12 MARZO 1926, N. 28.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno  
e per conoscenza:**Agli Uffici dell'emigrazione**Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

**Emigrazione a Smirne.**

È stato segnalato che affluiscono quotidianamente a Smirne connazionali senza risorse e senza occupazione che chiedono l'assistenza del Regio Consolato per avere i mezzi di sostentamento ed ottenere un lavoro qualsiasi.

L'Autorità Consolare mentre non dispone di mezzi per far fronte alle continue richieste di denaro si trova, pure, nell'impossibilità di procurare lavoro ai nostri operai, neppure in prosieguo di tempo, perchè la mano d'opera turca ha la prevalenza assoluta, con esclusione della mano d'opera straniera.

Ad evitare che si ripeta più oltre il fatto lamentato, si prega di voler disporre che non sia rilasciato il passaporto per l'anzidetta destinazione a quegli emigranti che non possono dimostrare di aver colà lavoro assicurato mediante valido documento, che dovrà portare il visto del R. Consolato Generale a Smirne.

Nel caso di connazionali che abbiano, in precedenza, risieduto nella predetta città, gli Uffici circondariali di P. S. potranno richiedere, dal R. Consolato a Smirne, il nulla-osta al ritorno, citando esattamente l'indirizzo della ditta presso la quale gli interessati intendono occuparsi.

Si raccomanda l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente e si attende un cenno di assicurazione. —

DE MICHELIS.

CIRCOLARE del 13 MARZO 1926, N. 29.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

—  
Relazione settimanale  
e mensile.

Oltre le consuete relazioni settimanali, la S. V. dovrà trasmettere a questo Commissariato Generale, non più tardi del giorno 5 di ogni mese una breve relazione sull'attività svolta nel mese precedente.

La materia da trattare nella relazione, dovrà essere ripartita come segue :

a) *Mercato del lavoro* (Aumento o diminuzione della disoccupazione rispetto al periodo precedente — Cause, per lo meno approssimative, che hanno influito su tale aumento o diminuzione — Professioni dominanti fra i disoccupati — Numero dei disoccupati).

b) *Movimenti operai* (Agitazioni operaie — Loro cause — Svolgimento — Esito).

c) *Arruolamento di mano d'opera per l'estero* (Numero e professione degli operai arruolati isolatamente o in comitiva — Eventuali difficoltà di provvedere agli arruolamenti — Loro cause).

d) *Movimento emigratorio* (Specificare per quali paesi vi è maggiore tendenza ad emigrare — Cause per lo meno approssimative).

e) *Migrazione interna* (Segnalare le eventuali correnti interne da e per quale provincia).

f) *Emigrazione clandestina* (Situazione generale della circo-



scrizione — Numero delle denunce da parte delle SS. LL., o da parte delle Autorità di P. S. e di RR. CC. in materia di emigrazione verificatisi, degni di speciale menzione).

g) *Istruzione professionale degli emigranti* (Corsi istituiti—Corsi proposti — Notizie sul funzionamento).

h) *Cattedra ambulante dell'emigrazione* (Comuni visitati—Efficacia dell'Istituzione).

i) Altri argomenti speciali in relazione alle peculiari esigenze delle Provincie assegnate.

Raccomando vivamente l'esatto adempimento della presente circolare. Mi diano assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 16 MARZO 1926, N. 30.

*Ai RR. Uffici dipendenti all'interno e all'estero.*

OGGETTO

Sottoscrizioni

È stato rilevato che, in occasione di sottoscrizioni pubbliche, promosse od ispirate dagli organi governativi centrali, alcuni degli Uffici dipendenti da questo Commissariato Generale si sono affrettati a far capo ai Comitati locali per la sottoscrizione e per il versamento delle offerte.

Ricordato, a tale proposito, come in ognuna delle sopracitate circostanze l'adesione sollecita di questo Centrale Ufficio non abbia mai mancato di verificarsi, desidero che, d'ora in avanti, in ogni occasione che sia per presentarsi, gli Uffici periferici riservino le loro adesioni alla lista di questo Centrale Ufficio; mentre, nel caso di iniziative circoscritte a scopi locali, ritengo opportuno che la eventuale partecipazione dei nostri Uffici avvenga soltanto in seguito a mia autorizzazione.

Mi sarà gradita l'assicurazione di adempimento. —

DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,  
18 MARZO 1926, N. 31.

*Ai Regi Uffici Diplomatici e Consolari*

e per conoscenza :

*R. Commissariato Generale per l'Emigrazione*

*On. Ministero dell'Interno :*

*Divisione Polizia Sezione 3a.*

*Div. Aff. Gen. e Riservati.*

OGGETTO

**Rilascio di passaporti e di vidimazioni  
a connazionali esercitanti il mestiere  
di merciai ambulanti di tessuti.**

Come è già noto alla S. V., colla circolare riferita in margine, ebbi a richiamare l'attenzione di codesto Ufficio sulla necessità di non concedere dei passaporti ordinari ai connazionali esercitanti il commercio girovago di tessuti, anche qualora gl'interessati sidessero a tal fine la qualifica di *commercianti*. Ciò in base al disposto della legge sull'emigrazione che considera i merciai girovagi come veri e propri *emigranti*.

È stato intanto, segnalato a questo Ministero, come quasi tutti i connazionali che esercitano detto mestiere si trovino ora in possesso di passaporto di classe (a copertina marrone) ottenuto certamente con dichiarazioni non veritiere o irregolari.

Prego, in conseguenza V. S., di voler sempre vagliare colla massima cura le richieste di rilascio di passaporti ordinarie che Le pervenissero da connazionali, dai quali si possa presumere, malgrado le loro dichiarazioni in contrario, l'esercizio del mestiere in parola.

In pari tempo, mi pregio far noto alla S. V. che il Regio Commissariato Generale per l'Emigrazione, data la condotta non sempre corretta dei connazionali in questione ed i frequenti inconvenienti verificatesi, ha già impartito istruzioni ai RR. Uffici di P. S. competenti affinché non vengano più rilasciati *per alcuna destinazione* dei passaporti a detti merciai o venditori ambulanti.

Prego, pertanto, la S. V. di rifiutare, in linea di massima la rinnovazione di passaporti già scaduti a connazionali che Le risultino esercitare tale mestiere, accordando loro, qualora intendessero rientrare nel Regno, dei fogli di via. Così pure, mi pregio richiamare l'attenzione della S. V. sull'assoluta opportunità di non modificare in linea di massima, la o le destinazioni, per le quali il passaporto ancor valido, sia stato rilasciato, *rifiutando tassativamente il rilascio di vidimazioni per tutti gli Stati di Europa*, poichè ormai quasi tutte le nazioni Europee non consentono l'accesso a detti venditori ambulanti.

Gradirò un cortese cenno di assicurazione al riguardo. — MUS-  
SOLINI.

# BIBLIOGRAFIA

## I Libri.

VITTORIO FALORSI, *Problemi di emigrazione* (Dal primo congresso degli italiani all'estero alla legge Johnson). Bologna, Nicola Zanichelli.

Il libro è uscito da vario tempo, ma può essere sempre utilmente letto per le interessanti e spesso originali osservazioni che contiene sulla nostra emigrazione nelle due Americhe. Il F., che ha vissuto a lungo all'estero ed ha avuto incarichi di fiducia da lui egregiamente assolti, ha molto visto e molto ricorda. Certe sue pagine sulla vita delle nostre collettività emigrate sono da mettersi fra le migliori di quante se ne sono scritte negli ultimi anni, anche perchè dettate senza preoccupazioni *coloristiche*, ma con il fermo e schietto proposito di dire cose vere, se pure possano sapere talvolta di « forte agrume » a chi è abituato ai quadretti di maniera.

ALARICO BONAIUTI, *Italia lontana*, Libro di lettura per le classi superiori delle scuole elementari italiane all'estero, premiato ed approvato dal Ministero degli affari esteri. Firenze, Bemporad.

Il B., che è vissuto per molti anni all'estero in qualità di insegnante, ha scritto un libro per le scuole italiane fuori d'Italia che ha già incontrato meritata fortuna per le sue eccellenti qualità di chiarezza, di semplicità, di varietà.

Ai pregi del testo, dove pagine di storia si alternano a racconti, impressioni d'arte a poesie, s'accompagnano quelli di un'edizione egregiamente curata, con numerose e ben riuscite illustrazioni.

Prof. SPOLVERINI, *Il 1° Congresso internazionale pel soccorso al bambino*. Roma, Amministrazione del giornale « Il Policlinico », 1925.

Particolareggiata relazione sul congresso ginevrino, che reca interessanti particolari sui principali dibattiti, con cenni, di conseguenza, anche sugli argomenti relativi all'emigrazione ed all'organizzazione dei suoi servizi per quanto ha riguardo alla protezione dei fanciulli emigranti.

CONTESSA ROSA DI SAN MARCO, *Il libro dell'Emigrante italiano*. Milano, Casa Editrice S. Lega Eucaristica.

Che cosa vuol essere questo libro? si domanda l'A. « Un manuale di pietà? un libro di lettura? un corso di istruzioni? una raccolta di consigli? una guida della vita?... Forse un po' di tutto questo insieme; ma special-



mente sarà un libro di conforto scritto da chi ha sofferto per quelli che soffrono, un libro di speranza scritto da chi, traverso i veli neri del dolore, ha visto più sereno il cielo ed ha sentito più vicino Iddio ».

Pagine scritte col cuore ed illuminate da una dolce luce di bontà fraterna.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, *Annuaire international du Travail*, Partie III, *Organisations ouvrières*, Genève, B. I. du T., Londres, George Allen and Unwin, 1925.

Nuova edizione, sotto una forma modificata ed ampliata, della parte dell'*Annuaire international du travail* destinata alle organizzazioni operaie. Allo scopo di facilitare la preparazione e l'aggiornamento dell'*Annuaire* s'è creduto più opportuno di non pubblicarlo in un solo volume, il che avrebbe importato un sensibile ritardo, dovendosi attendere che la raccolta di tutte le parti fosse completa, ma di farne comparire le diverse parti in fascicoli separati.

Di ognuna delle organizzazioni operaie il volume surricordato (3<sup>a</sup> parte della pubblicazione) dà il titolo colla traduzione abbreviata in francese, in inglese ed in tedesco, coll'indirizzo, coll'indicazione dei membri ecc. ecc.

Per le organizzazioni internazionali e le federazioni centrali di ogni paese sono dati anche i nomi dei principali membri del consiglio direttivo.

Le informazioni raccolte in questo volume sono state il più delle volte fornite dalle stesse organizzazioni, e risultano più numerose e precise che quelle contenute nell'ultima edizione dell'*Annuaire*. Vi si trova, per la prima volta, la lista delle organizzazioni dello Stato libero d'Irlanda, di Panama e dell'Unione delle Repubbliche socialiste dei Sovieti.

*L'Emigrante Friulano*, pubblicato per cura del Segretariato del Popolo (vicolo di Prampero, Udine), Udine, arti grafiche Coop. Friulana.

Simpatico opuscolo, agilmente scritto, che reca utili informazioni per gli emigranti friulani, soprattutto per quelli che si recano in Francia.

Alcune pagine ricordano il passato dell'emigrazione friulana e apportano interessanti notizie sulle colonie che i friulani hanno fondato in terra d'oltremare. A Caroya, in Argentina, per es., sono riunite oltre 500 famiglie friulane. « Le loro case coi tetti a spluvio, con le loro cucine economiche in mattoni ; i loro vigneti disposti a « spalliera » ; i carri e gli aratri friulani e le coltivazioni stesse, tutto è fatto con tenace tradizione friulana. Pernno nella liturgia i friulani vollero conservare i vesperi del pomeriggio di festa, ribelli a tutta l'opera di americanizzazione argentina. Il contrasto è tanto stridente e singolare che è voluto non solo nella provincia di Cordova, ma in tutta l'Argentina. »